



CONSEIL DE LA VALLEE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
BUREAU DU MEDIATEUR

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI GARANTE

DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE

A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

NELL'ANNO 2018



Aosta – Marzo 2019

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI GARANTE

DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE

A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

NELL'ANNO 2018

Aosta – Marzo 2019

La presente relazione sull'attività svolta nell'anno 2018 dal Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione autonoma Valle d'Aosta viene inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

*Il Garante dei diritti delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale
Enrico Formento Dojot*

*Ufficio del Garante dei diritti delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale
della Regione autonoma Valle d'Aosta
Via Boniface Festaz, 52 (4° piano)
11100 AOSTA*

*Tel. 0165-526081 / 526082
Fax 0165-526085
E-mail: difensore.civico@consiglio.vda.it
Sito internet www.consiglio.vda.it
nella sezione Difensore civico.*

INDICE

PRESENTAZIONE.....	7
LE FUNZIONI DI GARANZIA NEL PANORAMA NAZIONALE E REGIONALE	9
1. La Garanzia nel panorama nazionale	9
2. La Garanzia nel panorama valdostano	17
LA CASA CIRCONDARIALE DI BRISSOGNE.....	18
1. L’Istituto.....	18
2. I ristretti	18
3. Il personale	31
4. Le misure alternative alla detenzione.....	34
5. La situazione sanitaria	37
6. Il volontariato	38
7. L’istruzione	39
8. Lavoro e formazione.....	40
L’ATTIVITÀ DI TUTELA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE	43
1. La metodologia adottata	43
2. Il bilancio generale dell’attività	45
3. Quadro d’insieme	48
3.1. L’Istituto.....	48
3.2. Il Personale	49
3.3. La situazione sanitaria	50
3.4. Le attività lavorative e complementari.....	50
3.5. Questioni emerse nei colloqui	50
L’ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI	51
1. Sede, orari di apertura al pubblico e visite in carcere	51
2. Lo staff	51
3. Le risorse strumentali	52
4. Le attività complementari	52
4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.....	52
4.2. Le altre attività.....	54

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	55
APPENDICE	58
ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale e del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	60
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative	71
ALLEGATO 3 – Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale	76
ALLEGATO 4 – Regolamento della Conferenza dei Garanti territoriale delle persone private della libertà	79
ALLEGATO 5 – Stati generali dell’Esecuzione penale	83
ALLEGATO 6 – Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati	85
ALLEGATO 7 – Carcere e <i>probation</i>	107
ALLEGATO 8 – Protocollo d’intesa fra l’Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d’Aosta e la Direzione della Casa circondariale di Brissogne	135
ALLEGATO 9 – Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti penitenziari per Regione di destinazione	137
ALLEGATO 10 – Detenuti presenti stranieri per area geografica di provenienza	138
ALLEGATO 11 – Detenuti italiani e stranieri presenti per posizione giuridica	139
ALLEGATO 12 – Detenuti stranieri presenti per posizione giuridica	140
ALLEGATO 13 – Detenuti italiani e stranieri per classi di età	141
ALLEGATO 14 – Detenuti stranieri per classi di età	142
ALLEGATO 15 – Detenuti presenti per Regione di nascita, di residenza e stranieri	143
ALLEGATO 16 – Detenuti italiani e stranieri condannati per pena inflitta	144
ALLEGATO 17 – Detenuti stranieri condannati per pena inflitta	145
ALLEGATO 18 – Detenuti italiani e stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva	146
ALLEGATO 19 – Detenuti stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva	147
ALLEGATO 20 – Ingressi in carcere di cittadini italiani e stranieri dalla libertà nell’anno 2018	148
ALLEGATO 21 – Ingressi in carcere di cittadini stranieri dalla libertà nell’anno 2018	149

ALLEGATO 22 – Detenuti usciti dagli Istituti penitenziari ex legge 199/2010 dall’entrata in vigore fino al 31 dicembre 2018.....	150
ALLEGATO 23 – Detenuti italiani e stranieri per tipologia di reato	151
ALLEGATO 24 – Detenuti stranieri per tipologia di reato	152
ALLEGATO 25 – Misure alternative, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e altre misure – Prospetto complessivo	153
ALLEGATO 26 – Misure alternative, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e altre misure – Prospetto di dettaglio	154
ALLEGATO 27 – Elenco attività complementari	156
ALLEGATO 28 – Casa circondariale di Brissogne	159
ALLEGATO 29 – Regione autonoma Valle d’Aosta	164
ALLEGATO 30 – Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta	165
ALLEGATO 31 – Amministrazioni periferiche dello Stato	166
ALLEGATO 32 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	167
ALLEGATO 33 – Questioni tra privati	171

PRESENTAZIONE

Ho il piacere di presentare la settima Relazione sull'attività svolta nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, attribuite al Difensore civico dall'articolo 2ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, come novellata dalla legge regionale 19/2011. Sono stato, infatti, eletto il 21 dicembre 2011 e ho assunto la carica in data 1° febbraio 2012. Sono poi stato riconfermato per un secondo mandato di cinque anni dall'Assemblea legislativa valdostana l'11 gennaio 2017, assumendo la carica in data 3 febbraio 2017.

Seguendo la precedente impostazione, l'arco temporale di riferimento di questa Relazione ha ad oggetto l'attività svolta da questo Ufficio nell'anno solare 2018.

Dal punto di vista metodologico, anche in questo settimo anno di attività ho fatto visita personalmente ai detenuti del carcere che ne hanno fatto richiesta dando opportuno seguito a tutte le richieste inoltrate.

Come si è già ampiamente illustrato nelle considerazioni conclusive della Relazione 2012, il 14 dicembre dello stesso esercizio è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa con la Casa circondariale di Brissogne, che, attraverso la definizione dei reciproci impegni, ha consentito un'efficace attività del Garante nonché un clima di collaborazione, nel rispetto dei ruoli.

Ho inoltre cercato di far conoscere la figura del Garante, accettando di buon grado la partecipazione ad interviste e programmi dei mezzi di comunicazione.

Ho inoltre confermato le iniziative presso le Scuole superiori di secondo grado, proponendo lezioni a più classi che si sono svolte a dicembre a Châtillon.

Questa Relazione, trasmessa ai competenti organi in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, e dall'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si colloca in continuità con le precedenti, proponendosi di costituire, oltre che uno strumento di consuntivazione dell'attività effettuata, un documento idoneo a contribuire al miglioramento della gestione della Casa circondariale di Brissogne.

La Relazione è strutturata nei termini che seguono.

Il primo capitolo iscrive l'attività istituzionale del Garante valdostano nell'ambito del sistema ordinamentale e organizzativo che contraddistingue la funzione di Garanzia in Italia, illustrando brevemente le novità più rilevanti intervenute a livello nazionale, regionale e locale.

Nel secondo capitolo vengono analizzati i dati relativi alla situazione dei detenuti, dal punto di vista numerico e delle problematiche ad essi riferibili, alle attività poste in essere ai fini del loro recupero nonché al personale di servizio presso la Casa circondariale.

Nel terzo capitolo, oltre alla metodologia adottata vengono espone e commentate le aree di intervento, cui si aggiungono contenuti statistici volti a facilitare la comprensione riassuntiva del lavoro.

Il quarto capitolo illustra l'organizzazione dell'Ufficio e le attività complementari svolte dal Garante.

La Relazione termina con alcune considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Mi sia consentito, infine, esprimere un sentito ringraziamento a quanti si sono adoperati per concorrere al buon funzionamento dell'Ufficio del Garante, in particolare ai Presidenti del Consiglio regionale nonché a tutti i Membri dell'Ufficio di Presidenza e della Prima Commissione consiliare che si sono succeduti nel tempo per il sostegno fornito.

Estendo i ringraziamenti ai Presidenti della Regione che si sono succeduti nel tempo, al Segretario generale, ai Dirigenti e al personale del Consiglio della Valle per la collaborazione prestata; ai Direttori in missione che si sono avvicendati e al personale della Casa circondariale di Brissogne, al funzionario dell'Ufficio Esecuzione penale esterna di Aosta, ai Dirigenti e al personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria nonché alla Direzione Esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Ministero della Giustizia, della Presidenza della Regione, degli Assessorati regionali Affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, Istruzione, università, ricerca e politiche giovanili, Sanità, Salute e Politiche sociali, e inoltre ad ogni persona che ha intrattenuto positivi rapporti con l'Ufficio del Garante; e, da ultimo, ma non per ultimi, ai miei collaboratori, per il qualificato apporto professionale e la collaborazione prestata.

Enrico Formento Dojot

LE FUNZIONI DI GARANZIA NEL PANORAMA NAZIONALE E REGIONALE

1. La Garanzia nel panorama nazionale.

Nell'anno in commento, non è intervenuta nessuna modifica sostanziale nell'Ordinamento giuridico statale in materia di Garanzia in ambito carcerario.

Si ricorda, come già illustrato nelle tre precedenti Relazioni, che il Presidente della Repubblica aveva provveduto, ad inizio 2016, alla nomina del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito "Garante nazionale", figura istituita nel 2013¹.

Come si ricorderà, anche a seguito della sottoscrizione di un documento da parte di un gruppo di Garanti territoriali, tra cui il Garante valdostano, la nomina fu attribuita, in ragione della terzietà della figura, al Capo dello Stato.

Il Garante nazionale, organo collegiale di garanzia, indipendente, non giurisdizionale, istituito presso il Ministero della Giustizia, è composto da tre persone: il Presidente Mauro Palma², persona di grande esperienza sui temi del carcere e della giustizia, fondatore dell'associazione *Antigone*³ e rappresentante dell'Italia nel Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT)⁴ del Consiglio d'Europa (2000-2011) di cui è stato anche Presidente (2007-2011), nonché due componenti, Emilia Rossi e Daniela de Robert.

Per completezza, si ricorda che, l'11 marzo 2015, il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, aveva firmato il decreto ministeriale n. 36 *Regolamento recante la struttura e la composizione dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*, entrato in vigore il 15 aprile 2015. Tale regolamento ha dato attuazione all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante *Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.

¹ Figura istituita con l'articolo 7 del decreto legge del 23 dicembre 2013, n.146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.

² Nominato con decreto del Presidente della Repubblica il 1° febbraio 2016.

³ Fondata nel 1991, "Antigone" è un'associazione politico-culturale che si occupa della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale a cui aderiscono prevalentemente magistrati, operatori penitenziari, studiosi, parlamentari, insegnanti e cittadini che a diverso titolo si interessano di giustizia penale.

⁴ Organo del Consiglio d'Europa, istituito dalla *Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti*, che ha il compito di vigilare sulla privazione della libertà nei 47 Stati che hanno ratificato tale Convenzione.

Il Garante nazionale (Allegato 3), oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i Garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie, vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti.

Inoltre, egli visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui nel 2016 è terminata la procedura di soppressione, con l'introduzione delle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive.

Il Garante nazionale prende anche visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà; richiede altresì alle Amministrazioni responsabili delle strutture sopra indicate le informazioni e i documenti necessari, ma se l'Amministrazione non fornisce risposta nel termine di trenta giorni, egli informa il Magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione.

Verifica pure il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti dalla normativa vigente presso i centri di identificazione e di espulsione (C.I.E.), accedendovi senza restrizione alcuna.

Inoltre, formula specifiche raccomandazioni all'Amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'Ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti da detenuti o internati.

Infine, trasmette annualmente una Relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'Interno e al Ministro della Giustizia.

L'istituzione del Garante nazionale rappresenta una risposta alle criticità evidenziate dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.) con la sentenza cosiddetta "*Torreggiani*" del 2013, circa la presenza di efficaci strumenti di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale.

Sempre in sede internazionale, come previsto nell'ambito delle Nazioni unite dall'articolo 3 del *Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti* (O.P.C.A.T.), lo Stato italiano si è impegnato a realizzare un Meccanismo di prevenzione nazionale reticolare, con il coordinamento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. A questo Meccanismo di Prevenzione Nazionale (*National Preventive Mechanism*) ha aderito, in data 29 settembre 2017, anche il Garante valdostano essendosi, per altro, già attivato in passato ai fini dell'introduzione nell'Ordinamento italiano del reato di tortura.

Nell'arco dell'anno 2017, recependo così le indicazioni contenute nella Convenzione di New York del 1984, è stato finalmente introdotto nell'Ordinamento il reato di tortura, fortemente caldeggiato dal Coordinamento dei Garanti, sotto due fattispecie. Le nuove figure criminose, previste dalla legge 14 luglio 2017, n. 110, sono disciplinate dagli articoli 613-bis e 613-ter del Codice penale, di cui, di seguito, i testi.

Art. 613-bis (Tortura). – *Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.*

Art. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). – *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Si è trattato di una svolta epocale, frutto di una battaglia di civiltà.

Il Collegio del Garante nazionale incontra periodicamente i Garanti regionali, al fine di affrontare e approfondire i temi che concernono la restrizione della libertà.

In ambito periferico, erano attivi sino al 2015 due organismi: la Conferenza dei Garanti regionali e il Coordinamento nazionale dei Garanti dei diritti delle persone limitate nella libertà personale, che raggruppa i Garanti regionali e quelli territoriali (provinciali e comunali).

Come già evidenziato nelle tre precedenti Relazioni, lo sforzo teso a creare un solo organismo, superando steccati antichi e ormai privi di qualsiasi valenza, è stato premiato: nel corso della riunione del 29 gennaio 2016 a Torino, è stato approvato il *Regolamento del Coordinamento Nazionale dei Garanti dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale*, organismo finalmente unificato, ed è stato eletto Coordinatore Franco Corleone, Garante della Regione Toscana, poi sostituito da Stefano Anastasia, Garante della Regione Lazio, nella riunione tenutasi a Roma il 4 maggio 2018.

Il Regolamento (*“Formento-Corleone”*) è stato redatto dal Garante della Valle d’Aosta di concerto con il Garante della Toscana, tenuto conto delle osservazioni dei colleghi.

Come già sottolineato nelle Relazioni degli anni precedenti, la scelta dell’unico organismo è stata dettata dalla semplice logica, al fine di evitare doppioni senza motivo e, soprattutto, di unire le forze per conseguire un peso maggiore nei confronti delle Istituzioni interessate e, in ultima analisi, per fare sentire la propria voce, forte e autorevole, a favore dei diritti dei ristretti.

Ma una nuova riflessione sull’opportunità di continuare nella scelta di un unico organismo ha avuto luogo anche su impulso dell’istituzione del Garante nazionale.

Al nuovo Coordinatore è stato infatti affidato il mandato innanzitutto di proporre un’iniziativa comune per sollecitare l’approvazione della riforma penitenziaria e, successivamente, di istruire una riflessione su una più efficace organizzazione del Coordinamento stesso, tenendo conto della presenza del Garante nazionale e dei rapporti istituzionali con rappresentanze dei Consigli regionali.

Nella riunione del Coordinamento dei Garanti dei diritti dei detenuti del 27 luglio 2018, i partecipanti hanno adottato il nuovo Regolamento, frutto della riflessione di cui sopra, che prevede fra l’altro una nuova denominazione dell’organismo che da *Coordinamento dei Garanti dei diritti dei detenuti* diviene *Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà*.

I Garanti membri del Coordinamento nazionale prima, e come si è detto successivamente della Conferenza, si sono occupati, nel corso dell’anno, delle svariate problematiche contingenti relative alla carcerazione, nonché dell’applicazione della riforma dell’Ordinamento penitenziario del 2017, che aveva preso le mosse dalla convocazione degli *“Stati generali dell’Esecuzione penale”*, apertisi il 19 maggio 2015, con la giornata inaugurale svoltasi nel carcere di Milano-Bollate e conclusi nei giorni 18 e 19 aprile 2016, presso l’auditorium della Casa circondariale *“Raffaele Cinotti”* di Roma Rebibbia.

Gli Stati generali dell'Esecuzione penale – come già evidenziato nelle scorse Relazioni – hanno rappresentato il passaggio necessario da realizzarsi una volta superata la fase dell'emergenza, per dare piena applicazione all'articolo 27 della Costituzione italiana che stabilisce che “*le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.*”.

Gli *Stati generali*, come nelle ambizioni espresse dall'allora Ministro Orlando, hanno rappresentato l'occasione per mettere al centro del dibattito pubblico questo tema e le sue implicazioni, sia sul piano della sicurezza collettiva sia su quello della possibilità per chi ha sbagliato di reinserirsi positivamente nel contesto sociale, non commettendo nuovi reati. Articolati in diciotto tavoli tematici su questioni specifiche – *architettura e carcere, la vita e la responsabilizzazione del detenuto, donne e carcere, vulnerabilità e dipendenze, minorenni autori di reato, il mondo degli affetti e la territorializzazione della pena, stranieri, lavoro e formazione, istruzione e sport, salute e disagio psichico, misure di sicurezza, sanzioni all'interno della comunità, mediazione e tutela delle vittime dei reati, regole internazionali, formazione degli operatori penitenziari, ostacoli normativi al trattamento rieducativo, processo di reinserimento, organizzazione e amministrazione dell'esecuzione penale* – hanno impegnato circa 200 personalità che, a vario titolo, si occupano delle problematiche delle carceri: ogni tavolo ha visto la partecipazione di un Garante.

Il Garante valdostano, come si ricorda, è stato nominato dal Ministro della Giustizia componente del tavolo tematico *Minorenni autori di reati*. Il tavolo ha formulato una serie di proposte in ordine all'armonizzazione della direttiva 2012/29/UE con la legge processuale minorile, all'individuazione di sanzioni di carattere reintegrativo, al progetto di legge delega in punto competenze dei giudici della cognizione e di sorveglianza, all'organizzazione degli Istituti penali per minorenni, alle misure alternative alla detenzione, al rafforzamento dei contatti con il mondo esterno nonché al regime carcerario e alla regolamentazione dell'apparato disciplinare. Il Tavolo ha, altresì, proposto la previsione della mediazione nella fase esecutiva del processo penale minorile e ha formulato osservazioni quanto al trattamento dei minorenni inseriti in contesti di criminalità organizzata (Allegato 5).

A seguito dell'esperienza degli Stati generali dell'esecuzione penale, appena descritta, sono stati approvati tre decreti legislativi datati 2 ottobre 2018, nn. 121, 123 e 124, con la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 26 ottobre 2018, e la loro entrata in vigore il 10 novembre 2018.

La legge delega 23 giugno 2017, n. 103, intendeva inaugurare un diverso approccio all'esecuzione della pena, caratterizzato dal rifiuto di considerare la detenzione unicamente come una parentesi afflittiva: un'esecuzione penale orientata al rispetto della dignità umana, informata ai valori costituzionali e in linea con le risoluzioni internazionali. La riforma che

molti attendevano, prima di tutto i detenuti, tentava di realizzare i due principi, la rieducazione del condannato e l'umanizzazione della pena, così come sanciti nell'articolo 27 della Costituzione italiana.

L'attuazione dei citati principi si è rivelata parziale.

I predetti decreti legislativi non hanno disciplinato la parte relativa alla dimensione "affettiva", mentre non sono stati eliminati automatismi e preclusioni per l'accesso alle misure alternative.

È da segnalare anche la mancanza di quelle parti della riforma che affrontavano il tema dell'infermità psichica: l'estensione prima di tutto dell'istituto del differimento della pena ex articolo 147 del Codice penale anche alla salute "psichica" e non solo "fisica"; la previsione di apposite "sezioni per detenuti con infermità" a prevalente (o esclusiva) gestione sanitaria; la previsione di una nuova misura terapeutica per l'affidamento in prova dei condannati affetti da infermità psichica.

Il decreto legislativo n. 121 fornisce, per la prima volta dal 1975, l'Ordinamento penitenziario dei soggetti minorenni, che non tratteremo in quanto la Casa circondariale di Brissogne è sprovvista di sezione per minori.

Per converso, analizzando sommariamente alcune delle più importanti novità introdotte dai rimanenti decreti che attengono all'esecuzione penale dei condannati adulti, si nota che l'intera materia è stata suddivisa in due parti: da un lato (decreto n. 123/2018) l'attuazione dei criteri di delega riguardanti la semplificazione delle procedure e l'utilizzo dei collegamenti audiovisivi a fini processuali, la medicina penitenziaria, l'osservazione scientifica della personalità e il coinvolgimento della polizia penitenziaria nel sistema di controlli, la vita penitenziaria e il trattamento, le donne detenute (non presenti a Brissogne) e gli stranieri, dall'altro lato (decreto n. 124/2018) ancora il trattamento penitenziario e il lavoro penitenziario.

Si ricorda che in data 10 ottobre 2017, il Garante dei detenuti della Valle d'Aosta, con gli altri Garanti regionali, ha partecipato ad un incontro organizzato dal Garante nazionale, con il Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (D.A.P.). In questa occasione sono state affrontate diverse questioni di attualità relative alle carceri; in particolare, il Garante valdostano ha evidenziato il problema delle opportunità lavorative ancora carenti.

È parimenti opportuno ricordare una volta ancora che con decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136, è stato sancito il contenuto della *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* (Allegato 6) di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, *Regolamento recante norme sull'Ordinamento*

penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 136/2012.

Tale *Carta*, contenente l'indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati, prevista dal citato Regolamento, è consegnata a ciascun detenuto o internato nel corso del primo colloquio con il Direttore o con un Operatore penitenziario all'atto del suo ingresso in Istituto al fine di consentire il migliore esercizio dei suoi diritti e assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario. Sono previste altresì le modalità con le quali la *Carta* deve essere portata a conoscenza dei familiari del detenuto e dell'internato. Essa è fornita nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri.

Sul versante degli Ordinamenti delle Regioni e degli Enti locali sono intervenute alcune novità.

Si segnala, a tale proposito, che l'Assemblea legislativa della Regione Calabria ha, con legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1, istituito il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, figura tuttavia ancora in attesa di nomina. Alcune funzioni attribuite a questa figura di mediazione, che potrà intervenire, di propria iniziativa ovvero su richiesta, per migliorare le condizioni detentive e per consentire, all'interno delle stesse strutture, l'esercizio dei diritti essenziali e di favorire il reinserimento nella società, si ricorda il ruolo di promozione, di stimolo e di diffusione culturale del rispetto e della tutela dei diritti delle persone che si trovano in stato detentivo o comunque limitativo della libertà personale e la possibilità di assumere ogni iniziativa volta ad assicurare che siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, all'istruzione, alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero e alla reintegrazione sociale con inserimento nel mondo del lavoro. Egli potrà, altresì, proporre agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone, riceve dai detenuti istanze o reclami orali o scritti, e, ove accerterà il mancato rispetto delle norme vigenti in materia, che comportino violazione dei diritti di dette persone nonché la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti, potrà formulare rilievi motivati e specifiche raccomandazioni alle Autorità competenti. È a suo carico anche l'obbligo di tempestiva trasmissione all'autorità giudiziaria delle notizie di reato ai danni delle persone detenute o private della libertà personale di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei compiti istituzionali.

Per altro, l'Assemblea legislativa del Friuli-Venezia Giulia, che, come si ricorda, con legge regionale 14 agosto 2008, n. 9, *Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21*, aveva abolito nel 2008 la figura del Difensore civico, inopinatamente collocata fra i costi della

politica che andavano ridotti, nel 2014 per converso, con legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, aveva istituito la figura del Garante regionale dei diritti della persona, costituito in collegio, composto dal Presidente che esercitava funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività del collegio e la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti, mentre i due componenti esercitavano le funzioni di garanzia, il primo, per le persone private della libertà personale e, il secondo, per le persone a rischio di discriminazione. Nell'esercizio in esame, con legge regionale 30 ottobre 2018, n. 23, avente ad oggetto *Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 recante "Istituzione del Garante dei diritti della persona" e istituzione del Difensore civico regionale* – che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019 –, con i commi 1 bis. e 1 ter. dell'articolo 1, viene nuovamente istituita la figura del Difensore civico regionale, mentre con l'articolo 3 la figura del Garante dei diritti della persona viene trasformata da organo collegiale ad organo monocratico, pur mantenendone inalterate le funzioni. Infatti, continua ad indirizzare e coordinare le attività di sua competenza, esercitando la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti, nonché le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione. Fino a scadenza del mandato, tali funzioni sono svolte dal Presidente del Collegio, sig.ra Fabia Mellina Bares.

Infine, l'Assemblea legislativa della Regione Lombardia, con legge regionale 6 dicembre 2018, n. 22, ha istituito il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, al fine di promuovere la piena attuazione dei diritti e degli interessi di dette persone, secondo i principi della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Tra le competenze di questa nuova figura si sottolineano l'assistenza pronta e gratuita per fornire informazioni sui tempi e modi per presentare denuncia e querela, per ricevere assistenza psicologica, sociosanitaria, assistenziale e legale.

Sempre in ambito regionale è da segnalare la nomina di alcuni nuovi Garanti dei diritti dei detenuti: Mirella Gallinaro, riconfermata Garante regionale dei diritti della persona della Regione Veneto.

Mentre in ambito locale si segnala la nomina dei seguenti Garanti: la Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Lecce, Maria Mancarella, le Garanti dei Comuni di Asti e di Ivrea, Paola Ferlauto e Paola Perinotto.

2. La Garanzia nel panorama valdostano.

Le funzioni di Garanzia, nell'ordinamento valdostano, sono state attribuite, come si diceva nella presentazione, all'Ufficio del Difensore civico, ai sensi dell'articolo 2ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, istitutiva della difesa civica, come novellata dalla legge regionale 19/2011.

Si tratta di una funzione ormai consolidata per la realtà della Valle d'Aosta, che si sta affermando anche nella coscienza civile.

Nel corso dell'esercizio in esame sono stati affrontati vari casi, soprattutto attraverso visite presso la Casa circondariale di Brissogne, la maggior parte dei quali attinenti a questioni personali e specifiche dei detenuti, ma anche relative all'organizzazione dell'Istituto.

Dell'attività concreta di esame dei casi e di iniziativa istituzionale si dà conto nelle altre parti della presente Relazione.

Si ricorda che a giugno 2017, il Garante valdostano ha indirizzato una nota al Garante nazionale dei detenuti e al Provveditore regionale, per sottolineare la situazione di criticità in cui versa la Casa circondariale di Brissogne, a causa dell'ormai annosa assenza di un Direttore titolare.

La situazione del carcere di Brissogne, come si rappresenterà nel capitolo terzo, è divenuta infatti insostenibile, principalmente per l'assenza di un Direttore titolare e per altre criticità.

LA CASA CIRCONDARIALE DI BRISSOGNE

1. L'Istituto.

In Valle d'Aosta è presente un solo Istituto, la Casa circondariale di Brissogne, aperta nel 1984, articolata in sezioni ordinarie, di transito, per collaboratori di Giustizia, femminile, per detenute a disposizione dell'Autorità giudiziaria locale e semiliberi.

2. I ristretti.

La capienza regolamentare della struttura è di 181 unità; i detenuti effettivamente presenti al 31 dicembre 2018 erano 221.

Posto che, altresì, la sezione B2 è stata chiusa nell'anno in esame per lavori di ristrutturazione si può ormai parlare di sovraffollamento.

Sembrano esaurirsi gli effetti delle misure definite “*svuota carceri*” varate negli ultimi anni, di cui si darà conto *infra*, a seguito delle sentenze della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.). La più conosciuta è la sentenza dell'8 gennaio 2013, *Causa Torreggiani e altri c. Italia*, la quale ha stabilito che lo spazio raccomandato dal Comitato anti-tortura del Consiglio d'Europa (C.P.T.) per ciascun detenuto, pari a 4 metri quadrati, può ridursi a 3 metri quadrati, in considerazione di altri aspetti delle condizioni detentive, quali la possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo riservato, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base.

- La popolazione carceraria effettiva alla data del 31 dicembre 2018 è di 221 unità, di cui:
- detenuti italiani 68;
- detenuti stranieri 153;
- detenuti tossicodipendenti 18;
- detenuti collaboratori di Giustizia sottoposti a programmi di protezione 22;
- detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Istituto 46;
- detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Istituto 6.

Il decremento registrato già da gennaio 2014 è purtroppo stato colmato, come paventato già nella Relazione relativa al 2016, per effetto di un nuovo incremento per trasferimenti da Istituti italiani più affollati. Per completezza è da segnalare che la sospensione dell'assegnazione di detenuti da parte del Provveditorato regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta,

registrata nel 2016, era stata condizionata anche dai lavori di ristrutturazione delle docce, che avevano comportato la chiusura di due sezioni.

Si ricorda che con deliberazione n. 237 in data 28 febbraio 2014, la Giunta regionale aveva approvato, su proposta di miglioramento amministrativo del Garante, le nuove modalità di realizzazione degli interventi assistenziali a favore dei detenuti nonché delle persone giunte a fine pena, residenti e non residenti sul territorio della Valle d'Aosta, che versano in situazione di disagio economico.

Per quanto riguarda i detenuti giunti a fine pena, gli interventi assistenziali si sostanziano in contributi erogati al momento della scarcerazione, volti a fronteggiare le spese di vitto e viaggio con mezzi pubblici, ai fini del rientro presso le proprie abitazioni.

Per quanto riguarda i detenuti che si trovano in stato di bisogno, sono previste provvidenze economiche per far fronte alle spese di prima necessità (quali, ad esempio, generi in sopravvitto, prodotti per l'igiene personale, telefonate ai familiari), nonché alle spese per eventuali bisogni di carattere straordinario (quali, ad esempio, protesi dentarie, occhiali da vista, farmaci non a carico del Servizio sanitario regionale); questi ultimi benefici sono erogati quando il ristretto non può contare su una rete familiare o amicale.

Si segnala che, come sarà riportato nei dettagli nella sezione "Quadro d'insieme" del successivo capitolo 3, si sono verificati anche in questo esercizio alcuni episodi particolarmente significativi di un disagio imminente.

È altresì da segnalare un incontro fortemente voluto dai detenuti, organizzato grazie ai buoni auspici dei volontari dell'*Associazione Valdostana Volontariato Carcerario onlus* (A.V.V.C.), tra il Garante dei detenuti valdostano e la Redazione di "*Pagine speciali*" durante il quale il Garante ha risposto alle domande poste dal Gruppo di redazione. Partendo dalla segnalazione che la *Carta dei diritti*, che dovrebbe essere consegnata a ciascun ristretto nel momento in cui entra in carcere, ma che non risulta essere consegnata ai detenuti della Casa circondariale di Brissogne, le principali domande vertevano su: le funzioni del Garante; se e come questa figura può essere il portavoce e il "solleccitatore" delle richieste di interesse comune dei detenuti su salute, impegni lavorativi e turnazione, sistemazione dei locali e funzionamento dell'area educativa; i criteri base che gli Educatori seguono per giudicare il livello di rieducazione raggiunto dal detenuto; la difficoltà spesso riscontrata nell'incontrare gli Educatori e se sia pensabile una organizzazione che definisca tempi e modi a garanzia di colloqui regolari e non a "domandina"; se ci siano norme che vincolino gli incontri tra detenuti ed Educatori; quali contributi concreti i detenuti possano mettere a disposizione della struttura, ossia il valorizzare le competenze acquisite in libertà, lavorative, tecniche, culturali o di altro genere; se una più efficiente gestione del carcere dipenda solo da nuove norme o anche da altri fattori; quali siano i vincoli e le difficoltà di collegamento con il Magistrato di Sorveglianza per cui di fatto non

si registra l'accoglimento dei benefici previsti per legge. Anche in questa quest'occasione, il Garante valdostano ha sottolineato che la sua azione si scontra con alcune carenze organizzative gravi, che non sono risolvibili in quanto il carcere di Brissogne è mancante da tempo di un Direttore stabile che non sia "in missione" da altre strutture detentive e che riserva solo pochi giorni al mese alle esigenze della Casa circondariale valdostana occupandosi prevalentemente della gestione ordinaria. A fronte di questo stato di cose anche l'impegno del Garante diviene alquanto difficoltoso, poiché manca di un interlocutore preposto alla soluzione dei problemi.

Per i dati relativi alla popolazione carceraria, complessiva o suddivisa per le singole Regioni di detenzione, presente in Italia al 31 dicembre 2018, si rinvia agli allegati dal 9 al 26, mentre la situazione della Casa circondariale di Brissogne nello stesso periodo di riferimento è illustrata nelle tabelle dalla 1 alla 14, di seguito riportate, realizzate in base ai dati forniti dalla Direzione della Casa circondariale di Brissogne, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dalla Direzione Esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Ministero della Giustizia, dalle Strutture regionali Sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario, Sovrintendenza agli Studi e Politiche per l'impiego, interpellati in tal senso, nonché ai dati pubblicati sul sito ufficiale del Ministero menzionato.

In allegato, altresì, il documento relativo a *Carcere e probation* (Allegato 7).

TABELLA 1 – Detenuti presenti e capienza anno 2018⁵.

Mese di riferimento	N. Istituti	Capienza regolamentare ⁶	Detenuti presenti		di cui stranieri	Detenuti presenti in semilibertà ⁷	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
31.01.2018	1	181	188	0	103	2	0
28.02.2018	1	181	176	0	98	1	0
31.03.2018	1	181	201	0	112	1	0
30.04.2018	1	181	202	0	120	1	0
31.05.2018	1	181	215	0	134	1	0
30.06.2018	1	181	226	0	144	1	0
31.07.2018	1	181	228	0	147	1	0
31.08.2017	1	181	229	0	147	1	0
30.09.2017	1	181	223	0	144	1	0
31.10.2017	1	181	223	0	148	1	0
30.11.2018	1	181	223	0	150	1	0
31.12.2018	1	181	221	0	153	0	0

⁵ Dati tratti mensilmente dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

⁶ I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 m² per singolo detenuto + 5 m² per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 m² + 4 stabiliti dal C.P.T. + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

⁷ I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

TABELLA 2 – Detenuti presenti e capienza al 31 dicembre
Anni 2012-2018⁸.

Anno di riferimento	N. Istituti	Capienza regolamentare	Detenuti presenti		di cui stranieri	Detenuti presenti in semilibertà ⁹	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
2012	1	181	281	0	203	1	0
2013	1	181	200	0	136	2	1
2014	1	180 ¹⁰	134	0	84	1	0
2015	1	181 ¹¹	171	0	104	0	0
2016	1	181	145	0	101	1	0
2017	1	181	196	0	117	2	0
2018	1	181	221	0	153	0	0

⁸ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

⁹ I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

¹⁰ Ad aprile 2014 la capienza regolamentare è variata per effetto della diminuzione di un posto letto.

¹¹ A giugno 2015 la capienza regolamentare è variata per effetto del ripristino di un posto letto.

TABELLA 3 – Dati generali relativi ai ristretti.

Ristretti per tipologia	N°
Presenti	221
di cui:	
Stranieri	153
Italiani	68
di cui:	
Nati in Valle d'Aosta	13
Residenti in Valle d'Aosta	33
In attesa di primo giudizio	10
Totale condannati non definitivi	48
di cui:	
Appellanti	21
Ricorrenti	27
Misto ¹²	0
Condannati definitivi	163
Ristretti tossicodipendenti	18
Ristretti nella sezione collaboratori di giustizia sottoposti a programmi di protezione	22

¹² Nella categoria "misto" confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

TABELLA 4 – Detenuti presenti per posizione giuridica¹³.

Detenuti	Attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati ⁽¹⁴⁾	Da impostare ¹⁵	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misto ⁽¹⁶⁾	Totale condannati non definitivi				
Anno 2012									
Italiani	4	1	4	1	10	68	0	0	78
Stranieri	9	5	27	2	43	160	0	0	203
Totale	10	2	31	3	53	228	0	0	281
Anno 2013									
Italiani	6	0	2	2	4	54	0	0	64
Stranieri	4	2	12	0	14	118	0	0	136
Totale	10	2	14	2	18	172	0	0	200
Anno 2014									
Italiani	1	2	1	1	4	45	0	0	50
Stranieri	6	4	3	0	7	71	0	0	84
Totale	7	6	4	1	11	116	0	0	134
Anno 2015									
Italiani	4	1	2	1	4	59	0	0	67
Stranieri	3	5	10	1	16	85	0	0	104
Totale	7	6	12	2	20	144	0	0	171

¹³ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

¹⁴ Dal 2016, i dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica, prevedono per la categoria “internati” un'ulteriore suddivisione in “internati in ex O.P.G.” e “internati in case lavoro, colonie agricole, altro”. Essendo il valore complessivo relativo alla Casa circondariale di Brissogne pari a zero, non è stata evidenziata nel grafico *de quo* la menzionata suddivisione.

¹⁵ La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

¹⁶ Nella categoria “misto” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

Detenuti	Attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati ⁽¹⁷⁾	Da impostare ¹⁸	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misto ⁽¹⁹⁾	Totale condannati non definitivi				
Anno 2016									
Italiani	2	0	2	0	2	40	0	0	44
Stranieri	3	3	7	1	11	87	0	0	101
Totale	5	3	9	1	13	127	0	0	145
Anno 2017									
Italiani	8	2	3	1	6	65	0	0	79
Stranieri	1	7	12	2	21	95	0	0	117
Totale	9	9	15	3	27	160	0	0	196
Anno 2018									
Italiani	5	7	4	0	9	52	0	0	68
Stranieri	5	14	23	0	39	111	0	0	153
Totale	10	21	27	0	48	163	0	0	221

¹⁷ Dal 2016, i dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica, prevedono per la categoria “internati” un’ulteriore suddivisione in “internati in ex O.P.G.” e “internati in case lavoro, colonie agricole, altro”. Essendo il valore complessivo relativo alla Casa circondariale di Brissogne pari a zero, non è stata evidenziata nel grafico *de quo* la menzionata suddivisione.

¹⁸ La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell’archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

¹⁹ Nella categoria “misto” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

TABELLA 5 – Detenuti per classi di età²⁰.

Detenuti	da 18 a 20 anni	da 21 a 24 anni	da 25 a 29 anni	da 30 a 34 anni	da 35 a 39 anni	da 40 a 44 anni	da 45 a 49 anni	da 50 a 59 anni	da 60 a 69 anni	70 e oltre	Non rilevato	Totale
Anno 2012												
Italiani	/	1	5	8	16	10	14	19	5	/	/	78
Stranieri	11	45	47	27	38	16	11	8	/	/	/	203
Totale	11	46	52	35	54	26	25	27	5	/	/	281
Anno 2013												
Italiani	/	4	6	9	10	12	9	12	2	/	/	64
Stranieri	3	27	42	26	20	11	5	2	/	/	/	136
Totale	3	31	48	35	30	23	14	14	2	/	/	200
Anno 2014												
Italiani	/	3	5	6	8	6	11	12	2	/	/	64
Stranieri	2	14	22	16	11	9	6	3	/	/	1	84
Totale	2	17	27	22	19	15	17	11	3	/	1	134
Anno 2015												
Italiani	0	4	7	5	13	6	8	17	5	2	/	67
Stranieri	6	16	18	20	19	14	5	3	/	2	1	104
Totale	6	20	25	25	32	20	13	20	5	4	1	171
Anno 2016												
Italiani	/	2	2	7	10	4	6	10	2	1	/	44
Stranieri	5	17	14	21	16	10	8	8	1	1	/	101
Totale	5	19	16	28	26	14	14	18	3	2	/	145

²⁰ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

Detenuti	da 18 a 20 anni	da 21 a 24 anni	da 25 a 29 anni	da 30 a 34 anni	da 35 a 39 anni	da 40 a 44 anni	da 45 a 49 anni	da 50 a 59 anni	da 60 a 69 anni	70 e oltre	Non rilevato	Totale
Anno 2017												
Italiani	0	2	7	7	16	9	11	20	7	0	0	79
Stranieri	7	11	22	23	26	13	7	8	0	0	0	117
Totale	7	13	29	30	42	22	18	28	7	0	0	196
Anno 2018												
Italiani	1	1	2	10	11	7	14	18	0	0	0	68
Stranieri	4	18	41	34	24	14	10	8	0	0	0	153
Totale	5	19	43	44	35	21	24	26	4	0	0	221

TABELLA 6 – Detenuti condannati per pena inflitta²¹.

Anni di detenzione	da 0 a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	da 3 a 5 anni	da 5 a 10 anni	da 10 a 20 anni	oltre 20 anni	ergastolo	Totale
Anno 2012									
N° detenuti	39	42	39	52	39	10	4	3	228
Anno 2013									
N° detenuti	17	33	31	44	28	10	5	4	172
Anno 2014									
N° detenuti	14	25	14	25	19	7	7	5	116
Anno 2015									
N° detenuti	22	25	21	29	22	12	4	9	144
Anno 2016									
N° detenuti	12	28	25	22	24	9	3	4	127
Anno 2017									
N° detenuti	32	33	25	29	25	7	4	5	160
Anno 2018									
N° detenuti	33	40	25	19	23	12	7	3	163

²¹ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

TABELLA 7 – Detenuti per tipologia di reato^{22, 23}.

Tipologia di reato	Totale
Associazione di stampo mafioso (416 bis)	14
Legge droga	61
Legge armi	28
Ordine pubblico	5
Contro il patrimonio	137
Prostituzione	3
Contro la pubblica Amministrazione	36
Incolunità pubblica	4
Fede pubblica	14
Contro la famiglia	3
Contro la persona	68
Contro l'Amministrazione della giustizia	17
Economia pubblica	1
Contravvenzioni	9
Legge stranieri	9
Contro il sentimento e la pietà dei defunti	1
Altri reati	8

²² Dati trasmessi dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Segreteria generale – Sezione statistica.

²³ La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti con quella tipologia di reato. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse, egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

TABELLA 8 – Ingressi in carcere dalla libertà²⁴.

Cittadini	Donne	Uomini	Totale
Anno 2012			
Italiani e stranieri	/	65	65
Stranieri	/	24	24
Anno 2013			
Italiani e stranieri	1	82	83
Stranieri	/	32	32
Anno 2014			
Italiani e stranieri	5	58	63
Stranieri	3	35	38
Anno 2015			
Italiani e stranieri	/	54	54
Stranieri	/	25	25
Anno 2016			
Italiani e stranieri	2	73	75
Stranieri	/	40	40
Anno 2017			
Italiani e stranieri	/	82	82
Stranieri	/	36	36
Anno 2018			
Italiani e stranieri	70	2	72
Stranieri	39	2	41

²⁴ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

TABELLA 9 – Misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e altre misure²⁵.

Tipologia	N°
Libertà vigilate	
Libertà vigilata	11
Totale	11
Sanzioni sostitutive	
Semidetenzione	//
Libertà controllata	//
Totale	//
Altre misure	
Lavoro di pubblica utilità	5
Sospensione condizionale della pena	//
Lavoro all'esterno	2
Assistenza all'esterno dei figli minori	//
Totale	7

3. Il personale.

In primo luogo, è da sottolineare il persistere dell'assenza di un Direttore titolare. Assenza che viene colmata attraverso dirigenti "in missione", cioè titolari di altri Istituti. Si tratta di una carenza grave, sia per i ristretti e per il personale, cui manca il punto di riferimento, sia per lo stesso Garante, che incontra ovvie difficoltà ad interfacciarsi in ordine ai problemi da risolvere.

Il Garante, come si ricorda, aveva già in passato rappresentato il problema *in primis* al Ministro della Giustizia nel corso di un incontro tenutosi a Roma in data 19 gennaio 2016, ha poi più volte sollevato la questione nel corso dell'anno 2017 con l'auspicio che, attraverso la prevista riorganizzazione dell'Amministrazione penitenziaria, venga ripristinato un Direttore titolare, in particolare in una nota formale indirizzata al Collegio del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e al nuovo al nuovo Provveditore del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, in data 15 giugno 2017, durante l'incontro congiunto a cui ha partecipato, su invito del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, con il Direttore dell'Istituto penitenziario valdostano unitamente ai rappresentanti del

²⁵ Dati trasmessi dalla Direzione Esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Ministero della Giustizia.

Provveditorato regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, del 29 agosto 2017 e infine nel corso di un incontro cui ha partecipato con altri Garanti con il Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (D.A.P.), in data 10 ottobre 2017.

Anche nell'esercizio in esame, il Garante valdostano ha, in più occasioni, posto l'accento sulle problematiche connesse all'assenza di un Direttore titolare presso la Casa circondariale di Brissogne.

L'organico di Polizia penitenziaria è pari a 134 unità di cui 14 donne e 120 uomini. Sono presenti: sino al mese di settembre vi è stata la presenza di un Commissario fisso dopodiché ve ne è uno "in missione", cioè titolare in altri Istituti, 1 Sostituto Commissario Coordinatore, 9 Ispettori, 9 Sovrintendenti, 63 Assistenti e 51 Agenti.

Sono inoltre presenti 3 Educatori; dal 1° novembre 2018 a fine anno, per altro, sono presenti unicamente 2 Educatori.

Merita approfondimento l'organico degli Assistenti sociali, 2 di cui una con contratto a tempo pieno e una con contratto a tempo parziale.

Anche questa, continua ad essere un'area di criticità forte, in quanto il ruolo dell'Assistente sociale è da ritenersi centrale per fornire idoneo supporto ai detenuti.

Un Cappellano assicura il sostegno religioso. Sono presenti, altresì, altri due ministri di culto uno della Chiesa evangelica e l'altro dei Testimoni di Geova.

TABELLA 10 – Personale di Polizia penitenziaria.

Tipologia	N°
Organico assegnato	134
di cui:	
donne	14
uomini	120
di cui:	
Commissari	0 ²⁶
Sostituto Commissario Coordinatore	1
Ispettori	9
Sovrintendenti	9
Assistenti	63
Agenti	51

TABELLA 11 – Altri soggetti operanti nella Casa circondariale.

Tipologia	N°
Educatori	2 ²⁷
Assistenti sociali	2 ²⁸
Cappellano	1

²⁶ È stato presente un Commissario fisso sino al mese di settembre 2018, dopodichè vi è un Commissario “*in missione*”, cioè titolare in altri Istituti.

²⁷ Tre Educatori. Dal 1° novembre al 31 dicembre 2018 sono presenti due Educatori.

²⁸ Due Assistenti sociali di cui una con contratto a tempo pieno e una con contratto a tempo parziale.

4. Le misure alternative alla detenzione.

Nell'arco dell'anno 2018, sono state attivate misure alternative alla detenzione, come in dettaglio illustrate alla tabella 12, prese in carico dall'Ufficio Esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) di Novara.

È appena il caso di ricordare una volta ancora, in quanto il dato è ben noto a tutti coloro che operano in campo penitenziario, che le misure alternative alla detenzione, in primo luogo la possibilità di esercitare un'attività lavorativa, abbattano il tasso di recidiva di circa quattro volte.

Come si diceva *supra*, le normative “*svuota carceri*”, che hanno ridotto per alcuni anni sensibilmente l'affollamento, hanno valorizzato il ricorso alle misure alternative, che sono state conseguentemente implementate. Purtroppo, però, non è stato conseguentemente rinforzato l'organico dell'Ufficio Esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) di Novara, che continua a versare in condizioni di criticità.

TABELLA 12 – Misure alternative, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e altre misure²⁹.

Tipologia	In corso al 1/1/2018	Pervenute nel periodo	Eseguite nel periodo	In corso al 31/12/2018
Affidamento in prova				
Condannati dallo stato di libertà	10	11	21	9
Condannati dallo stato di detenzione ³⁰	2	0	2	2
Condannati in misura provvisoria	1	0	1	//
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà	1	//	1	//
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione ³¹	0	0	//	//
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria	//	0	//	//
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	//	1	1	//
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione ³²	1	//	1	//
Totale	15	12	27	11
Semilibertà				
Condannati dallo stato di libertà	//	//	//	//
Condannati dallo stato di detenzione ³³	1	0	1	1
Totale	1	0	1	1
Detenzione domiciliare				
Condannati dallo stato di libertà	4	8	12	5
Condannati dallo stato di detenzione ³⁴	4	8	12	7
Condannati in misura provvisoria	2	8	10	7
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	//	//	//	//
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione ³⁵	1	//	1	1
Condannati madri/padri dallo stato di libertà	//	//	//	//
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione ³⁶	//	//	//	//
Totale	11	24	35	20

²⁹ Dati trasmessi dal Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia minorile e di comunità – Direzione generale dell'Esecuzione penale esterna – Ufficio I.

³⁰ “dallo stato di detenzione”, ossia provenienti dagli Istituti penitenziari, dagli arresti domiciliari (articolo 656, comma 10 del Codice di procedura penale) o dalla detenzione domiciliare.

³¹ *Idem.*

³² *Idem.*

³³ *Idem.*

³⁴ *Idem.*

³⁵ *Idem.*

³⁶ *Idem.*

TABELLA 13 – Detenuti domiciliari ex legge 199/2010 in carico agli Uffici di Esecuzione penale esterna³⁷.

Periodo: 16 dicembre 2010 – 31 dicembre 2018	
Detenzione domiciliare	N°
Anno 2012	
Condannati dallo stato di detenzione ³⁸	10
Condannati dallo stato di libertà	17
Anno 2013	
Condannati dallo stato di detenzione ³⁹	15
Condannati dallo stato di libertà	24
Anno 2014	
Condannati dallo stato di detenzione ⁴⁰	22
Condannati dallo stato di libertà	24
Anno 2015	
Condannati dallo stato di detenzione ⁴¹	20
Condannati dallo stato di libertà	25
Anno 2016	
Condannati dallo stato di detenzione ⁴²	27
Condannati dallo stato di libertà	25
Anno 2017	
Condannati dallo stato di detenzione ⁴³	29
Condannati dallo stato di libertà	25
Anno 2018	
Condannati dallo stato di detenzione ⁴⁴	34
Condannati dallo stato di libertà	25

³⁷ Dati trasmessi dalla Direzione Esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Ministero della Giustizia.

³⁸ “dallo stato di detenzione”, ossia provenienti dagli Istituti penitenziari e/o dagli arresti domiciliari.

³⁹ *Idem.*

⁴⁰ *Idem.*

⁴¹ *Idem.*

⁴² *Idem.*

⁴³ *Idem.*

⁴⁴ *Idem.*

5. La situazione sanitaria.

Dopo un inopinato ritardo, il previsto trasferimento delle competenze in materia di medicina e sanità penitenziaria in capo alla Regione, avvenuto con il decreto del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie del 14 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 dicembre 2014, n. 283, ha formalmente avuto luogo il 1° gennaio 2015.

Il Governo centrale, infatti, aveva rinunciato al ricorso presentato avverso la legge regionale 10 maggio 2011, n. 11, per cui la Corte costituzionale, con ordinanza n. 266 del 19 novembre 2012, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio.

La definizione giuridica della questione lasciava insoluto il nodo del trasferimento delle risorse finanziarie.

Con il decreto menzionato, sono state individuate tali risorse da assegnare alla Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio delle nuove funzioni trasferite in materia di sanità penitenziaria di cui l'articolo 5 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 271.

Tali risorse finanziarie, trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, sono state attribuite alla nostra Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in sede di ripartizione della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale per la sanità penitenziaria, sulla base dei criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Dal 5 gennaio 2015 è operativa anche una convenzione sottoscritta tra Ministero della Giustizia e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per l'utilizzo dei locali destinati allo svolgimento delle attività sanitarie all'interno della struttura carceraria, concessi all'Azienda sanitaria valdostana in comodato d'uso e a titolo gratuito.

Come era già emerso nelle varie riunioni semestrali dell'Osservatorio per la verifica dell'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta, nell'anno 2015 l'Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche sociali, l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e il Provveditorato regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta hanno steso e condiviso un nuovo quadro normativo finalizzato a garantire un presidio sanitario nell'Istituto penitenziario, presidio tuttavia condizionato dalle risorse finanziarie che vengono riconosciute alla Regione dallo Stato, ma che sembra comunque essere in linea con quanto applicato nell'ambito più generale del sistema sanitario valdostano di emergenza/urgenza, come evidenziato dall'Assessore regionale competente.

Successivamente, con delibera della Giunta regionale n. 1850 del 10 dicembre 2015, sono state approvate le direttive all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta in materia di sanità penitenziaria e attribuite le relative risorse finanziarie, trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto ministeriale 14 ottobre 2014.

Ha quindi preso avvio la gestione dell'assistenza sanitaria presso la Casa circondariale di Brissogne da parte dell'Azienda sanitaria valdostana sulla base di standard – tra cui l'esternalizzazione dei servizi medici e infermieristici – studiati e condivisi dall'Assessorato regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali, dal Provveditorato regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Dal 1° dicembre 2016, il servizio di sanità penitenziaria è stato esternalizzato con affidamento, per un periodo di 36 mesi più eventuali 36 mesi di rinnovo, all'impresa Cooperativa sociale *Nuova SAIR Onlus* di Roma, che assicura la presenza di 1 Medico, con orario diurno dalle ore 8 alle ore 19 nei giorni feriali e in quelli festivi dalle ore 8 alle ore 14, di 7 Infermieri, a turnazione 24 ore su 24.

TABELLA 14 – Servizio di sanità penitenziaria.

Tipologia	N°
Coordinatore infermieristico	0
Medico	1
Infermieri	7

6. Il volontariato.

Merita attenzione il lavoro, proficuo e generoso, svolto dall'*Associazione Valdostana Volontariato Carcerario onlus* (A.V.V.C.), operante all'interno del Carcere con Assistenti volontari, che svolgono la loro attività con interventi di sostegno morale, economico, di gestione degli indumenti e di generi di igiene di prima necessità, di gestione del servizio di biblioteca e di pratiche di segretariato sociale a favore dei detenuti che ne fanno richiesta.

L'Associazione ha anche organizzato nel tempo momenti di intrattenimento culturale e di svago, di rilevanza significativa per la vita dei ristretti fra i quali i laboratori di scrittura, di lettura, di apicoltura, di scultura su legno e di coltivazione dello zafferano.

Grazie alla collaborazione di membri dell'Associazione di volontariato e di detenuti che collaborano nel e col Comitato di redazione all'interno della Casa circondariale di Brissogne, ogni tre mesi viene proposto all'interno *Corriere della Valle* l'insero "*Pagine speciali*". Tale inserto permette di fare conoscere ai lettori del settimanale valdostano le storie e i pensieri nonché apprezzare le poesie e gli scritti dei ristretti.

Il Garante non ha mai mancato di rimarcare l'importanza del volontariato, soprattutto in tempi di scarse risorse pubbliche.

7. L'istruzione.

In base al Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 23 maggio 2016, riguardo all'istruzione degli adulti per effetto delle esigenze espresse in sede di Commissione didattica dal Direttore e dall'Educatore in servizio nella Casa circondariale di Brissogne, e grazie alla quarta risorsa aggiuntiva ottenuta di fatto in organico, sono stati organizzati anche per l'anno scolastico in esame degli interventi modulari di alfabetizzazione linguistica destinati ai detenuti stranieri interessati all'apprendimento della lingua italiana.

Le lezioni si sono svolte il lunedì e il giovedì.

Ai corsi hanno avuto accesso analfabeti totali, principianti e soggetti con livelli di competenza linguistica più alti, riconducibili ai livelli A1 e /o A2.

I detenuti sono stati suddivisi – dopo un test iniziale – in due classi, una per i livelli più bassi, analfabeti e principianti, mentre l'altra per i livelli più alti.

Relativamente agli iscritti, la frequenza, per la tipicità della situazione, è molto variabile principalmente a seguito di nuovi ingressi, scarcerazioni, trasferimenti, lavori mensili in cui vengono occupate le persone detenute.

Le presenze ai corsi sono state mediamente tra 24 e 17 persone a fronte di circa quaranta iscritti che si sono avvicendati.

I due docenti offrono attività di italiano, lingua 2, come previsto dal *Quadro Comune Europeo di Riferimento per Lingue* (Q.C.E.R.), oltre all'organizzazione delle attività per analfabeti.

Vista la particolarità dell'utenza si è pertanto teso ad assecondare anche le richieste degli utenti inerenti tematiche di attualità verso le quali sono molto sensibili anche con riferimenti storico geografici. Per lo svolgimento di tali attività, sono stati utilizzati strumenti video e audio nonché giornali e riviste. Le lezioni su tematiche di attualità, oltre all'uso della lingua parlata, hanno permesso anche dei momenti comuni di riflessione.

Il continuo avvicendamento dei corsisti, per i motivi sopra esposti, costituisce una criticità, che tuttavia, grazie all'esperienza pluriennale dei docenti, ha permesso di organizzare e gestire la situazione molto "fluttuante" con metodologie flessibili, adeguate e funzionali al contesto e non si sono rilevati problemi di gestione dei gruppi classe.

Una difficoltà rilevata è la scarsità del materiale di facile consumo che a volte si è rivelato mancante o insufficiente.

La collaborazione con il personale della Casa circondariale e con l'addetto alla sorveglianza, presente durante i corsi, è sempre stata molto buona e non vi sono stati problemi di alcun genere.

8. Lavoro e formazione.

Presso la Casa circondariale restano attive le due attività sorte a seguito di percorsi formativi e di avvio di attività di impresa finanziate con il Fondo sociale europeo (F.S.E.). Si tratta di due attività di lavorazione interna: il panificio “*Brutti e buoni*”, gestito dalla Cooperativa sociale *EnAIP Vallée d’Aoste*, e la lavanderia gestita dalla Cooperativa sociale *Mont Fallère*.

Per quanto attiene la prima attività di lavorazione, ossia il panificio “*Brutti e buoni*”, gestito dalla Cooperativa sociale *EnAIP Vallée d’Aoste* all’interno della Casa circondariale stessa, ha continuato regolarmente la sua attività per tutto l’anno 2018.

Al suo interno vi hanno operato: 1 dipendente della Cooperativa “esterno” che coordina il lavoro, e si occupa delle consegne e cura i rapporti con clienti e i fornitori; 2 detenuti da gennaio a dicembre più 1 detenuto da gennaio a giugno, quando è stato rimpatriato.

Al fine di formare un possibile sostituto di quest’ultimo lavoratore sono stati attivati un tirocinio di un detenuto nei mesi di ottobre e novembre, quando è stato rimpatriato, e un secondo tirocinio di un detenuto nei mesi di novembre e dicembre, in sostituzione del precedente tirocinante.

Per quanto riguarda la lavanderia interna alla Casa circondariale, gestita dalla Cooperativa sociale *Mont Fallère*, è da rilevare che l’attività è proseguita regolarmente nel corso dell’esercizio in esame.

La Cooperativa ha scelto di coniugare e completare l’attività interna all’Istituto carcerario con altre attività produttive esterne. Ad oggi il fatturato dell’attività interna incide al 60% sul fatturato del settore lavanderia che ammonta a circa 157.000 euro.

In particolare, dopo aver gestito la lavanderia della Casa di Riposo J.-B. Festaz, la Cooperativa si trova ora impegnata nella gestione dello stesso servizio presso il Refuge Père Laurent.

Nel corso del 2018, la Cooperativa ha iniziato l’anno con un solo detenuto in forza, detenuto che è stato scarcerato a giugno; a luglio ha quindi provveduto a 3 nuove assunzioni ma di questi tre ristretti, uno è stato scarcerato a novembre.

Nel corso dell’anno in esame, la lavanderia ha ospitato 6 tirocini (2 dei quali finanziati dalla Cooperativa e 4 nell’ambito del corso *Esploro* di cui si parlerà in appresso) 4 dei quali sono stati trasformati in assunzioni mentre attualmente uno risulta in essere.

Il quadro complessivo degli occupati è il seguente: 1 gestionale per 8 ore settimanali; 1 amministrativo per 14 ore settimanali; 3 lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato di cui 2 a tempo pieno e 1 a tempo parziale; 2 detenuti a tempo parziale presso la lavanderia interna alla Casa circondariale (oltre ad un tirocinante); 1 persona invalida in Borsa Lavoro.

Nel corso del 2018, presso la Casa circondariale, sono state attivati tre corsi di formazione, co-finanziati dal Fondo sociale europeo (F.S.E.) di cui si dà ora sommariamente conto.

Il *Corso per addetti alle aree verdi, piccole manutenzioni e pulizie*, della durata di 400 ore (160 ore di attività teorica e 240 di attività pratica) si è svolto nel periodo compreso tra novembre 2017 e luglio 2018, offrendo a 8 detenuti della Casa circondariale di Brissogne un'opportunità di orientamento e formazione professionale. Va precisato che per i continui e improvvisi trasferimenti di detenuti dall'Istituto di Brissogne verso altri Istituti, ci sono stati dei partecipanti ritirati e altri che sono stati inseriti successivamente.

Sviluppato in più moduli, tecnici e pratici, il corso ha dettagliato, fra l'altro, l'attività professionale dell'addetto alla manutenzione del verde, delle piccole manutenzioni e pulizie; le competenze comunicativo-relazionali; la preparazione del terreno e l'impianto di specie vegetali; l'allestimento di un manto erboso; la conoscenza e l'utilizzo corretto di attrezzature e materiali edili e l'operare nel rispetto dell'ambiente, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Il modulo pratico che si è svolto negli spazi interni ed esterni dell'Istituto penitenziario, è stato distribuito fra piccole manutenzioni edili, manutenzione del verde e pulizie. Gli spazi nei quali si sono svolte le ore dedicate al modulo pratico sono stati individuati tra gli spazi utilizzati da tutti i detenuti e dai familiari di questi ultimi: la sala polivalente, la cappella, i corridoi, il campo sportivo, la sala colloqui nonché lo spazio di gioco dei bambini dei detenuti.

I partecipanti al corso *Nuove Prospettive*, durante le ore del modulo pratico, grazie all'aiuto dei docenti, esperti di percorsi di riavvicinamento al lavoro per persone in situazione di svantaggio, hanno dimostrato grande impegno e attenzione nello svolgere delle attività, volte all'acquisizione di competenze professionali, ma comunque realizzate all'interno dell'Istituto. I risultati raggiunti sono stati ottimi, sia in termini di risultati delle attività del modulo pratico, sia in termini di rielaborazione del percorso detentivo.

Il corso *Esploro (le mie competenze e il mondo del lavoro)*, della durata di 420 ore (100 ore di attività teorica e 320 di stage presso le due aziende operanti all'interno dell'Istituto) si è svolto nel periodo compreso tra dicembre 2017 e luglio 2018 e ha coinvolto 6 allievi.

Obiettivi dell'attività: aumentare la consapevolezza di sé, delle proprie caratteristiche e della relativa condizione, rinforzare le loro competenze trasversali, scoprire le proprie competenze e attitudini personali e professionali, acquisire capacità di elaborazione e di mettere a fuoco le proprie competenze, costruire un progetto professionale.

I colloqui individuali, della durata indicativa di un'ora ciascuno, sono stati svolti secondo una distribuzione temporale che ha accompagnato il percorso degli allievi. Va tenuto in considerazione che i colloqui di orientamento si sono intersecati con l'aula e con l'attività di

tirocinio. Oltre all'attività citata è stata svolta della formazione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché formazione tecnica specifica legata ai settori di intervento.

Il corso *Partecipo alla vita comunitaria*, della durata di 100 ore, si è rivolto a 8 detenuti e si è svolto nel periodo compreso tra novembre 2017 e marzo 2018. L'iniziativa non ha riguardato prettamente la formazione professionale quanto piuttosto lo sviluppo di abilità sociali accompagnate da un'azione di rielaborazione emotivo/esperienziale della condizione di detenzione.

Il progetto ha privilegiato metodi formativi attivi e partecipativi e ha riguardato la formazione orientativa di gruppo, l'orientamento individuale nonché un sostegno linguistico e un potenziamento cognitivo. Attraverso i colloqui individuali si è puntato a ricostruire il percorso lavorativo degli allievi, evidenziandone anche gli insuccessi, provando a fare sintesi e ad offrire loro una diversa modalità di punteggiare gli eventi.

Al di là delle forme contenutistiche, il progetto ha inteso agire sulla rimotivazione delle persone. L'idea è che una qualunque forma di riattivazione, anche in un settore non lavorativo, possa ridare fiducia e rimettere in moto gli allievi anche rispetto al lavoro.

Anche questa iniziativa è stata fortemente connotata dal *turn over* degli allievi: il corso destinato ad otto allievi ha visto il coinvolgimento di 11 soggetti (tra titolari e riserve) e solo 6 sono gli allievi che hanno portato a termine l'iniziativa.

L'ATTIVITÀ DI TUTELA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

1. La metodologia adottata.

I criteri metodologici che seguono sono finalizzati al contemperamento di varie esigenze: l'immediatezza, l'informalità degli interventi e il contatto diretto con i detenuti o familiari o rappresentanti e la trasparenza della funzione mediante l'esplicitazione scritta dell'attività svolta e degli esiti della medesima.

Anche per facilitare la lettura di quanti sono interessati agli aspetti di metodo, se ne riportano i contenuti.

A – Generalità.

Le articolazioni procedurali attraverso cui si esplica un intervento del Garante possono essere concettualmente separate, pur con qualche approssimazione e semplificazione, in tre fasi, di cui soltanto la prima ha carattere necessario: quella dell'iniziativa da parte dei detenuti o familiari o rappresentanti; quella dell'istruttoria; quella della conclusione.

B – La fase dell'iniziativa.

Le richieste possono essere presentate dai detenuti o familiari o rappresentanti con libertà di forme: contatto personale, lettera, fax, messaggio di posta elettronica e posta elettronica certificata.

Considerato che spesso la complessità delle questioni o la difficoltà di inquadrarle in termini tecnico-giuridici non ne agevola l'esposizione, o comunque in caso di ristretti, solitamente il Garante si reca presso la Casa circondariale di Brissogne, secondo le modalità stabilite nel Protocollo d'intesa (Allegato 7). La modalità privilegiata consiste nel contatto personale dell'utente, che deve poter contare sulla presenza, anche fisica, del Garante e dei suoi collaboratori, che possono in questo modo valutare con maggior precisione i fatti che hanno originato il problema.

In determinati casi l'intervento del Garante può esaurirsi già in questa fase: ciò avviene allorché il detenuto abbisogna soltanto dei chiarimenti tecnico-giuridici necessari per la comprensione della portata di un problema che ha incontrato, in esito ai quali si convince che l'attività amministrativa si è dispiegata correttamente, oppure

intende percorrere altra via risultata più confacente alla soluzione del problema.

Non sempre il primo colloquio è sufficiente, rendendosi talora necessari approfondimenti che, in relazione alla complessità del caso, non possono essere svolti nell'immediato.

Separata considerazione merita il tema degli interventi che non rientrano nella stretta competenza istituzionale del Garante.

Vi rientrano, in primo luogo, i casi in cui il detenuto o familiare o rappresentante si rivolge all'Ufficio per esporre un problema che ha incontrato nei rapporti con una Amministrazione diversa da quelle formalmente assoggettate alla sua competenza. Laddove non sia possibile inoltrare la pratica al Garante competente, è buona consuetudine, in assenza di una copertura generalizzata del servizio sul territorio nazionale, assicurare un sostegno al detenuto cercando di comunicare con la Casa circondariale per facilitare la soluzione della questione prospettata.

Diverso trattamento va riservato alle questioni che investono esclusivamente rapporti tra privati, riguardo ai quali l'intervento dell'Ufficio – non riguardando le Amministrazioni pubbliche – non trova giustificazione oggettiva e risponde soltanto all'opportunità di non tradire le aspettative del detenuto che ha chiesto ascolto e supporto: in questo caso non possono essere fornite che indicazioni di massima, indirizzando il detenuto o familiare o rappresentante verso gli organismi cui rivolgersi. Di qui l'importanza di promuovere un'adeguata conoscenza dell'Istituto e del suo raggio d'azione.

Le richieste rivolte al Garante sono in ogni caso annotate con l'attribuzione di un numero progressivo, corrispondente all'ordine di istanza del soggetto che le ha presentate.

C – La fase istruttoria.

Allorché l'intervento non può esaurirsi nella prima fase, rendendosi necessari approfondimenti o azioni dell'Ufficio nei confronti di soggetti terzi, viene avviata l'istruttoria – che può essere condotta avvalendosi, a seconda delle peculiarità del caso concreto, dei mezzi previsti dalla normativa (richiesta, verbale o scritta, di notizie; consultazione ed estrazione di copia di atti e documenti; acquisizione di informazioni; convocazione del responsabile del procedimento; accesso agli uffici per accertamenti) – diretta a verificare la sussistenza delle omissioni, dei ritardi, delle irregolarità, procedurali o provvedimentali, oppure delle disfunzioni oggetto di reclamo.

Parallelamente viene aperto un fascicolo formale, numerato progressivamente.

Normalmente la fase istruttoria prende avvio con la richiesta di documentati chiarimenti all'Amministrazione interessata e si conclude allorché vengono fornite risposte esaurienti alle questioni esposte.

D – La fase conclusiva.

Al termine della fase istruttoria, così come nel caso in cui il quadro conoscitivo acquisito in precedenza rende superflua tale fase, vengono formulate, laddove il reclamo sia ritenuto fondato e non sia stato possibile mediare tra le diverse posizioni, osservazioni all'Amministrazione.

Dell'esito dell'intervento e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione deve essere informato il richiedente, possibilmente con una nota scritta, indirizzata anche alla prima, nella quale sono chiaramente contenute le conclusioni raggiunte, le ragioni poste a fondamento delle medesime e le raccomandazioni formulate all'Ente.

Un'informativa scritta viene resa anche a fronte di istanze presentate per iscritto che risultano manifestamente irricevibili, nel caso in cui il richiedente sia identificabile.

2. Il bilancio generale dell'attività.

Nel corso dell'esercizio 2018, l'Ufficio ha trattato 154 casi. Si tratta di casi strettamente connessi alla condizione di restrizione della libertà personale, quindi attinenti, sostanzialmente, al rapporto con il carcere.

Rispetto al contenuto della tabella 15, occorre puntualizzare che il dato relativo all'anno 2016 presenta un picco anomalo, dovuto alla presenza di alcune istanze collettive, che hanno rappresentato 242 casi. In realtà, il *trend* dei sette anni presi in considerazione, a far data dall'inizio della concreta operatività della figura, è in costante ascesa.

TABELLA 15 – Casi trattati e nuovi dal 2012 al 2018.

Anno	Numero casi trattati	Casi nuovi	Casi definiti nell'anno	Pratiche non concluse
2012	16	15	7	9
2013	72	63	70	2
2014	60	58	46	14
2015	91	77	79	12
2016	346	334	334	12
2017	138	126	131	7
2018	154	147	143	11

Gli affari sono distribuiti tra gli Enti o categorie di Enti di riferimento, come indicato nella tabella 16, illustrativa della prevalenza della Casa circondariale (73 casi), accompagnata dalla rilevante presenza delle Amministrazioni ed Enti fuori competenza (56 casi) – che in questo caso, sono per circa il 70% composte dall’Amministrazione della giustizia – verso alcuni dei quali il Garante può intervenire a titolo di collaborazione interistituzionale. In questo esercizio anche l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta compare con 12 unità relative a questioni attinenti i servizi sanitari, le Amministrazioni periferiche dello Stato e la Regione autonoma Valle d’Aosta rispettivamente con 5 e 3 unità. Cinque unità sono invece attribuite alle richieste improprie, ovvero quelle che hanno ad oggetto questioni tra privati, di cui l’Ufficio del Garante si trova comunque ad occuparsi pur non avendo possibilità di intervento.

**TABELLA 16 – Suddivisione dei casi per Ente o categoria di Enti
Anno 2018.**

Enti	Casi	%
1 – Casa circondariale di Brissogne	73	48%
2 – Regione autonoma Valle d’Aosta	3	2%
3 – Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta	12	8%
4 – Amministrazioni periferiche dello Stato	5	3%
5 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	56	36%
6 – <i>Questioni tra privati</i>	5	3%
Totale	154*	100%
* Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è identico a quello effettivo, in quanto alcuna istanza riguarda una pluralità di soggetti istituzionali.		

Quanto alla distribuzione dei casi per materia, emerge che le aree tematiche (Tabella 17) che più frequentemente determinano l’oggetto dell’istanza sono quelle afferenti le questioni attinenti l’*“organizzazione”* (54 casi pari al 35% contro i 61 casi del 2017 pari al 44%, i 252 casi del 2016 pari al 72%, i 45 casi del 2015 pari al 46% e i 25 casi del 2014 pari al 39%), seguite da quelle concernenti l’*“ordinamento”* (43 casi pari al 28% contro i 28 casi del 2017 pari al 21%, i 17 casi del 2016 pari al 5%, i 18 casi pari al 18% del 2015 e i 21 casi pari al

33% del 2014) e a parità di casi i “*diritti fondamentali*” (19 casi pari al 12% contro i 9 casi del 2017 pari al 7%, i 9 casi del 2016 pari al 3%, i 14 casi del 2015 pari al 14% e i 7 casi del 2014 pari all’11%) e il “*diritto alla salute*” (19 casi pari al 12% contro i 30 casi del 2017 pari al 22%, i 66 casi del 2016 pari al 19%, i 12 casi del 2015 pari al 12% e i 7 casi del 2014 pari all’11%).

L’area tematica “*organizzazione*” comprende materie trasversali quali le condizioni dell’Istituto e della detenzione, i rapporti con il personale dell’Istituto, il vitto, i colloqui e i trasferimenti.

L’area tematica “*ordinamento*” comprende i rapporti istituzionali e, trattata anche a livello di collaborazione interistituzionale, la giurisdizione.

TABELLA 17 – Suddivisione dei casi per area tematica.

Aree tematiche	Casi	%
1 – Diritto all’affettività	5	3%
2 – Diritto all’istruzione e alla formazione	1	1%
3 – Diritto alla salute	19	12%
4 – Diritto di difesa	0	0%
5 – Diritto di voto	0	0%
6 – Diritti fondamentali	19	12%
7 – Diritti specifici dei detenuti stranieri	0	0%
8 – Misure alternative alla detenzione	0	0%
9 – Ordinamento	43	28%
10 – Organizzazione	54	35%
11 – Politiche sociali	4	3%
12 – Previdenza sociale	4	3%
13 – <i>Questioni tra privati</i>	5	3%

N.B. Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è uguale a quello effettivo, in quanto in quest’esercizio alcuna istanza riguarda una pluralità di soggetti istituzionali.

Raccogliendo le istanze pervenute e approfondito il quadro d'insieme, si possono trarre le seguenti osservazioni.

Per l'elenco dei casi trattati, come si diceva si rinvia alle tabelle allegate (Allegati 28-33).

3. Quadro d'insieme.

Purtroppo, il quadro d'insieme della situazione del carcere valdostano non si discosta rispetto a quello dell'anno precedente.

3.1. L'Istituto.

Il carcere valdostano continua ad essere caratterizzato da un elevato *turn over* e da un'abbondante presenza di stranieri, tenendo altresì conto che i collaboratori di giustizia sono italiani.

La caratteristica principale dell'Istituto di Brissogne è l'assenza di una precisa identità, che si ripercuote anche sulle iniziative promosse in tema di lavoro, di formazione e ricreative.

La Casa circondariale riveste prevalentemente il ruolo di “*polmone*” quando si creano problemi di sovraffollamento negli Istituti limitrofi e, spesso, vengono trasferiti in Valle d'Aosta i detenuti maggiormente problematici.

Nel corso del 2018 si sono verificati alcuni episodi che il Garante ha definito conseguenze del disagio che a Brissogne vivono detenuti e operatori. In particolare, nel mese di agosto, un detenuto ha danneggiato la propria cella e gli è stato applicato un trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.).

L'assenza ormai pluriennale di un Direttore e di un Comandante titolari comporta un disorientamento tra gli Uffici, che restano privi della guida fondamentale per la riconduzione ad unità delle relative funzioni. E provoca sconcerto tra i ristretti, che non trovano il loro naturale riferimento e che spesso si rivolgono direttamente al Garante che, tuttavia, ha un ruolo di terzietà e non può certo vicariare la direzione. Senza dimenticare che, in un contesto simile, il Garante vive quotidianamente grandi difficoltà nel dare risposte alle istanze dei detenuti, in mancanza del Direttore, suo naturale e indispensabile interfaccia.

Nell'anno in esame, il reperimento delle informazioni necessarie al fine di conferire tutela ai detenuti si è fatto viepiù complicato, in quanto la prefata assenza dei vertici sta compromettendo lo stesso coordinamento tra gli Uffici settoriali.

Si ricorda che il Garante, già nel mese di giugno 2017, aveva inoltrato, dopo segnalazioni per le vie brevi, al Provveditorato regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e al Garante nazionale dei detenuti una nota in merito alle criticità strutturali sopra esposte, ritenendo

indispensabile un'analisi attenta, al fine di prevenire eventuali episodi spiacevoli o gravi. Il che è purtroppo puntualmente avvenuto.

Nella nota, il Garante formulava, altresì, un auspicio, a suo parere realizzabile. In sintesi, sussisterebbero le condizioni per far rivivere il carcere valdostano come Istituto a custodia attenuata, facendone un fiore all'occhiello per l'intero sistema carcerario nazionale, sul presupposto di una popolazione detenuta omogenea, con prospettive di permanenza, in un contesto favorevole. Ma, anche in ordine a tale ipotesi, non v'è stato riscontro.

Da ultimo, ad inizio 2018 il Garante è venuto a conoscenza del fatto che ai detenuti e agli operatori del carcere venivano fornite giornalmente due bottiglie di acqua a testa, per motivi non meglio precisati.

Il Garante interveniva per le vie brevi e appurava che erano in corso accertamenti da parte di personale tecnico del Provveditorato regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta in ordine alla salubrità dell'acqua.

Il fabbisogno dell'Istituto, infatti, era coperto da un impianto facente capo ad un pozzetto esclusivo dell'Istituto medesimo, impianto che presentava problematiche di vetustà e probabilmente manutentive.

A metà dell'anno in esame, è stato realizzato l'allacciamento all'acquedotto del Comune di Brissogne. Tale allaccio ha al momento risolto la questione, ferma restando la criticità indotta dalla vetustà delle condotte interne.

Più in generale, la struttura, nata nel 1984, inizia, comprensibilmente, a dimostrare i suoi anni. Per altro, essendo una Casa circondariale, non è idonea neanche dal punto di vista fisico ad ospitare detenuti particolarmente problematici, che, invece, vi sono tradotti.

3.2. Il Personale.

Come si diceva, anche per l'anno 2018 la criticità maggiore riguarda l'assenza di un Direttore titolare. Assenza che viene colmata da Direttori "*in missione*" da altre carceri. Si tratta, all'evidenza, di una carenza grave, sia per i ristretti che per il personale, cui manca il punto di riferimento, sia per lo stesso Garante, che incontra ovvie difficoltà ad interfacciarsi in ordine ai problemi da risolvere. Si ritiene che la figura del Direttore non sia vicariabile nei fatti da altri operatori, non a livello personale ma sicuramente a livello sistemico, che hanno altra preparazione e altre funzioni.

Carente si appalesa anche il servizio di carattere sociale, che non può essere adeguatamente assicurato soltanto da due Assistenti sociali, di cui una con contratto a tempo pieno e una con contratto a tempo parziale. Tale carenza influisce pesantemente anche sulla condizione dei

condannati ammessi a misure alternative alla detenzione: misure che vengono favorite, ma senza il necessario supporto operativo.

3.3. La situazione sanitaria.

Da dicembre 2016, l'assistenza sanitaria viene gestita da una Cooperativa convenzionata di figure mediche e infermieristiche.

Permangono criticità in ordine all'effettuazione di cure e visite mediche. È il caso di rammentare che l'accompagnamento di un detenuto fuori dal carcere, per impossibilità di attuazione all'interno, comporta il rispetto – doveroso – di procedure di sicurezza stringenti, che, oltre ad impegnare risorse sottratte ad altre funzioni, potrebbero, date le tempistiche, compromettere il buon esito per il detenuto.

Permane, altresì, un'altra criticità evidenziata dai ristretti, a dire la carenza di adeguato supporto psicologico-psichiatrico. Supporto che, se strutturato adeguatamente, sarebbe di fondamentale aiuto per soggetti in ovvio stato di disagio.

Infine, dai colloqui effettuati, risulta che alcuni rimedi forniti gratuitamente in altre realtà carcerarie a Brissogne devono essere acquistati dai detenuti.

Sussistono problemi in ordine al coordinamento tra l'assistenza sanitaria e l'Amministrazione penitenziaria.

3.4. Le attività lavorative e complementari.

Continuano le attività del laboratorio di panificazione, denominato “*Brutti e Buoni*”, nonché della lavanderia, che conta su due locali, uno interno e l'altro presso Struttura di accoglienza per anziani, che ha iniziato ad indirizzarsi anche alle famiglie valdostane.

I relativi dettagli sono illustrati nel capitolo 2.

3.5. Questioni emerse nei colloqui.

Le questioni emerse nei colloqui con i ristretti, oltre a quelle sanitarie, appena trattate, sono state di varia ampiezza. Tra le più rilevanti, la territorialità della pena, che si concretizza nella richiesta di trasferimento ad altro Istituto, strettamente legata al diritto all'affettività, la scarsità di opportunità lavorative, all'interno e all'esterno, che riguardano una netta minoranza di detenuti e la situazione sanitaria.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. Sede, orari di apertura al pubblico e visite in carcere.

Nessuna variazione è stata apportata all'orario di apertura al pubblico; infatti il Garante riceve il pubblico, cioè parenti o rappresentanti dei detenuti, il martedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, il mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, e il giovedì, durante l'arco dell'intera giornata, previo appuntamento, assicurando disponibilità – per motivate esigenze – anche in orari diversi, concordati direttamente con gli interessati.

Ai soggetti che presentano disabilità fisiche e motorie viene garantita la possibilità di incontro in altro luogo, in attesa che si compia il previsto trasferimento dell'Ufficio in un edificio privo di barriere architettoniche.

Il Garante accede, altresì, alla Casa circondariale per effettuare i colloqui con i detenuti che ne fanno richiesta, nonché le visite che ritiene opportune, secondo le norme sull'Ordinamento penitenziario e il Protocollo d'intesa.

2. Lo staff.

Si ricorda, come già esposto nelle quattro precedenti Relazioni di questo Ufficio, che l'organico, composto dal 14 febbraio 2011 da quattro unità, due istruttori amministrativi che si occupavano dell'esame dei reclami e due coadiutori, dal 1° gennaio 2014 era sceso a tre unità e dal mese di giugno 2014 a due unità. In data 2 maggio 2016 è avvenuto il trasferimento da altra Struttura regionale di un istruttore amministrativo che si è occupato dell'esame dei reclami.

Dal 2 maggio 2016, quindi, l'organico dell'Ufficio di fatto è stato composto dal menzionato istruttore amministrativo e dai due coadiutori, impiegati però in compiti amministrativi. Sino a questa data le mansioni svolte dall'istruttore amministrativo erano state garantite dallo stesso Difensore civico.

A far data dal 5 dicembre 2018, un altro istruttore amministrativo è stato trasferito presso l'Ufficio di Difesa civica e si occuperà dell'esame dei reclami.

Questa integrazione dell'organico è stata quanto mai necessaria per far fronte anche al notevole incremento di attività registrato negli ultimi sette esercizi dalla difesa civica valdostana, per altro ampliata anche in ragione delle accresciute funzioni attribuite dalla richiamata legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, che, novellando la legge che disciplina il

funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico, ha conferito a questa figura anche le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

3. Le risorse strumentali.

Le dotazioni strumentali dell'Ufficio anche nel corso dell'esercizio in esame sono state adeguatamente monitorate dalla Struttura competente del Consiglio regionale.

Le risorse finanziarie originariamente iscritte a bilancio per le spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio, ammontanti a euro 148.000, ossia euro 200 in meno rispetto al 2017 (mentre erano di euro 244.220 nel 2012, euro 193.290 nel 2013, euro 171.000 nel 2014 e nel 2015, euro 160.000 nel 2016 nonché di euro 148.200 nel 2017), si sono rivelate sufficienti, risultando al termine dell'esercizio impegni a valere sui corrispondenti dettagli pari a circa 10% della somma stanziata.

Si precisa che in questo esercizio il capitolo concernente le trasferte è risultato sufficiente ad assicurare le attività essenziali del Difensore civico, anche nella funzione di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

4. Le attività complementari.

4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.

Il *Coordinamento nazionale dei Garanti dei diritti delle persone limitate nella libertà personale*, cui il Garante valdostano ha partecipato, si è occupato delle principali novità normative e delle problematiche che hanno interessato il mondo carcerario.

Il Garante dei detenuti valdostano ha altresì partecipato alle riunioni indette dal Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Come evidenziato nel capitolo 1, il Garante valdostano ha aderito al Meccanismo di Prevenzione Nazionale (*National Preventive Mechanism*) in tema di lotta alla tortura, in data 29 settembre 2017, dopo essersi, per altro, già attivato in passato ai fini dell'introduzione nell'Ordinamento italiano del reato di tortura.

Al fine di promuovere la conoscenza del Garante e di favorire il ricorso al medesimo da parte degli interessati, questo Ufficio si è avvalso della collaborazione dei mezzi di comunicazione, in mancanza del cui apporto non è ormai possibile comunicare con il grande pubblico, rilasciando interviste su argomenti specifici ed effettuando come consuetudine, dopo l'audizione con la I^a Commissione consiliare permanente del Consiglio della Valle *Istituzioni e autonomia*, una conferenza stampa per presentare l'attività svolta nel corso dell'esercizio

precedente. Parallelamente, è stata regolarmente aggiornata la sezione dedicata all'Istituto del sito Internet del Consiglio regionale.

In data 4 marzo, il Garante dei detenuti dopo una visita al carcere finalizzata alla verifica della correttezza delle operazioni di voto per il rinnovo del Parlamento italiano, ha organizzato, nell'ambito dell'iniziativa proposta dal Coordinamento nazionale dei Garanti regionali e territoriali a cui ha aderito, una conferenza stampa, durante la quale ha riferito gli esiti del sopralluogo e nel contempo fatto il punto della situazione venutasi a creare con la mancata emanazione del decreto di riforma dell'Ordinamento penitenziario e degli altri decreti preannunciati sulle tematiche del carcere e dell'esecuzione penale, riforma questa particolarmente attesa dalla comunità penitenziaria italiana.

Per il particolare interesse, si richiama il *Protocollo d'intesa* (Allegato 8) siglato dal Garante e dal Direttore della Casa circondariale di Brissogne, in data 14 dicembre 2012, alla presenza del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale, già ampiamente illustrato nella Relazione per l'anno 2012, volto a regolare i rapporti e le modalità di intervento del Garante medesimo. Si tratta di un documento agile, che ha garantito l'aspetto sostanziale del rapporto con il detenuto.

Questo Ufficio ha poi riproposto, per l'anno scolastico 2018/2019, ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Valle e ai rispettivi Docenti delle discipline giuridiche, il *Progetto difesa civica e scuola*, al fine di promuovere nel mondo della scuola la cultura della difesa civica e di garanzia dei diritti dei ristretti. Nel corso dell'anno in esame, sono stati organizzati due incontri con classi dell'Istituzione professionale industria e artigianato "Don Bosco" di Châtillon, che si sono svolti a dicembre.

Ad inizio 2018, il Garante ha indirizzato ai detenuti della Casa circondariale di Brissogne un messaggio di auguri per il nuovo anno, nei termini che seguono.

“Questo 2018 si è aperto, per voi, in una Casa circondariale. Per qualcuno è la prima volta, per altri è, purtroppo, un déjà vu. Per tutti, è il momento di bilanci ma anche e soprattutto di orientare la visione al futuro. Sì, perché c'è un futuro, anche se le circostanze spesso lo oscurano. C'è per tutti un futuro di vita libera, di reinserimento, di serenità.

Mi rendo conto che per chi è ristretto non sia sempre facile pensarlo, ipotizzarlo come un dato reale. Ma c'è, bisogna crederci, per se stessi e per le proprie famiglie, per i propri affetti e, consentitemi, anche per gli altri, per la collettività.

Non si vive, infatti, solo per sé, ma anche per la comunità; forse non ci si pensa, ma gli altri ci considerano, si aspettano frasi, comportamenti, consigli, riferimenti. Anzi, spesso gli altri credono in noi più di quanto ci crediamo noi stessi.

Non siamo soltanto esseri pensanti, ma persone che danno e ricevono emozioni, speranze, voglia di vivere.

Auguro a Voi e alle Vostre Famiglie un sincero e sereno 2018.”.

4.2. Le altre attività.

Sempre in attesa di un auspicato rinnovo, anche quest'anno non si sono tenute riunioni dell'Osservatorio, l'organismo istituito per verificare l'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato, atto la cui vigenza è scaduta nel settembre 2017.

L'Osservatorio, unico ausilio per monitorare la situazione carceraria fino all'attribuzione nel 2011 al Difensore civico regionale delle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, si era rivelato negli anni un utile strumento non solo di conoscenza ma anche di tutela dei ristretti.

Questo Ufficio, su invito della Presidenza della Regione, nel 2017 aveva, nel comune spirito di collaborazione, comunicato le proprie osservazioni e indicazioni volte all'aggiornamento del Protocollo d'intesa nell'intento di migliorare la situazione interna della Casa circondariale di Brissogne e anche il rapporto di quest'ultima con il territorio.

Il 19 ottobre 2018, in occasione della riunione della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà alla quale hanno preso parte anche il Presidente dell'Autorità Garante nazionale, Mauro Palma, il magistrato addetto al Dipartimento Giustizia e comunità, Giacomo Ebner, e il Vice Presidente del Consiglio regionale del Lazio nonché delegato dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome alla Presidenza della Commissione Autorità di Garanzia, Devid Porrello, il Difensore civico valdostano, nelle sue funzioni di Garante dei detenuti, ha evidenziato la necessità del rinnovo del Protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e il Ministero di Giustizia.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, novellando la legge regionale 17/2001, ha attribuito al Difensore civico le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Compito del Garante è quello di provvedere alla tutela dei diritti dei detenuti e di vigilare sul rispetto delle regole di legalità all'interno del carcere.

A titolo riassuntivo e di sistema, possono rassegnarsi le seguenti conclusioni.

Il Garante ha affrontato diversi casi concreti portati alla sua attenzione; i più interessanti sono trattati in apposito capitolo della presente relazione.

Al fine di una migliore azione dell'organo, in data 14 dicembre 2012, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, il Garante e il Direttore della Casa circondariale di Brissogne avevano sottoscritto un *Protocollo d'intesa*, volto a regolare i rapporti reciproci.

Si sottolinea che il Garante può accedere al carcere senza autorizzazione e colloquiare con i detenuti negli appositi locali.

Come già esplicitato, è tornato ad aumentare il numero dei detenuti ospitati a Brissogne. Pare che gli effetti, molto significativi, degli interventi normativi adottati negli anni 2013-2014, definiti "svuota carceri", stiano scemando; non vorrei che, a piccoli passi, si manifestasse nuovamente lo spettro del fenomeno del sovraffollamento, che pensavo scongiurato.

A fine dicembre 2018, il totale dei detenuti presenti nella Casa circondariale di Brissogne era pari a 221 unità su una capienza di 181; si pensi che, a fine 2012, il totale era di 281 unità su una capienza di 181. Per altro, nel corso dell'anno in esame una sezione è stata chiusa e quelle aperte, conseguentemente, sono risultate più affollate.

Motivo di speranza, anzi, auspico che si tratti di qualcosa di più di una mera speranza, risiede, in uno con altre misure, nell'istituto della "messa alla prova", cui possono accedere gli adulti se il reato commesso prevede una pena non superiore ai quattro anni, nonché i minori, senza limite.

Si tratta tecnicamente della sospensione del processo e dell'impostazione di un percorso progettuale che il reo si impegna ad osservare: ad esempio, il caso di un minore autore di minacce che, esperto di calcio, si dedica ad allenare una squadra composta da ragazzi disabili. Al termine del progetto, si valuta se il soggetto ha acquisito consapevolezza del disvalore della propria condotta e se ha introiettato l'intenzione di mutare la propria azione: se la valutazione è positiva, lo Stato rinuncia alla pretesa punitiva.

È l'attuazione della giustizia riparativa, e i risultati paiono assolutamente incoraggianti.

Purtroppo, all'implementazione di misure alternative alla detenzione non corrisponde, almeno riguardo alla nostra realtà, il potenziamento dell'Ufficio di Esecuzione penale esterna (U.E.P.E.), che, dato il personale assegnato in numero del tutto carente, fatica a seguire i soggetti destinatari di affidamenti in prova sul territorio e non riesce a garantire un minimo di assistenza ai reclusi.

Già nella ultime due Relazioni, avevo evidenziato come l'Istituto valdostano si caratterizzasse per l'assenza di identità, di una visione progettuale. Nel 2017 e nel 2018 questa condizione si è aggravata. Oggi più che mai Brissogne riveste il poco invidiabile ruolo di "polmone", rispetto a criticità di affollamento sussistenti in altri Istituti limitrofi. E, spesso, i trasferimenti da tali Istituti concernono detenuti problematici. Tenendo presente, altresì, l'alta percentuale di stranieri di svariate nazionalità, ne esce un quadro di disomogeneità fonte di disagio, per i detenuti e per gli operatori.

E il sovraffollamento non è l'unico problema; restano da affrontare e risolvere questioni che attengono ad altri parametri, come la qualità dell'igiene personale e delle celle, una maggiore apertura delle medesime, il funzionamento delle docce, nonché l'individuazione di ulteriori spazi idonei per la socializzazione e le attività sportive, ricreative e culturali.

Ma, soprattutto, vorrei soffermarmi sulla criticità delle opportunità di lavoro per i ristretti, all'interno e all'esterno del carcere.

È statisticamente provato che l'acquisizione di abilità e la loro spendibilità al ritorno alla vita libera è di gran lunga il migliore antidoto alla recidiva, che viene abbattuta drasticamente.

Spesso i detenuti mi confidano di volere cambiare vita, ma si scontrano, quando si lasciano alle spalle le mura dell'Istituto, con concrete e impellenti difficoltà nel rinvenire mezzi di sostentamento per sé e per i loro cari.

È, purtroppo, una realtà per tanti.

Da questo punto di vista, le opportunità presso la Casa circondariale di Brissogne sono insufficienti a andrebbero adeguatamente implementate.

Qualsiasi intervento in questa direzione non deve considerarsi, come potrebbe apparire ad un approccio superficiale, solamente una spesa corrente.

Anzi, si tratta di un vero e proprio investimento, in ragione del predetto abbattimento della recidiva.

Ma, ed è ciò che conta di più, il lavoro, con una retribuzione dignitosa, costituisce la chiave principale per il reinserimento nella vita sociale, obiettivo della detenzione, come sancito dall'articolo 27 della Costituzione.

Come ho già avuto modo di affermare in più occasioni, il lavoro è la prima fonte di dignità per chiunque. Il lavoro come contributo alla crescita non solo personale ma della comunità, che crea appartenenza al destino di quella comunità, un'appartenenza convinta e responsabile.

Le problematiche della Casa circondariale di Brissogne, ripeto ancora una volta, non possono che essere affrontate con vertici stabili, in particolare un Direttore titolare.

Un carcere senza guida è un'entità in crisi per definizione.

Crisi che quotidianamente vive il Garante, quando è costretto a reperire le informazioni utili a dare risposte alle istanze dei detenuti presso i singoli Uffici, sempre più scollegati tra loro, in carenza di adeguato coordinamento.

Crisi che contribuisce alla predetta assenza di identità dell'Istituto valdostano, che ho appena trattato.

Rassegno le osservazioni di questa mia settima Relazione con l'auspicio che i suoi elementi contenutistici possano costituire un'occasione di confronto e di stimolo volta alla risoluzione dei problemi evidenziati.

APPENDICE

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale e del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	60
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.....	71
ALLEGATO 3 – Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale	76
ALLEGATO 4 – Regolamento della Conferenza dei Garanti territoriale delle persone private della libertà	79
ALLEGATO 5 – Stati generali dell’Esecuzione penale.....	83
ALLEGATO 6 – Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati.....	85
ALLEGATO 7 – Carcere e <i>probation</i>	107
ALLEGATO 8 – Protocollo d’intesa fra l’Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d’Aosta e la Direzione della Casa circondariale di Brissogne	135
ALLEGATO 9 – Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti penitenziari per Regione di destinazione	137
ALLEGATO 10 – Detenuti presenti stranieri per area geografica di provenienza.....	138
ALLEGATO 11 – Detenuti italiani e stranieri presenti per posizione giuridica.....	139
ALLEGATO 12 – Detenuti stranieri presenti per posizione giuridica	140
ALLEGATO 13 – Detenuti italiani e stranieri per classi di età.....	141
ALLEGATO 14 – Detenuti stranieri per classi di età.....	142
ALLEGATO 15 – Detenuti presenti per Regione di nascita, di residenza e stranieri	143
ALLEGATO 16 – Detenuti italiani e stranieri condannati per pena inflitta	144
ALLEGATO 17 – Detenuti stranieri condannati per pena inflitta.....	145
ALLEGATO 18 – Detenuti italiani e stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.....	146
ALLEGATO 19 – Detenuti stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.....	147
ALLEGATO 20 – Ingressi in carcere di cittadini italiani e stranieri dalla libertà nell’anno 2018	148
ALLEGATO 21 – Ingressi in carcere di cittadini stranieri dalla libertà nell’anno 2018	149
ALLEGATO 22 – Detenuti usciti dagli Istituti penitenziari ex legge 199/2010 dall’entrata in vigore fino al 31 dicembre 2018.....	150

ALLEGATO 23 – Detenuti italiani e stranieri per tipologia di reato	151
ALLEGATO 24 – Detenuti stranieri per tipologia di reato	152
ALLEGATO 25 – Misure alternative, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e altre misure – Prospetto complessivo.....	153
ALLEGATO 26 – Misure alternative, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e altre misure – Prospetto di dettaglio.....	154
ALLEGATO 27 – Elenco attività complementari	156
ALLEGATO 28 – Casa circondariale di Brissogne	159
ALLEGATO 29 – Regione autonoma Valle d’Aosta	164
ALLEGATO 30 – Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.....	165
ALLEGATO 31 – Amministrazioni periferiche dello Stato	166
ALLEGATO 32 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	167
ALLEGATO 33 – Questioni tra privati	171

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale e del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 – *Disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).*

CAPO I

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1

(Difensore civico)

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2

(Principi dell’azione del Difensore civico)

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
 - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell’azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 2bis

*(Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali)*⁴⁵

1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.

Art. 2ter

*(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)*⁴⁶

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

Art. 3

(Requisiti)

2. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.
3. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
 - b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza⁴⁷;
 - c) età superiore a quarant'anni;
 - d) non aver riportato condanne penali;
 - e) delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, commi 1 e 1bis⁴⁸;
 - f) conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all'articolo 5⁴⁹.

Art. 4

(Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
 - a) L'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;

⁴⁵ Articolo inserito dall'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁴⁶ Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁴⁷ Lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁴⁸ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁴⁹ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;
 - c) il trattamento economico previsto;
 - d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
 3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale;
 - d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.
 4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
 5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.
2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezione)

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale⁵⁰.

⁵⁰ Comma così modificato dall'articolo 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
 - a) la carica di:
 - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
 - c) cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione⁵¹.
- 1bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi⁵².
2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale. La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale⁵³.
3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, d'ufficio o sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione⁵⁴.
5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con

⁵¹ Lettera così modificata dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵² Comma inserito dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵³ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵⁴ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8

(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
 - a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione, e può essere rieletto una sola volta⁵⁵.
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.
3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato entro tre mesi dalla data dell'elezione del Consiglio regionale⁵⁶.

⁵⁵ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵⁶ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino al giorno antecedente l'entrata in carica del successore. L'entrata in carica del Difensore civico ha luogo il giorno dell'insediamento, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato⁵⁷.
5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.
- 2bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività del Difensore civico, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali⁵⁸.

Art. 10bis

*(Aspettativa e regime contributivo)*⁵⁹

1. Ove ciò sia compatibile con il rispettivo stato giuridico, il lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.
2. Ove l'eletto alla carica di Difensore civico sia un lavoratore subordinato del settore privato o eserciti attività di lavoro autonomo o attività imprenditoriale, il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 10 è incrementato del 25 per cento.

⁵⁷ Comma così sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵⁸ Comma inserito dall'articolo 7 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵⁹ Articolo inserito dall'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11

(Soggetti ed ambito di intervento)

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:
 - a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
 - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione, concessionari e gestori di pubblici servizi⁶⁰;
 - c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
 - d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
- 1bis. Non possono ricorrere al Difensore civico i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali, per ragioni inerenti all'esercizio del proprio mandato⁶¹.
2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12

(Modalità di intervento)

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
 - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
 - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;

⁶⁰ Lettera così modificata dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁶¹ Comma inserito dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
 - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
 - f) ⁶².
2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.
 3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.
 4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 13

(Disposizioni relative al responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.
2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.
3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.

Art. 14

(Rapporti con le Commissioni consiliari)

1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.
2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

Art. 15

(Relazione sull'attività svolta)

1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché una relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Le relazioni

⁶² Lettera abrogata dall'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

sono illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica⁶³.

2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.
3. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16

(Organizzazione)

1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:
 - a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in forma decentrata;
 - b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 17

(Dotazione organica e uffici)

1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico.
2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può⁶⁴:
 - a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Difensore civico;
 - b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

⁶³ Comma così sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁶⁴ Comma così modificato dall'articolo 11 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Art. 18

(Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico)

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l'Ufficio del Difensore civico relative:
 - a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore civico;
 - b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;
 - c) alle attività di promozione e di rappresentanza;
 - d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.
2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:
 - a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;
 - b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;
 - c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;
 - d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

Art. 21

(Norme transitorie)

1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della l.r. 5/1992, in quanto compatibili.

2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Per il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

Art. 22

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.

Costituzione della Repubblica Italiana – Articoli 2, 3, 13, 24, 25, 27, 32, 37, 79 e 111.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato⁶⁵.

Non è ammessa la pena di morte⁶⁶.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale⁶⁷.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

⁶⁵ Vedi articolo 13, comma quarto.

⁶⁶ Cfr. *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* – «Protocollo n. 6 sull'abolizione della pena di morte» (adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983), reso esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n. 8, (Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1989, n. 12, supplemento ordinario), nonché legge 13 ottobre 1994, n. 589, sull'«Abolizione della pena di morte nel Codice penale militare di guerra», (Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1994, n. 250).

⁶⁷ Così sostituito dall'articolo 1, legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, (Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1992, n. 57).

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge⁶⁸.

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge⁶⁹.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata⁷⁰.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo⁷¹.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore⁷².

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita⁷³.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

⁶⁸ Così sostituito dall'articolo 1, legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, (Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1992, n. 57).

⁶⁹ Comma aggiunto dall'articolo 1, legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1999, n. 300).

⁷⁰ *Idem*.

⁷¹ *Idem*.

⁷² *Idem*.

⁷³ *Idem*.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 – *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* – Articoli 18 e 67.

Art. 18

(Colloqui, corrispondenza e informazione)^{74, 75}

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici⁷⁶.

I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall'articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti⁷⁷.

I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici^{78,79}.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'Amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

L'informazione è garantita per mezzo dell'accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento⁸⁰.

[La corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore⁸¹].

Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenza dell'autorità giudiziaria che procede

⁷⁴ Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1.

⁷⁵ La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno – 3 luglio 1997, n. 212 (Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1997, n. 28 – Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena.

⁷⁶ Comma così sostituito dall'articolo 12-bis, comma 1, lettera a), del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, successivamente, così modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera g), n. 1) del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123.

⁷⁷ Comma inserito dall'articolo 11, comma 1, lett. g), n. 2), decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123.

⁷⁸ Comma così modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera g), n. 3), decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123.

⁷⁹ La Corte costituzionale, con sentenza 11-19 dicembre 2012, n. 301 (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2012, n. 51, Edizione Straordinaria, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, secondo comma, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 29, 31, 32, primo e secondo comma, della Costituzione.

⁸⁰ Comma inserito dall'articolo 11, comma 1, lettera g), n. 4), decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123.

⁸¹ Comma abrogato dall'articolo 3, comma 2, legge 8 aprile 2004, n. 95, a decorrere dal 15 aprile 2004.

individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 4. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il direttore dell'istituto⁸².

*Omissis*⁸³.

Art. 67

(Visite agli istituti)

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

- a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
- b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
- c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
- d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
- e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
- f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
- g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;
- h) gli ispettori generali dell'Amministrazione penitenziaria;
- i) l'ispettore dei cappellani;
- l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;
- l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati⁸⁴;
- l-ter) i membri del Parlamento europeo⁸⁵.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'art. 18-bis⁸⁶.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

⁸² Comma sostituito dall'articolo 4, legge 10 ottobre 1986, n. 663 e, successivamente, così modificato dall'articolo 16, comma 2, decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 e dall'articolo 3, comma 3, legge 8 aprile 2004, n. 95, a decorrere dal 15 aprile 2004. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera g), n. 5), decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123.

⁸³ Comma abrogato dall'articolo 3, comma 2, legge 8 aprile 2004, n. 95, a decorrere dal 15 aprile 2004.

⁸⁴ Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12-bis, decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

⁸⁵ Lettera aggiunta dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2-bis, decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

⁸⁶ Comma così modificato dall'articolo 16, comma 1, decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

ALLEGATO 3 – Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale⁸⁷.

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è un'Autorità di garanzia, collegiale e indipendente, non giurisdizionale che ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli istituti di pena, alla custodia nei luoghi di polizia, alla permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (R.E.M.S.), ai trattamenti sanitari obbligatori.

Istituito per la prima volta in Svezia nel 1809 con il compito principale di sorvegliare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei giudici e degli ufficiali, nella seconda metà dell'Ottocento si è trasformato in un organo di controllo della pubblica amministrazione e di difesa del cittadino contro ogni abuso.

Oggi questa figura, con diverse denominazioni, funzioni e procedure di nomina, è presente in 23 paesi dell'Unione europea e nella Confederazione Elvetica, in Italia è stato istituito dal decreto legislativo n. 146 del 2013, convertito, con modificazione, dalla legge 21 febbraio 2014, n.10, mentre il decreto ministeriale 11 marzo 2015, n. 36, ha definito il regolamento sulla struttura e la composizione dell'Ufficio. È costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, scelti tra persone non dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Sul piano nazionale, coordina il lavoro dei Garanti regionali, mentre sul piano internazionale è organismo di monitoraggio indipendente richiesto agli Stati aderenti al *Protocollo opzionale per la prevenzione della tortura* (O.P.C.A.T.).

In questa scheda si descrivono le principali funzioni relative all'esecuzione penale di adulti e minori e alle misure di sicurezza detentive.

In tali ambiti:

- vigila affinché l'esecuzione della custodia delle persone detenute in carcere e degli internati sia conforme a principi e norme nazionali ed internazionali.
- interviene su criticità di carattere generale o su questioni che richiedono un'immediata azione.

Quali poteri ha:

- *visita*, senza autorizzazione, gli Istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;

⁸⁷ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_16.page, aggiornata al 9 novembre 2018.

- *prende visione*, previo consenso dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà;
- *richiede* alle Amministrazioni responsabili delle strutture sopra indicate le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'Amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;
- *valuta* i reclami ex articolo 35 della legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario).

Come agisce:

In via principale il Garante apre un dialogo con l'Amministrazione interessata sollecitando o proponendo interventi di carattere amministrativo o politico che consentano di risolvere i problemi riscontrati.

Se accerta violazioni alle norme dell'Ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 dell'Ordinamento penitenziario, invia specifiche raccomandazioni per risolvere criticità o irregolarità.

Se l'Amministrazione non provvede, deve comunicare il dissenso motivato entro trenta giorni, termine oltre il quale il rapporto sulla visita viene reso pubblico con le risposte avute dall'Amministrazione o con l'indicazione che l'Amministrazione non ha fornito risposte.

Come ricorrere al Garante nazionale:

In prima istanza, anche per ottenere una risposta più celere, è opportuno inviare la segnalazione ai Garanti regionali, ove istituiti.

Al Garante nazionale la segnalazione può essere inviata tramite posta elettronica al seguente indirizzo mail: segreteria@garantenpl.it oppure scrivere a: Ufficio del Garante Nazionale, Via San Francesco di Sales 34 - 00165 Roma.

► *Garanti regionali:*

Sono preesistenti all'istituzione del Garante nazionale che ha assunto funzioni di un loro Coordinamento. Ad oggi le Regioni prive ancora di una legge sul Garante dei diritti dei detenuti o delle persone private della libertà personale sono la Calabria, la Liguria e la Basilicata, anche se nelle prime due un disegno di legge è in discussione.

Nel 2008 è stata istituita la Conferenza nazionale dei Garanti regionali, organismo che ha il compito di pianificare iniziative di rilievo nazionale per meglio affrontare le problematiche connesse alla tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, all'esecuzione della pena e al loro reinserimento sociale.

► *Garanti provinciali Garanti comunali:*

Sul territorio nazionale operano anche Garanti provinciali e comunali le funzioni dei quali sono definite dai relativi atti istitutivi.

I Garanti ricevono segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria, sui diritti dei detenuti eventualmente violati o parzialmente attuati e si rivolgono all'autorità competente per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie.

Il loro operato si differenzia pertanto nettamente, per natura e funzione, da quello degli organi di ispezione amministrativa interna e della stessa Magistratura di sorveglianza.

I Garanti possono effettuare colloqui con i detenuti e possono visitare gli Istituti penitenziari senza autorizzazione, secondo quanto disposto dagli articoli 18 e 67 dell'Ordinamento penitenziario. Inoltre detenuti ed internati hanno diritto ad avere colloqui e corrispondenza con i Garanti come previsto dall'articolo 18 riformulato dal decreto legislativo 123/2018.

► Organismi dei Garanti:

- *Conferenza nazionale dei Garanti regionali:*

Istituita nel 2008, pianifica iniziative nazionali per individuare strategie comuni d'intervento su criticità e problematiche nella tutela dei diritti delle persone private della libertà personale.

- *Coordinamento dei Garanti territoriali:*

Riunisce i Garanti provinciali e comunali benché sia aperto alla partecipazione dei Garanti regionali.

ALLEGATO 4 – Regolamento della Conferenza dei Garanti territoriale delle persone private della libertà⁸⁸.



CONFERENZA DEI GARANTI TERRITORIALI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ

PREAMBOLO

Sin dal 2003, le Regioni, le Province e i Comuni italiani hanno avviato la sperimentazione di una nuova figura di tutela e promozione dei diritti delle persone private della libertà, che si rifà al tempo stesso alla tradizione della difesa civica e all'esperienza della prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti implementato dall'omonimo Comitato del Consiglio d'Europa.

Nel corso degli ultimi quindici anni 17 Regioni e Province autonome, 9 Province e Aree metropolitane, 50 Comuni hanno istituito Garanti dei detenuti o delle persone private della libertà, ovvero ne hanno formalmente affidato le funzioni ad altri organi di garanzia a competenza multipla.

Questa rete di autorità di garanzia costituisce una ricchezza del nostro Paese e testimonia l'attenzione delle articolazioni territoriali della Repubblica verso il mondo della privazione della libertà e la consapevolezza delle proprie responsabilità istituzionali in materia di assistenza sanitaria e prevenzione di trattamenti inumani o degradanti, di assistenza e reinserimento sociale delle persone a qualsiasi titolo private della libertà.

La legislazione nazionale ha riconosciuto il contributo dei Garanti territoriali delle persone private della libertà nell'attuazione degli articoli 2, 3, 13, 27 e 32 della Costituzione riconoscendo loro alcune importanti facoltà anche in ambiti di competenza esclusiva dello Stato, come nell'Ordinamento penitenziario e di polizia e nella disciplina in materia di immigrazione.

La legge n. 14 del 27 febbraio 2009 ha riconosciuto ai Garanti "comunque denominati" la facoltà di visita degli Istituti penitenziari senza autorizzazione, successivamente esteso alle camere di sicurezza delle forze di polizia (art. 2bis, comma 1, lett. b, d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9) e ai Centri di permanenza per il rimpatrio degli stranieri privi di regolare titolo di soggiorno (art. 19, comma 3, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, come modificato dalla legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46).

L'art. 12bis, comma 1, lett. a, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, come convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha riconosciuto ai detenuti e agli internati la facoltà di "avere colloqui e corrispondenza ... con il Garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici".

L'art. 3, comma 1, lett. a, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha consentito ai detenuti e agli internati la facoltà di "rivolgere

⁸⁸ Regolamento approvato dall'Assemblea dei Garanti in data 27 luglio 2018.

istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa ... ai Garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti”.

Con il medesimo decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, è stato istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, cui l'art. 7, comma 5, affida la responsabilità di “promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i Garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate che hanno competenza nelle stesse materie”.

Con Nota verbale del 28 aprile 2014, la Rappresentanza permanente italiana presso le Organizzazioni internazionali con sede in Ginevra ha indicato il Garante nazionale e la Rete dei Garanti territoriali come Meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura, ratificato con legge 9 novembre 2012, n. 195. A tal fine il Garante nazionale coordinerà i Garanti territoriali aderenti al Meccanismo nazionale di prevenzione.

L'istituzione della figura del Garante nazionale, in uno con le variegate e crescenti problematiche concernenti le persone private della libertà rende indispensabile il rinnovamento del Coordinamento esistente dei Garanti territoriali e la sua trasformazione in Conferenza dei Garanti dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà quale organismo di rappresentanza istituzionale dei Garanti nominati dagli Enti territoriali della Repubblica e luogo di confronto e di condivisione delle loro esperienze.

REGOLAMENTO

(come modificato dall'Assemblea dei Garanti in data 27.7.2018)

Art. 1.

La Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà.

È costituita la Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, di seguito denominata Conferenza, che si dota per il proprio funzionamento delle regole contenute nei successivi articoli.

Sono membri di diritto della Conferenza i Garanti nominati dalle Regioni, dalle Province, dalle Città metropolitane e dai Comuni e da eventuali altre articolazioni territoriali istituite dalle Regioni autonome.

La Conferenza ha sede presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 2.

Attribuzioni e attività della Conferenza

La Conferenza svolge le seguenti attività:

- rappresenta i Garanti territoriali nei rapporti istituzionali con le Autorità competenti, con particolare riferimento alle rappresentanze istituzionali delle Regioni e degli Enti locali;
- in spirito di leale collaborazione istituzionale, collabora con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legge 146/2013;
- elabora linee-guida per la regolamentazione, l'azione e l'organizzazione degli uffici dei Garanti territoriali;
- monitora lo stato dell'arte della legislazione in materia di privazione della libertà;

- coordina la raccolta di informazioni relative alle forme e ai luoghi di privazione della libertà nei territori di competenza dei garanti territoriali;
- effettua studi e ricerche in materia ed organizza eventi di dibattito e confronto;
- promuove occasioni di confronto e di formazione comune dei Garanti territoriali e del personale addetto ai relativi uffici;
- esercita ogni forma di azione ritenuta opportuna per la risoluzione delle problematiche relative alla privazione della libertà;
- elabora documenti comuni ai fini dell'unitarietà dell'azione dei garanti territoriali, rimanendo ferma l'autonomia di azione e di espressione di ogni garante;
- sostiene e promuove l'istituzione di nuovi garanti a ogni livello

Art. 3.

Organi della Conferenza

Gli organi della Conferenza sono:

- l'Assemblea dei Garanti territoriali;
- il Portavoce;
- il Comitato scientifico.

Art. 4.

L'Assemblea dei Garanti territoriali.

Il Portavoce convoca in via ordinaria l'Assemblea almeno tre volte all'anno con preavviso di quindici giorni e con lettera contenente l'ordine del giorno. Eventuali riunioni straordinarie possono essere convocate su richiesta di un terzo degli aderenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte, di norma, per consenso e sono valide con la presenza (anche per delega) della maggioranza dei membri. In caso d'impossibilità a partecipare ai lavori dell'Assemblea, i Garanti possono delegare a rappresentarli e a votare in loro vece un rappresentante del proprio ufficio nominativamente indicato ovvero un altro Garante. Entrambi rimangono vincolati quanto alle dichiarazioni e ai voti espressi, al contenuto formulato nella delega. Ciascun partecipante non potrà comunque rappresentare più di tre Garanti.

Alle riunioni dell'Assemblea possono essere invitati, senza diritto di voto, personalità del terzo settore, della cultura, delle professioni, delle associazioni del volontariato, delle Amministrazioni statali competenti, per contribuire all'approfondimento della discussione dei temi all'ordine del giorno.

Alle riunioni dell'Assemblea è sempre invitato il Garante nazionale delle persone private della libertà.

L'Assemblea dei Garanti elegge il Portavoce e i componenti elettivi del Comitato scientifico.

L'Assemblea può, altresì, nominare gruppi di lavoro, su specifiche tematiche.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto il verbale, che viene inviato a tutti i Garanti.

Art. 5.

Il Portavoce

Il Portavoce resta in carica per due anni e non può essere immediatamente rieleggibile.

Il Portavoce nomina tra i colleghi due o più coadiutori, che lo coadiuvano nello svolgimento dei compiti previsti e che possono essere delegati a seguire particolari questioni. Nella individuazione dei coadiutori, il Portavoce terrà conto della rappresentanza dei diversi livelli di governo, delle diverse aree territoriali del Paese e della differenza di genere.

Il Portavoce ha funzioni di rappresentanza della Conferenza nelle relazioni esterne, nei rapporti con i soggetti istituzionali e i mass media, esprimendo sia autonomamente sia su mandato dell'Assemblea le valutazioni e le posizioni della Conferenza.

È fatta salva l'autonomia del singolo Garante nel rilasciare dichiarazioni a titolo personale e nell'incontrare soggetti istituzionali su questioni relative al proprio mandato.

Art. 6.

Il Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto da chi abbia svolto le funzioni di Garante e chiedo di farne parte. Possono farne parte esperti del settore nominati dall'Assemblea.

Il Comitato scientifico svolge attività di studio, ricerca ed elaborazione progettuale; in particolare propone ed organizza seminari di studio, convegni ed iniziative di sensibilizzazione sul tema dei diritti fondamentali delle persone private della libertà.

Art. 7.

Gratuità degli incarichi.

Tutti gli incarichi previsti dal presente regolamento sono espletati a titolo gratuito.

ALLEGATO 5 – Stati generali dell’Esecuzione penale.**Tavolo 5 – Minorenni autori di reato****Estratto della relazione⁸⁹****Armonizzazione della direttiva 2012/29/UE con la legge processuale minorile:**

- a) Proposta di garantire un’autonoma regolamentazione alla mediazione nell’ambito del processo di cognizione;
- b) Proposta di elaborare una normativa diretta a costituire, all’interno di ogni tribunale per i minorenni, un apposito ufficio per le vittime del reato oppure finalizzata a consentire, sempre a favore della vittima, una sorta di “accompagnamento informato” a cura dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia.

Individuazione di sanzioni di carattere reintegrativo – Si propone di introdurre una sanzione analoga a quella prevista nel d.d.l. n. 1352 (Mattesini e altri), il cui art. 20 è dedicato alle «Sanzioni consistenti nello svolgimento di attività riparatorie o di pubblica utilità».

Punto del progetto di legge delega dove viene sancita l’incompatibilità dei giudici della cognizione ad emettere decisioni riservate alla magistratura di sorveglianza – Si propone di sopprimere tale previsione.

Punto del progetto di legge-delega relativo all’organizzazione degli Istituti penali per minorenni:

- a) Si propone una rigorosa formulazione del principio di territorialità dell’esecuzione della pena, che deve potere essere derogato solo previa autorizzazione del giudice;
- b) Si propone che il legislatore ricorra ad un parametro numerico per stabilire la ridotta capienza degli Istituti penali minorili (non più di 10/15 posti).

Punti del progetto di legge delega concernenti le misure alternative alla detenzione – Si propone sia l’eliminazione dei requisiti di carattere temporale, la cui mancata osservanza determina l’inammissibilità della richiesta del condannato, sia la rimozione di tutti gli automatismi previsti dalla legge n. 354/1975, che precludono ai giudici di sorveglianza di entrare nel merito della richiesta.

⁸⁹ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1_5.page?previousPage=mg_2_19_1, aggiornata al 5 febbraio 2016.

Punto del progetto di legge delega relativo al rafforzamento dei contatti con il mondo esterno:

- a) Si propone che venga introdotto dal legislatore un nuovo tipo di permesso trattamentale, che si aggiunga al permesso premio disciplinato dall'art. 30-ter Ordinamento penitenziario e che possa essere fruito dal condannato anche in assenza di riferimenti familiari nel territorio nazionale;
- b) Si propone che il legislatore predisponga una normativa che garantisca l'effettuazione di almeno otto colloqui mensili, introducendo nel contempo la regola secondo cui i permessi di colloquio vanno concessi a tutte le persone che hanno un accertato legame affettivo col detenuto.

Regime carcerario e regolamentazione dell'apparato disciplinare – Si propone che il legislatore tenga presenti i seguenti criteri:

- a) Riservare le sanzioni disciplinari a condotte oggettivamente gravi ed introdurre sanzioni ispirate ad un modello di tipo educativo;
- b) Stabilire che la contestazione dell'addebito sia tempestiva e che venga formulata tenendo conto della madre lingua e del livello culturale dell'incolpato;
- c) Prevedere che il consiglio di disciplina sia composto dal direttore e da due educatori; d) prevedere che il controllo del magistrato riguardo alla sanzione inflitta possa riguardare anche il merito.

La previsione della mediazione nella fase esecutiva del processo penale minorile – Si propone che il legislatore si adoperi per garantire l'operatività della mediazione nella fase esecutiva del processo penale minorile, ricollegando al suo felice esito un'anticipazione dei tempi di accesso alle misure extramurarie.

Trattamento dei minorenni inseriti in contesti di criminalità organizzata:

- a) si propone di introdurre una previsione legislativa che autorizzi a disattendere il principio di territorialità dell'esecuzione della pena;
- b) si propone che venga legislativamente prevista una osservazione approfondita della personalità, caratterizzata dalla presenza nell'équipe di specialisti in grado di fornire sostegno psicologico e di facilitare l'elaborazione di nuovi modelli esistenziali.

ALLEGATO 6 – Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati⁹⁰.

La *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* è prevista dal *Regolamento recante norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*.

La *Carta* è consegnata a ciascun detenuto o internato – nel corso del primo colloquio con il Direttore o con un Operatore penitenziario all'atto del suo ingresso in Istituto – per consentire il migliore esercizio dei suoi diritti ed assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario.

Al fine di consentire ai familiari di prenderne conoscenza, la *Carta* è pubblicata sul sito internet <http://www.giustizia.it> e una copia è a disposizione per la consultazione nella sala colloqui di ogni singolo Istituto.

Al detenuto, oltre alla *Carta*, sono consegnati gli estratti della legge 26 luglio 1975, n. 354 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*), del Regolamento interno dell'Istituto e delle altre disposizioni, anche sovranazionali, attinenti ai diritti e ai doveri del detenuto e dell'internato, alla disciplina e al trattamento penitenziario, tra cui la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Contestualmente viene indicato al detenuto il luogo ove è possibile consultare i testi integrali delle predette norme.

Ingresso dalla libertà.

L'ingresso in Istituto è curato dal personale di Polizia penitenziaria preposto all'Ufficio Matricola.

Il detenuto ha il *diritto di avvertire i propri familiari*, sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento da altro Istituto.

Il detenuto ha diritto di nominare uno o due difensori di fiducia (in mancanza, gli viene nominato dal magistrato un difensore di ufficio). Inoltre, salvo che l'Autorità giudiziaria ponga al momento dell'arresto un divieto (che non può essere superiore a 5 giorni), il detenuto ha *diritto ad avere colloqui con il proprio difensore* sin dal momento dell'ingresso e per tutta la permanenza in carcere, negli orari e con le modalità stabilite, facendone richiesta attraverso l'Ufficio Matricola.

Il detenuto è sottoposto al *prelievo delle impronte digitali* e alla perquisizione e deve *consegnare denaro, orologio, cintura e oggetti di valore*. Deve anche sottoporsi a *visita medica e psicologica* durante la quale potrà riferire eventuali problemi di salute, dipendenze, intolleranze e necessità di assunzione di farmaci. Egli *può chiedere di non convivere* con altri detenuti per motivi di tutela della propria incolumità personale.

⁹⁰ Decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136, con cui è stato stabilito il contenuto della *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento sull'Ordinamento penitenziario), come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136.

Vita quotidiana.

Gli Istituti penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento delle attività in comune, locali che devono essere di ampiezza sufficiente, areati e riscaldati, e muniti di servizi igienici riservati.

Il detenuto ha diritto di ricevere biancheria, vestiario e corredo per il letto; deve averne cura e provvedere alla pulizia della cella e al decoro della sua persona. Gli è assicurata la possibilità di fare la doccia e di fruire di un periodico taglio di barba e capelli.

Ciascun detenuto o internato ha *diritto di permanere all'aperto* almeno per due ore al giorno o, in determinati regimi di custodia, per un tempo più breve ma non meno di un'ora.

Il detenuto o internato ha *diritto a un'alimentazione sana* e adeguata alle proprie condizioni. Ha diritto a tre pasti al giorno, somministrati negli orari stabiliti dal regolamento interno di Istituto. Ha diritto di avere a disposizione acqua potabile e di utilizzare, nel rispetto delle regole di sicurezza, un fornello personale. È pure consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto (cosiddetto "*sopravitto*") ed è garantito il diritto di ricevere dall'esterno analoghe merci in pacchi, ma entro limiti di peso prefissati. Una rappresentanza dei detenuti controlla sia la preparazione del vitto che i prezzi dei generi venduti in Istituto.

Sono salvaguardati il *diritto alla salute* e l'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza. I servizi disponibili all'interno di ciascun Istituto sono indicati nella *Carta dei servizi sanitari* per i detenuti e gli internati.

È riconosciuto il *diritto di praticare il proprio culto*, di fruire dell'assistenza spirituale del cappellano cattolico e di partecipare ai riti religiosi nelle cappelle cattoliche o nei locali adibiti ai culti acattolici.

Doveri di comportamento.

Il detenuto deve osservare le norme che regolano la vita dell'Istituto e le particolari disposizioni impartite dal personale di Polizia penitenziaria. Le infrazioni disciplinari (tra cui la negligenza nella pulizia e nell'ordine, il volontario inadempimento di obblighi lavorativi, il possesso o traffico di oggetti non consentiti, denaro e strumenti atti ad offendere, le comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno, le intimidazioni o sopraffazioni, i ritardi nel rientro e tutti i fatti previsti dalla legge come reato) sono sanzionate – secondo la loro gravità – con il richiamo, l'ammonizione, l'esclusione dalle attività ricreative e sportive (fino a un massimo di dieci giorni), l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta (per non più di dieci giorni) e l'esclusione dalle attività in comune (fino a un massimo di quindici giorni).

Il detenuto ha l'obbligo di sottoporsi a perquisizione tutte le volte che sia necessario per motivi di sicurezza. Egli ha *diritto a non subire mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari (quali l'uso delle manette)* e può proporre reclamo al Magistrato di Sorveglianza in ordine alle condizioni di esercizio del potere disciplinare.

Più in generale, egli può proporre reclamo al Magistrato di Sorveglianza per far valere i diritti riconosciuti dalla legge penitenziaria, e può rivolgersi per ogni tipo di doglianza al Direttore dell'Istituto, agli Ispettori, al Ministro della Giustizia, al Magistrato di Sorveglianza, alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'Istituto, al Presidente della Giunta regionale e al Capo dello Stato.

Istruzione e attività culturali, sportive e ricreative.

Negli Istituti penitenziari si svolgono corsi scolastici a livello di scuola d'obbligo e di scuola secondaria superiore.

I detenuti possono ricevere un sussidio giornaliero, nella misura determinata con decreto ministeriale, per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai detenuti che seguono corsi di istruzione secondaria di secondo grado o corsi universitari, e che hanno superato tutti gli esami di ciascun anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento. Ai detenuti che si sono distinti per particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale sono concesse ricompense. È altresì consentita la possibilità di svolgere la preparazione da privatista per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e della laurea universitaria.

Gli Istituti sono forniti di una biblioteca, alla cui gestione collaborano gli stessi detenuti. L'accesso ai locali della biblioteca delle rispettive sezioni avviene in giorni ed orari stabiliti nel regolamento interno di Istituto.

Nell'Istituto vengono organizzate attività culturali, sportive e ricreative che fanno parte del trattamento rieducativo. La loro organizzazione è curata da una commissione composta dal Direttore, da uno o più Educatori, da uno o più Assistenti sociali e da una rappresentanza di detenuti. Per partecipare ai corsi e alle altre attività è sufficiente una richiesta scritta. Durante la permanenza all'aperto è consentito ai detenuti lo svolgimento di attività sportive.

Lavoro.

Il lavoro è uno degli elementi fondamentali del trattamento carcerario.

I detenuti imputati possono partecipare, a loro richiesta, ad attività lavorative, sia all'interno dell'Istituto (cuciniere, barbiere, magazziniere...) che all'esterno. Il lavoro all'esterno è una modalità di esecuzione della pena: per i condannati per reati comuni è applicabile senza alcuna limitazione, per i condannati alla pena della reclusione per delitti particolari è applicabile dopo l'espiazione di 1/3 della pena e per i condannati all'ergastolo è applicabile dopo l'espiazione di almeno 10 anni. Il Magistrato di Sorveglianza approva il provvedimento del Direttore dell'Istituto e indica le prescrizioni cui attenersi.

I condannati e gli internati sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro hanno l'obbligo di prestare attività lavorativa.

La mercede è stabilita in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Ricompense.

I detenuti e gli internati che si sono distinti per particolare impegno nel lavoro, nello studio, nell'aiuto prestato agli altri o in atti meritori, sono premiati con l'encomio del Direttore o con la proposta – formulata dal consiglio di disciplina – di concessione della grazia, della liberazione condizionale, della revoca anticipata della misura di sicurezza o di altri benefici.

Trasferimenti.

Le istanze di trasferimento devono essere rivolte, tramite il Direttore dell'Istituto, al Provveditore regionale quando è chiesto il trasferimento in un carcere dello stesso distretto, ovvero al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia quando si chiede il trasferimento in un carcere fuori dalla circoscrizione.

È favorito il criterio di destinare i detenuti ad Istituti prossimi alla residenza delle famiglie. I detenuti hanno il diritto a non essere trasferiti d'ufficio se non per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'Istituto e per motivi di giustizia.

Peculio e gestione dei rapporti economici con le istituzioni.

È vietato il possesso di denaro; le somme di cui il detenuto dispone al momento dell'ingresso in Istituto e quelle che successivamente riceve tramite vaglia postale o con deposito in portineria (peculio), sono depositate e possono essere liberamente destinate dal detenuto all'acquisto di prodotti, per la corrispondenza o per comunicazioni telefoniche.

Il detenuto è obbligato al pagamento delle spese di mantenimento, comprensive del costo dei pasti e dell'uso del corredo personale fornito dall'Amministrazione penitenziaria (materasso, lenzuola, piatti, posate, ecc.). Su istanza del detenuto, il Magistrato di Sorveglianza può disporre la remissione del debito in caso di difficoltà economiche, se l'interessato ha mantenuto una buona condotta.

Rapporti con la società esterna.

I detenuti e gli internati hanno il diritto di avere colloqui visivi con i familiari o con persone diverse (quando ricorrono ragionevoli motivi), oltre che con il difensore e con il Garante dei diritti dei detenuti. Durante il colloquio, che si svolge in appositi locali senza mezzi divisorii e sotto il controllo visivo e non auditivo del personale di Polizia penitenziaria, il detenuto deve tenere un comportamento corretto; in caso contrario, può essere escluso dai colloqui. Ogni detenuto in regime ordinario ha diritto a sei colloqui al mese, ciascuno per un massimo di un'ora e con non più di 3 persone per volta.

Il detenuto ha pure diritto a *colloqui telefonici* con i familiari e conviventi, e in casi particolari (per accertati motivi) con persone diverse; tali colloqui sono concessi una volta a settimana per la durata massima di 10 minuti ciascuno, nonché al rientro in Istituto dal permesso o dalla licenza. Le spese sono a carico del detenuto. Regole più restrittive sono previste per i regimi speciali.

La richiesta deve essere indirizzata, per gli imputati, all'Autorità Giudiziaria che procede; per i condannati (anche con sentenza di primo grado) e per gli internati, invece, essa va inoltrata al Direttore dell'Istituto.

La *corrispondenza* può essere ricevuta in carcere senza limitazioni nel regime ordinario; quella indirizzata dal detenuto a difensori, o a membri del Parlamento, rappresentanze diplomatiche o consolari del paese di appartenenza, organismi di tutela dei diritti umani, non può subire limitazione alcuna.

Ogni detenuto può ricevere quattro pacchi mensili non eccedenti i 20 kg, sia in occasione dei colloqui, sia se siano stati spediti per posta qualora nei quindici giorni precedenti egli non abbia fruito di alcun colloquio visivo.

È assicurata la relazione dei detenuti con le proprie famiglie. Ai familiari deve essere comunicato il trasferimento ad altra struttura detentiva. Il detenuto ha il diritto di indicare i familiari ai quali vuole

sia data tempestiva notizia in caso di decesso o grave infermità, ed in relazione ai quali vuole ricevere le medesime notizie.

I detenuti e gli internati hanno il diritto di esercitare il voto in occasione di consultazioni elettorali in un seggio speciale, previa dichiarazione della volontà di esprimerlo, indirizzata entro il terzo giorno antecedente la votazione al Sindaco del luogo ove si trova l'Istituto.

È consentito usare un apparecchio radio personale, nonché computer e lettori di dvd, per motivi di studio o di lavoro.

Misure premiali.

Permessi.

I permessi sono parte integrante del programma di trattamento, perché consentono di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro.

Possono essere concessi dal Magistrato di Sorveglianza permessi premio ai condannati che non risultino socialmente pericolosi, se hanno tenuto una condotta regolare ed hanno già espiato una parte considerevole della pena. I permessi premio non possono avere una durata superiore a 15 giorni e non possono essere concessi per più di 45 giorni complessivi in un anno. Sono stabilite limitazioni ed esclusioni in relazione ai condannati per reati gravi e a coloro i quali sono evasi o hanno avuto la revoca di una misura alternativa.

Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il Giudice che procede o il Magistrato di Sorveglianza può concedere agli imputati, ai condannati e agli internati il permesso di recarsi a visitare l'infermo.

Il detenuto che senza giustificato motivo non rientra in Istituto allo scadere del permesso è punito in via disciplinare se l'assenza si protrae per oltre 3 ore e non più di 12; negli altri casi è punibile per il reato di evasione.

In caso di diniego del permesso, il detenuto può proporre reclamo entro termini brevissimi.

Liberazione anticipata.

Il Magistrato di Sorveglianza può concedere ai detenuti condannati la liberazione anticipata, che consiste in una riduzione di pena pari a 45 giorni per ogni 6 mesi di pena espiata.

Il beneficio della liberazione anticipata compete soltanto a chi ha tenuto una regolare condotta ed ha partecipato alle attività di osservazione e trattamento. È riconosciuto anche per il periodo trascorso in custodia cautelare ed agli arresti domiciliari. Può essere concesso, dietro analoghe condizioni, anche in relazione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza può essere proposto motivato reclamo al Tribunale di Sorveglianza entro 10 giorni dalla notifica del rigetto.

Misure alternative alla detenzione.

Affidamento in prova al Servizio sociale.

Se la condanna o il residuo della pena è inferiore a tre anni, il detenuto, in base ai risultati dell'osservazione della sua personalità, può essere affidato al servizio sociale per il periodo di pena

ancora da scontare, durante il quale egli verrà seguito dall'Ufficio Esecuzione penale esterna. L'istanza di affidamento è rivolta al Magistrato di Sorveglianza e la misura può essere concessa dal Tribunale di Sorveglianza.

Lo stesso Tribunale di Sorveglianza, se accerta l'esito positivo del periodo trascorso in affidamento, dichiara l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale della condanna.

La persona tossicodipendente e/o alcooldipendente, con condanna o residuo di pena inferiori a 6 anni (4 anni per reati particolari), che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi (d'accordo con il servizio tossicodipendenze della sua AUSL) può beneficiare dell'affidamento "terapeutico".

La misura dell'affidamento non può essere concessa più di due volte.

Detenzione domiciliare.

Il Tribunale di Sorveglianza concede la detenzione domiciliare a chi ha compiuto 70 anni, se non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non è recidivo reiterato.

Possono ottenere la stessa misura, per una pena o un residuo di pena inferiore ai quattro anni, la donna in stato di gravidanza, la madre o il padre con prole convivente di età inferiore ai 10 anni, la persona in particolari condizioni di salute o di età anagrafica superiore ai 60 anni (se inabile) o inferiore ai 21 anni; la persona con una pena o residuo di pena inferiore ai due anni.

L'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi.

Oltre ai casi anzidetti, la legge prevede che la pena detentiva non superiore a diciotto mesi – anche se parte residua di pena maggiore – sia eseguita presso l'abitazione o altro luogo di dimora, salvo che si tratti di soggetti condannati per i reati gravi di cui all'art. 4 bis della legge n. 354/75 (vedi glossario).

La madre con prole di età non superiore a 10 anni, qualora abbia espiato un terzo della pena (15 anni se la pena è quella dell'ergastolo), può beneficiare dell'esecuzione presso il domicilio se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.

Semilibertà.

La semilibertà consente al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'Istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

È concessa dal Tribunale di Sorveglianza a chi è:

- sottoposto ad una misura di sicurezza;
- condannato all'arresto o alla reclusione non superiore a 6 mesi;
- condannato ad una pena superiore ai 6 mesi ed abbia scontato metà pena (2/3 per i reati più gravi indicati all'articolo 4 bis, comma 1 O.P.);
- condannato all'ergastolo ed abbia scontato 26 anni di detenzione.

Liberazione condizionale.

La liberazione condizionale può essere concessa a chi ha scontato almeno 30 mesi e comunque almeno metà della pena inflitta, qualora il rimanente della pena non superi i 5 anni (se recidivo almeno 4 anni

di pena e non meno di 3/4; se si tratta di condannato all'ergastolo, gli anni scontati devono essere almeno 26).

Per ottenere il beneficio bisogna aver tenuto, durante il tempo di esecuzione della pena, un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento. La liberazione è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si dimostri l'impossibilità di adempierle.

Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per tossicodipendenti o alcool dipendenti.

Il Tribunale di Sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni a colui che deve scontare una pena o un residuo pena non superiore a 6 anni (4 se condannati per reati particolari) per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza / alcoolodipendenza e si è sottoposto con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo presso una struttura pubblica o autorizzata ai sensi di legge.

Regimi di detenzione speciali.

Regime di sorveglianza particolare.

Il regime di sorveglianza particolare può essere disposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (di propria iniziativa o su segnalazione del Direttore o dell'Autorità giudiziaria con parere favorevole del consiglio di disciplina) in relazione a reiterati comportamenti offensivi dell'ordine e della sicurezza negli Istituti penitenziari. Esso comporta particolari restrizioni che riguardano l'accesso alle attività lavorative e alle attività in comune, la corrispondenza epistolare e telefonica, la detenzione di oggetti normalmente consentiti.

Le restrizioni non possono riguardare l'igiene e le esigenze della salute, il vitto, il vestiario ed il corredo, la lettura di libri e periodici, le pratiche di culto, l'uso di apparecchi radio del tipo consentito, la permanenza all'aperto per almeno un'ora al giorno, i colloqui con i difensori nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori e i fratelli.

Avverso il provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria può essere proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza nel termine di dieci giorni.

Regime dei condannati per particolari delitti.

I detenuti e internati per i gravi delitti elencati nell'art. 4 bis l. 354/1975 (vedi glossario) possono usufruire di non più di quattro colloqui visivi e due colloqui telefonici al mese, e subiscono limitazioni nell'applicazione dei benefici dell'assegnazione al lavoro all'esterno e alle attività culturali e sportive, dei permessi premio e delle misure alternative.

Isolamento continuo.

È ammesso per ragioni sanitarie nei casi di malattia contagiosa; può essere disposto durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune (con divieto di comunicare con gli altri), nonché durante l'istruttoria penale e nel procedimento di prevenzione quando sia ritenuto necessario dall'Autorità giudiziaria. Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità di acqua, nonché i controlli medici. I detenuti in isolamento possono comunque ricevere la visita delle autorità politiche, giudiziarie, amministrative e religiose indicate nell'art. 67 della legge n. 354/75.

Sospensione temporanea delle normali regole di trattamento.

Il Ministro della Giustizia, in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, ha facoltà di sospendere nell'Istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati al fine di ripristinare l'ordine e la sicurezza e per il tempo strettamente necessario a tale fine.

Il Ministro della Giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte l'applicazione delle normali regole di trattamento nei confronti dei detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, o per delitti di associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da fare ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva.

La sospensione comporta le restrizioni necessarie ad impedire i contatti con le organizzazioni criminali (un solo colloquio al mese con familiari e conviventi, con controllo auditivo e registrazione – fatta eccezione per i colloqui difensivi; limitazione di somme e beni ricevuti dall'esterno, esclusione dalle rappresentanze, sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, limitazione della permanenza all'aperto); ha durata pari a quattro anni, prorogabile per successivi periodi di due anni. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di Istituti a loro esclusivamente dedicati o comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'Istituto, custoditi da reparti specializzati della Polizia penitenziaria.

Avverso il provvedimento applicativo può essere proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Roma, nel termine di venti giorni dalla comunicazione.

Il detenuto o internato in regime di 41 bis legge n. 354/1975 (vedi glossario) partecipa alle udienze a distanza, con le modalità previste dall'articolo 146 bis delle norme di attuazione del c.p.p.

Detenute gestanti, puerpere e madri con prole.

Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di donne incinte o madri con prole di età non superiore ai sei anni, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

L'esecuzione penale è differita nei confronti di donne incinte o madri di infanti inferiori di un anno; può altresì essere differita l'esecuzione penale nei confronti di madri con prole di età inferiore ai tre anni; l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi e delle madri che allattano la propria prole fino a un anno; le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci; è assicurata alle gestanti e alle madri con bambini assistenza adeguata di medici specialisti, ostetriche e operatori in puericultura e le detenute sono ospitate in luoghi adeguati.

Detenuti stranieri.

I detenuti stranieri hanno il diritto di chiedere che le autorità consolari del loro Paese siano informate dell'arresto, di ricevere l'estratto delle norme nella propria lingua, di effettuare telefonate e colloqui con l'ausilio di un interprete.

Hanno il diritto di soddisfare le proprie abitudini alimentari e le loro esigenze di vita religiosa e spirituale.

I detenuti stranieri che devono scontare una pena, anche residua, inferiore ai due anni, hanno il diritto di essere espulsi verso il loro Paese di origine.

Con la condanna penale può essere applicata la misura di sicurezza dell'espulsione, eseguita dopo aver scontato la pena detentiva. In ogni caso non può essere espulso il detenuto che nel suo paese di provenienza rischia di subire persecuzioni per motivi razziali, politici, religiosi, di sesso, lingua, cittadinanza, ecc.

Il detenuto può chiedere il trasferimento nel Paese di cui è cittadino per scontare la condanna (superiore a sei mesi) subito in Italia; la relativa richiesta va presentata al Ministero della Giustizia dell'Italia oppure, se il fatto costituisce reato in entrambi i Paesi, al Ministero della Giustizia dello Stato di cui è cittadino.

Dimissione.

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione dall'Istituto, con interventi di servizio sociale e con un programma di trattamento orientato alla soluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita a cui dovranno andare incontro. La dimissione ha luogo nel giorno indicato nel relativo provvedimento, a meno che non debba seguire una misura di sicurezza detentiva. All'atto della dimissione vengono consegnati all'interessato il peculio e gli altri oggetti di sua proprietà.

ALLEGATI:

1. glossario delle voci;
2. elenco delle fonti del diritto penitenziario.

ALLEGATO – Glossario.**Amnistia.**

L'amnistia estingue il reato e fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie relative ai reati per i quali è stata concessa (art. 151 c.p. e 672 c.p.p.). Va distinta dalla grazia e dall'indulto che fanno cessare la pena ma non estinguono il reato.

Appellante.

È la persona condannata nel processo di primo grado nei cui confronti pende il procedimento di appello.

Arresti domiciliari.

È una misura cautelare personale coercitiva che viene applicata agli indagati o agli imputati nel corso delle indagini preliminari e del procedimento penale. La sua durata massima dipende dalla gravità del reato contestato e dalla fase del procedimento (articoli 284 e 303 c.p.p.).

Gli arresti domiciliari, in quanto sono una misura cautelare, non vanno confusi con la detenzione domiciliare.

Articolo 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’Ordinamento penitenziario”.

Prevede un regime di detenzione speciale che comporta il divieto di concedere determinati benefici (assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione) ai condannati per i seguenti delitti:

- delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione;
- associazione di tipo mafioso (articolo 416 bis c.p.);
- riduzione in schiavitù e tratta di persone (articoli 600, 601, 602 c.p.);
- sequestro di persona (articolo 630 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi (articolo 291 quater D.P.R. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (articolo 74 D.P.R. 309/1990);
- qualsiasi delitto commesso al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, a meno che il condannato abbia collaborato con la giustizia e non vi siano collegamenti con la criminalità organizzata.

Assistente sociale.

È un dipendente del Ministero della Giustizia (da non confondere con l’Assistente sociale del Comune o della A.S.L.), che fa capo agli Uffici Esecuzione penale esterna (U.E.P.E.). Tiene i contatti con le famiglie dei detenuti e con gli enti locali, segue le persone in affidamento al servizio sociale e ha un ruolo importante per la concessione e l’esecuzione dei benefici di legge.

Braccialetto elettronico.

Nel disporre la misura degli arresti domiciliari il Giudice può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici se l’imputato acconsente (articolo 275 bis c.p.p.). Il consenso all’eventuale utilizzo di queste procedure di controllo viene richiesto al detenuto all’ingresso in carcere (art. 23 O.P).

Cassa delle Ammende.

È un ente con personalità giuridica istituito presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che finanzia i programmi di reinserimento in favore di detenuti e internati e delle loro famiglie e i progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie. Fra le entrate che concorrono a costituire il conto patrimoniale della Cassa vi sono i proventi delle manifatture carcerarie, le sanzioni pecuniarie e le altre sanzioni connesse al processo.

Condannato (o definitivo).

È l’imputato nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato.

Cooperative sociali.

Società cooperative, regolate dalla legge 381/1991, che gestiscono i servizi socio-sanitari ed educativi e attività di vario genere finalizzate all’inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate.

Corte di assise.

La Corte di assise giudica i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, e tutti gli altri gravi reati indicati nell'articolo 5 c.p.

La Corte di assise è composta da due giudici togati e da sei giudici popolari.

D.A.P. Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

È la struttura del Ministero della Giustizia deputata allo svolgimento dei compiti relativi al sistema carcerario.

Detenuto.

È il termine generico con il quale si indica una persona ristretta in un Istituto di pena senza specificarne la posizione giuridica.

Grazia.

La grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra pena stabilita dalla legge (articoli 174 c.p. e 681 c.p.p.).

È un provvedimento di indulgenza a carattere individuale, a differenza dell'indulto che è a carattere generale.

La domanda di grazia, sottoscritta dal condannato o da un suo congiunto o avvocato, è diretta al Presidente della Repubblica tramite il Ministro della Giustizia. Se il condannato è detenuto o internato, va presentata al Magistrato di Sorveglianza che la trasmette al Ministro della Giustizia con il proprio parere motivato.

Imputato.

È la persona indagata nei cui confronti è stato disposto il rinvio a giudizio. (articolo 60 c.p.p.).

Indagato.

È la persona nei cui confronti si stanno svolgendo le indagini preliminari (articolo 347, comma 2, c.p.p.).

Indulto.

L'indulto condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra pena stabilita dalla legge (articoli 174 c.p. e 672 c.p.p.). Viene applicato direttamente dal Giudice che ha emesso la sentenza di condanna. Nel caso in cui la sentenza preveda l'applicazione di misure di sicurezza, le eventuali modifiche conseguenti all'indulto sono di competenza del Magistrato di Sorveglianza. È un provvedimento di indulgenza a carattere generale, mentre la grazia è a carattere individuale.

Internato.

È una persona socialmente pericolosa sottoposta a misure di sicurezza all'interno di un Istituto penitenziario.

Istituto penitenziario.

Comunemente chiamato carcere, è il luogo chiuso e isolato dalla società, destinato ad accogliere i detenuti. Gli istituti penitenziari fanno capo al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Fra gli Istituti penitenziari sono comprese:

- la Casa circondariale in cui sono detenute le persone in attesa di giudizio o quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni (o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni);
- la Casa di reclusione, che è l'Istituto adibito all'espiazione delle pene di maggiore entità;
- l'Istituto penale minorile adibito alla detenzione dei minorenni (oltre i 14 anni);
- gli Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza: Colonie agricole, Case di lavoro, Case di cura e custodia, Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) che saranno sostituiti dalle strutture di cui al comma 2 art. 3 ter decreto legge 22.12.2011, n. 211 (convertito dalla legge 17.2.2012, n. 9).

Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti (I.C.A.T.T.).

Istituto in cui si provvede alla riabilitazione fisica e psichica dei tossicodipendenti, mediante l'attuazione di programmi di attività ai quali collaborano i servizi pubblici per le tossicodipendenze, il Servizio sanitario regionale, gli enti territoriali, il terzo settore, il volontariato e le comunità terapeutiche.

Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM).

Compatibilmente con esigenze cautelari non eccezionalmente rilevanti, il Giudice può disporre presso gli Istituti a custodia attenuate (I.C.A.M.), la custodia cautelare o l'espiazione della pena per le donne incinte o madri con prole sotto i sei anni, o per il padre qualora la madre sia deceduta od assolutamente impossibilitata ad assisterla.

Istituto Penale Minorile.

È un Istituto in cui viene attuata la detenzione dei minorenni (oltre i 14 anni).

Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

Gli Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive sono le colonie agricole, le case di lavoro, le case di cura e custodia e gli ospedali psichiatrici giudiziari (articolo 62, legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario).

Liberazione anticipata.

Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

La liberazione anticipata viene richiesta dal condannato e concessa dal Magistrato di Sorveglianza.

Nel linguaggio del carcere la concessione della detrazione viene chiamata concessione dei "giorni".

Anche gli affidati in prova al servizio sociale e gli affidati in casi particolari come la tossicodipendenza possono ottenere questo beneficio quando diano prova di un loro concreto recupero sociale.

Ministero della Giustizia.

È il Dicastero del Governo italiano che si occupa dell'Amministrazione giudiziaria civile, penale e minorile, di quella penitenziaria e dei magistrati.

Misure cautelari coercitive personali.

Possono essere applicate a indagati o imputati per delitti la cui pena massima prevista sia superiore ai tre anni di reclusione, e solo se sussistono pericoli di fuga, o di inquinamento delle prove, o di commissione di nuovi delitti.

Le misure cautelari coercitive personali sono: divieto di espatrio, obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari (vedi), custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. Sono regolate dagli articoli 272-286 c.p.p. e, per quanto riguarda l'esecuzione e la durata dei provvedimenti, dagli articoli 291-308 c.p.p.

Misure di sicurezza.

Sono disciplinate dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

Le misure di sicurezza si applicano:

- alle persone considerate socialmente pericolose;
- in caso di commissione di un reato, o di un reato impossibile ai sensi dell'articolo 49 del codice penale, ovvero in caso di accordo o di istigazione a commettere un reato;
- quando si ritiene possano commettere nuovi fatti previsti dalla legge come reato.

Tali misure sono ordinate dal Giudice nella sentenza di condanna. Hanno una funzione non solo di contenimento della pericolosità sociale, ma anche rieducativa, vale a dire tendono a favorire il reinserimento dell'individuo nel contesto sociale. Hanno una durata indeterminata: la legge fissa il termine minimo di durata e spetta poi al Giudice valutare, alla scadenza del periodo, se la persona è ancora socialmente pericolosa.

Le misure di sicurezza sono personali quando limitano la libertà individuale (detentive e non detentive), sono patrimoniali quando incidono soltanto sul patrimonio del soggetto (cauzione di buona condotta e confisca).

Le misure di sicurezza detentive sono:

- l'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro (per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza);
- il ricovero in una casa di cura e custodia (per i condannati a pena diminuita per infermità psichica o per intossicazione cronica da alcool e sostanze stupefacenti);
- il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (per gli imputati prosciolti per i motivi di cui sopra; non è applicabile ai minorenni);
- il ricovero in riformatorio giudiziario per i minori.

Le misure di sicurezza non detentive sono:

- la libertà vigilata (che implica l'obbligo di avere una stabile attività lavorativa o di cercarsene una, obbligo di ritirarsi a casa entro una certa ora);
- il divieto di soggiorno (in uno o più comuni ovvero in una o più province);

- il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche;
- l'espulsione dello straniero dallo Stato (vedi).

Il Magistrato di Sorveglianza sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali; accerta se l'interessato sia persona socialmente pericolosa; emette o revoca le dichiarazioni di tendenza a delinquere e di abitudine o professionalità nel reato. Contro tali provvedimenti possono proporre appello al Tribunale di Sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato o il difensore (articoli 679 e 680 Codice procedura penale).

Notificazione.

È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona indicata dalla legge (come la polizia giudiziaria), porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale. Il destinatario, ricevuto l'atto, ne deve firmare una copia per ricevuta ("relata di notifica") che l'ufficiale giudiziario invierà all'autorità che l'ha emesso.

Patrocinio a spese dello Stato ("gratuito patrocinio").

Consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita in favore dei non abbienti per agire e difendersi davanti al Giudice penale nel giudizio e anche nei procedimenti di sorveglianza.

Pena pecuniaria.

È una delle due tipologie di pena che vengono inflitte dal Giudice penale al condannato (l'altra è la pena detentiva). Si distingue in multa, applicata per i delitti, e in ammenda, applicata per le contravvenzioni. È anche una delle sanzioni sostitutive (vedi) di pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Depenalizzazione e modifiche al sistema penale" (articoli 53 e seguenti). La pena pecuniaria può essere rateizzata o convertita in pena detentiva.

Pericolosità sociale.

È socialmente pericolosa la persona che ha commesso reati, qualora sia probabile che ne commetta nuovamente (art. 203 c.p.).

Permesso di soggiorno.

È l'autorizzazione amministrativa rilasciata al cittadino straniero al quale lo Stato italiano permette di soggiornare in Italia. La richiesta del permesso deve essere presentata entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio italiano allo Sportello Unico per l'Immigrazione nel caso sia stato già rilasciato il nulla osta per ricongiungimento familiare o lavoro, altrimenti alla Questura.

Perquisizione personale.

I detenuti possono essere sottoposti a perquisizione per motivi di sicurezza nel pieno rispetto della loro persona. (Articolo 34 OP e articolo 74 Reg).

Pubblico ministero.

È il magistrato che acquisisce la notizia di reato, esercita l'azione penale, rappresenta l'accusa nei procedimenti penali e promuove la fase di esecuzione delle pene.

Recidiva.

La recidiva è la condizione personale di chi, dopo essere stato condannato per un delitto con sentenza passata in giudicato, ne commette un altro (articolo 99 c.p.). Costituisce uno dei c.d. effetti penali della condanna e va inquadrata tra le circostanze inerenti alla persona del colpevole. La recidiva comporta la possibilità di un aumento di pena.

Reclusione.

La reclusione è la pena inflitta al condannato per i delitti. Si estende da 15 giorni a 24 anni ed è scontata in uno stabilimento penitenziario. La pena della reclusione può essere convertita, quando ne ricorrono i presupposti, in pena pecuniaria.

Rateizzazione della pena pecuniaria.

Nel caso di condanna a pena pecuniaria o di conversione della pena della reclusione in pena pecuniaria, qualora si presentino situazioni di insolvenza a causa dell'impossibilità temporanea di effettuare il pagamento, il condannato può chiedere il differimento o la rateizzazione del pagamento (articolo 660, 3° comma, c.p.p.).

Il Magistrato di Sorveglianza, valutate le condizioni economiche del condannato, può disporre che la pena pecuniaria sia pagata in non più di trenta rate mensili (articolo 133 ter c.p.).

La pena pecuniaria può essere convertita in libertà controllata o in lavoro sostitutivo.

Riabilitazione.

È un beneficio di legge (articoli 178 e seguenti c.p. e articolo 683 c.p.p.) che cancella completamente gli effetti di una condanna penale.

La riabilitazione è concessa dopo che sono decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena è stata scontata (in carcere, o in misura alternativa, o estinta per indulto o altri benefici). Devono decorrere almeno otto anni nel caso di recidiva (articolo 99 c.p.) e dieci anni nel caso in cui il condannato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Per ottenere la riabilitazione è necessario che il condannato, se è stato sottoposto a misura di sicurezza, ne abbia ottenuto la revoca, e che abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, cioè abbia risarcito il danno provocato.

Per ottenere la riabilitazione è necessario aver mantenuto una buona condotta per tutto il periodo considerato, non solo evitando di compiere reati ma anche osservando un comportamento corretto e responsabile.

L'istanza di riabilitazione va presentata al Tribunale di Sorveglianza, che decide collegialmente.

Ricorrente.

È l'imputato condannato che ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione.

Ricorso per cassazione.

L'imputato e il Pubblico Ministero possono ricorrere alla Corte di Cassazione contro la sentenza di appello o contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere (articolo 607 c.p.p.).

Il pubblico ministero, l'interessato e, in determinati casi, l'Amministrazione penitenziaria, possono ricorrere per cassazione contro le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza (art. 71 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario").

I motivi per i quali si può presentare ricorso sono stabiliti dall'art. 606 c.p.p. e riguardano principalmente, nel caso del Tribunale di Sorveglianza, vizi di legittimità e vizi di motivazione nell'ordinanza.

Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena.

L'esecuzione di una pena può essere rinviata (art. 147 c.p. e art. 684 c.p.p.) nel caso in cui:

- sia stata presentata domanda di grazia;
- la persona condannata a pena restrittiva della libertà personale sia in condizioni di grave infermità fisica;
- la persona condannata a pena restrittiva della libertà personale sia madre di un figlio di età inferiore a tre anni.

Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena.

L'esecuzione delle pene detentive, della semidetenzione e della libertà controllata deve essere rinviata (articolo 146 c.p. e articolo 684 c.p.p.) nel caso in cui il condannato sia:

- donna incinta;
- madre di figli di età inferiore a un anno;
- persona affetta da Aids o da altra malattia particolarmente grave, non compatibile con lo stato di detenzione in carcere, sempreché ricorra il requisito della "non rispondenza alle cure".

Soggetti che operano all'interno dell'Istituto penitenziario con i quali ogni detenuto può chiedere di conferire:

- il Direttore e i vicedirettori dell'Istituto penitenziario, i quali hanno la responsabilità dell'indirizzo e della corretta gestione detentiva;
- il Comandante, gli Ispettori, i Sovrintendenti, gli Assistenti e gli Agenti della Polizia penitenziaria i quali garantiscono l'ordine e tutelano la sicurezza all'interno dell'Istituto, partecipano alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo ed espletano il servizio di traduzione;
- il personale di Polizia penitenziaria preposto all'ufficio matricola, che sovrintende alle operazioni di immatricolazione e scarcerazione dei detenuti, organizza la partecipazione alle udienze, agli interrogatori, ai colloqui con i difensori e con gli investigatori e riceve le richieste ("domandine") del detenuto rivolte al Direttore dell'Istituto;
- il responsabile dell'area educativa e gli educatori i quali predispongono, organizzano, coordinano le attività interne inerenti la scuola, il lavoro e le iniziative culturali, ricreative e sportive. Fanno parte dell'équipe di osservazione e trattamento;
- gli operatori del Ser.T. i quali svolgono attività per l'assistenza dei detenuti che presentano problematiche di tossicodipendenza e alcooldipendenza;
- gli Assistenti sociali i quali nell'ambito dell'Ufficio di Esecuzione penale esterna partecipano all'attività di osservazione e trattamento occupandosi del rapporto tra il detenuto e l'ambiente

esterno anche in previsione di ammissione a benefici di legge (misure alternative) o dimissione dal carcere, svolgendo altresì azioni a favore delle famiglie dei detenuti;

- gli Assistenti volontari i quali partecipano alle attività trattamentali anche in forme organizzate ed associate;
- il Cappellano ed i Ministri di culto;
- lo Psicologo, lo Psichiatra, il Responsabile dell'area sanitaria, i Medici e gli Infermieri;
- il Responsabile dell'area amministrativo-contabile e i Contabili.

Soggetti che operano all'esterno dell'Istituto ai quali il detenuto può rivolgersi:

- il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria il quale programma le attività trattamentali, coordina le attività in materia di lavoro e addestramento professionale, le attività scolastiche, sportive e culturali ed è competente tra l'altro in ordine alle assegnazioni e trasferimenti nell'ambito della circoscrizione;
- l'Autorità Giudiziaria che procede;
- il Magistrato di Sorveglianza che vigila sulla organizzazione degli Istituti di prevenzione e pena e, in particolare, ha la competenza a decidere sulle istanze dei detenuti volte all'ottenimento delle misure alternative e sui reclami presentati dagli stessi avverso provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria, sulle richieste di permessi o licenze presentate dai detenuti e per l'applicazione e revoca delle misure di sicurezza;
- la Corte europea dei Diritti dell'Uomo alla quale ci si può rivolgere soltanto dopo che siano esauriti tutti i rimedi giurisdizionali davanti ai giudici nazionali (entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza), quando si ritengono violate le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo del 4.11.1950;
- il Presidente della Repubblica al quale può anche essere diretta la richiesta di grazia o di commutazione della pena. La domanda del provvedimento di clemenza deve essere presentata al Ministro della Giustizia tramite il Magistrato di Sorveglianza;
- il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, ove sia istituito nell'ambito territoriale dell'Istituto penitenziario; il Garante svolge attività di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani e sulla finalità rieducativa della pena.

Sopravvitto.

Generi alimentari che i detenuti possono acquistare a proprie spese entro limiti fissati.

Sospensione condizionale della pena.

Se il Giudice emette una condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni può sospenderne l'esecuzione.

Se per cinque anni (o due in caso di contravvenzione) il condannato non commetterà altri reati, obbedirà agli obblighi impostigli e non riporterà altre condanne, il reato viene dichiarato estinto. In caso contrario la sospensione verrà revocata e la condanna dovrà essere eseguita.

Se il condannato ha meno di 18 anni, la sospensione condizionale può essere concessa anche in caso di pene fino a tre anni di arresto o di reclusione. Se ha tra i 18 e i 21 anni, o ne ha più di 70, la pena detentiva che può essere sospesa non deve superare i due anni e sei mesi.

La sospensione condizionale della pena può essere concessa se il Giudice presume che il colpevole non commetterà ulteriori reati, se non vi sono precedenti condanne a pene detentive e se non sono state inflitte misure di sicurezza personale per pericolosità sociale del condannato.

La sospensione condizionale è regolata dagli articoli 163-168 del codice penale.

Spese di giustizia.

Sono le spese per il processo e per il mantenimento in carcere, che vengono addebitate all'imputato nella sentenza di condanna. Possono essere rimesse (cioè eliminate) se il condannato si trova in condizioni economiche disagiati e ha mantenuto una condotta corretta.

Trattamento.

Nei confronti dei condannati e internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda al loro reinserimento sociale. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti, deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Tribunale di Sorveglianza.

Il Tribunale di Sorveglianza ha competenza territoriale nel distretto della Corte d'Appello.

È organo collegiale specializzato, composto da magistrati ordinari e da esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché docenti di scienze criminalistiche.

I provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza sono adottati da un collegio formato da quattro persone: il presidente, un Magistrato di Sorveglianza e due esperti.

Il Tribunale di Sorveglianza decide sia come Giudice di primo grado sia come Giudice di appello.

In primo grado delibera sulla concessione o la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare, della semilibertà, della liberazione condizionale; sul rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive; sulle richieste di riabilitazione.

In secondo grado, come Giudice di appello, il Tribunale decide sulle impugnazioni presentate contro le sentenze di proscioglimento con contestuale applicazione di misure di sicurezza emesse dai tribunali penali ordinari e contro le ordinanze risultate da udienze dei magistrati di sorveglianza. Decide inoltre in sede di reclamo nei confronti dei provvedimenti adottati dai magistrati di sorveglianza in tema di permessi, liberazione anticipata, espulsione dallo Stato, e nei confronti di alcuni provvedimenti emessi dall'Amministrazione penitenziaria. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha competenza a decidere in ordine ai reclami avverso il provvedimento di applicazione del regime di cui all'art. 41 bis comma 2 legge n. 354 del 1975.

Avverso le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza può essere proposto ricorso per cassazione.

Tribunale penale.

Il Tribunale penale in composizione collegiale (tre giudici) giudica i reati gravi indicati nell'art. 33 bis c.p.; in composizione monocratica (un unico Giudice) giudica i reati meno gravi non previsti dall'art. 33 bis c.p.

Ufficio di Esecuzione penale esterna (U.E.P.E.).

L'U.E.P.E. (istituito con la legge di riforma penitenziaria n. 354 del 1975, è un ufficio periferico del Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione penitenziaria.

Svolge le indagini di servizio sociale richieste dal Tribunale di Sorveglianza per conoscere la realtà personale, familiare, lavorativa delle persone sottoposte ad una condanna o a misure di sicurezza, anche al fine di decidere sull'applicazione delle misure alternative alla detenzione, o sulle misure restrittive della libertà, o sul programma di trattamento.

Ufficio di sorveglianza.

L'Ufficio di sorveglianza ha competenza territoriale pluricircostrizionale. La circoscrizione indica l'area territoriale di competenza del tribunale ordinario.

L'Ufficio di sorveglianza è composto da uno o più magistrati. A ciascun magistrato vengono assegnati gli Istituti di pena e i condannati di cui occuparsi. L'Ufficio di sorveglianza è un organo monocratico.

Il Magistrato di Sorveglianza ha il compito di vigilare sull'organizzazione degli Istituti di prevenzione e pena.

Al Magistrato di Sorveglianza spettano l'approvazione del programma di trattamento rieducativo individualizzato per ogni singolo detenuto (che l'amministrazione del carcere è tenuta per legge a redigere), la concessione dei permessi, l'ammissione al lavoro all'esterno, l'autorizzazione a effettuare visite specialistiche, ricoveri ospedalieri o ricoveri per infermità psichica, la decisione sulla liberazione anticipata e sulla remissione del debito dovuto per spese processuali penali o di mantenimento in carcere.

La legge pone al Magistrato di Sorveglianza l'obbligo di recarsi frequentemente in carcere e di sentire tutti i detenuti che chiedono di parlargli, e gli attribuisce il compito di valutare i reclami presentati dai detenuti per provvedimenti disciplinari disposti dall'Amministrazione penitenziaria o per altri motivi. Egli autorizza i colloqui telefonici dei detenuti e l'eventuale controllo della corrispondenza. Autorizza anche, visto il parere della Direzione dell'Istituto, l'ingresso di persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, come quanti prestano attività di volontariato o partecipano a iniziative di formazione o di lavoro rivolte ai detenuti.

Il Magistrato di Sorveglianza inoltre decide sulle sospensioni e i differimenti nell'esecuzione della pena, sovrintende all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria (affidamento in prova ai Servizi sociali, detenzione domiciliare, semilibertà).

Provvede al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario. Determina in merito alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie. Decide per quanto concerne le espulsioni di detenuti stranieri e le prescrizioni relative alla libertà controllata. Esprime un parere sulle domande o le proposte di grazia.

Volontari in carcere.

Un volontario entra in carcere per dare il suo contributo all'azione rieducativa e al reinserimento nella società (artt. 17 e 78 O.P.).

L'art. 17 dà la possibilità ad un singolo privato o ad una associazione di sottoporre alla Direzione del carcere un progetto che ritiene utile al fine di avvicinare la comunità carceraria alla società libera. L'art. 78 invece consente l'ingresso in carcere dei volontari affinché questi diano sostegno morale ai detenuti e ne favoriscano il reinserimento nella società.

ALLEGATO 2 – Le fonti del diritto penitenziario.

I principi costituzionali.

Art. 2: garantisce i diritti inviolabili dell'uomo anche se detenuto.

Art. 3 comma 1: assicura il principio di eguaglianza formale sia nel trattamento penitenziario sia nel procedimento di sorveglianza.

Il comma 2 disciplina l'eguaglianza di fatto o sostanziale.

Art. 10: prescrive all'ordinamento giuridico italiano di conformarsi alle norme del diritto internazionale.

Art. 11: impone al nostro Paese una rinuncia alla sovranità in favore dell'Unione europea in materia di giustizia.

Art. 13 comma 2: stabilisce la riserva di giurisdizione per cui solo un atto motivato dell'Autorità giudiziaria può privare o limitare la libertà personale.

Art. 24 comma 2: garantisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, anche nel procedimento di sorveglianza.

Il comma 3 assicura ai non abbienti i mezzi per difendersi anche nel procedimento di sorveglianza.

Il comma 4 impone la previsione legislativa della revisione delle sentenze di condanna ingiuste.

Art. 25 comma 1: garantisce che la competenza del Giudice sia predeterminata per legge con criteri obiettivi.

Il comma 2 prescrive che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Il comma 3 prevede che nessuno possa essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 27 comma 2: detta la presunzione di non colpevolezza dell'imputato.

Il comma 3 stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Il comma 4 bandisce la pena di morte.

Artt. 35 e 36: tutelano il lavoro in tutte le sue forme e quindi anche quello svolto dai detenuti.

Art. 79: regola la procedura di formazione delle leggi in materia di amnistia e indulto.

Art. 87: attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di concedere la grazia e commutare le pene.

Art. 101: afferma che la giustizia è amministrata in nome del popolo e che i giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 104: garantisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

Art. 111: garantisce il diritto a un giusto processo, di ragionevole durata, regolato dalla legge, nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità e davanti a un Giudice terzo e imparziale.

Art. 117: prescrive che la potestà legislative è esercitata nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Le fonti sovranazionali.

La *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948.

Le *regole penitenziarie europee* da ultimo ribadite nella Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei Ministri degli Stati membri.

La *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Il *Patto internazionale sui diritti civili e politici* adottato a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881.

Risoluzioni e Raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, tra cui da ultimo R(1999)22 in materia di sovraffollamento, R(2006)13 sull'uso della custodia cautelare, R(2010)1 in materia di *Probation*, R(2012)12 sui detenuti stranieri.

Gli standard del Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (C.P.T.) pubblicati nel 2006 e contenenti i rilievi essenziali e generali dei rapporti del C.P.T.

La legge ordinaria.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 “*Norme sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”.

Legge 10 ottobre 1986, n. 662 (cd *legge Gozzini*) “*Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”.

Legge 27 maggio 1998, n. 165 (cd *legge Simeone-Saraceni*) “*Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni*”.

Legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cd *legge ex Cirielli*) “*Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*”.

Codice penale: in vigore dal 1930.

Codice di procedure penale: introdotto con d.p.r. n. 447 del 1988.

Testo unico sull'immigrazione approvato con d.p.r. n. 286 del 1998 “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*”.

Legge n. 193 del 2000 (cd *Legge Smuraglia*) “*Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti*”
legge n. 40 del 2001 (cd *Legge Finocchiaro*) “*Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori*”.

D.p.r. n. 230 del 2000 “*Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*”.

ALLEGATO 7 – Carcere e *probation*⁹¹.

L'ordinamento penitenziario vigente, introdotto dalla legge 354/1975 “*Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*” e da successivi interventi normativi, prevede modalità diverse di esecuzione della pena, che vanno dalla privazione totale a limitazioni parziali della libertà. Il sistema, comprende dunque carcere e area penale esterna, oggi comunemente conosciuta a livello internazionale come *probation*.

L'amministrazione penitenziaria che si occupa della detenzione degli adulti si articola sul territorio in *provveditorati regionali* che amministrano gli *istituti penitenziari per adulti* presenti in tutte le regioni, come previsto dal d.p.c.m 84/2015, *Regolamento del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*.

Gli istituti penitenziari per adulti si distinguono in istituti di custodia cautelare, istituti per l'esecuzione delle pene, istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza e centri di osservazione come già previsto dall'art. 59 della l. 354/1975.

Diversa e separata è la gestione degli *Istituti penali per i minorenni* che si occupano dell'esecuzione della pena di minori e giovani adulti.

Gli *Uffici di esecuzione penale esterna* (U.E.P.E.) sono divenuti articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ai sensi del D.p.c.m. 84/2015 e il decreto 17 novembre 2015 che ne dà attuazione, in particolare agli artt. 9 e 10, individua gli uffici distrettuali e gli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.

Il principale campo di intervento degli U.e.p.e è l'esecuzione delle sanzioni penali non detentive e delle misure alternative alla detenzione, a tal fine, elaborano e propongono alla magistratura il programma di trattamento da applicare e verificano la corretta esecuzione da parte degli ammessi. Sono quattro le principali aree di intervento come indicato dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e dalle altre leggi in materia di esecuzione penale:

- attività di aiuto e controllo delle persone sottoposte alla messa alla prova e all'affidamento in prova al servizio sociale;
- attività di sostegno dei detenuti domiciliari e nell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità e delle sanzioni sostitutive della detenzione;
- attività di indagine sulla situazione individuale e socio - familiare nei confronti dei soggetti che chiedono di essere ammessi alle misure alternative alla detenzione e alla messa alla prova. Su richiesta della magistratura di sorveglianza, curano le inchieste al fine dell'applicazione, modifica, proroga o revoca delle misure di sicurezza;
- attività di consulenza agli istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento penitenziario.

Gli U.e.p.e. sono presenti sul territorio a supporto delle comunità locali e in stretta sinergia:

- con gli enti locali, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali e le altre agenzie pubbliche e del privato sociale presenti nel territorio, per realizzare l'azione di reinserimento ed inclusione sociale;
- con le forze di polizia, per l'azione di contrasto della criminalità e di tutela della sicurezza pubblica.

⁹¹ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3.page, aggiornata al 9 novembre 2018.

Negli U.e.p.e. operano differenti figure professionali tra le quali: dirigenti, assistenti sociali, psicologi, polizia penitenziaria, funzionari amministrativi, contabili e personale ausiliario e di supporto. Collabora anche personale volontario in possesso di adeguata formazione per le attività di reinserimento delle persone in esecuzione penale nel territorio e di messa alla prova.

CARCERE⁹².

La privazione della libertà personale tramite la reclusione in carcere è la pena più diffusa negli ordinamenti contemporanei per i reati di non lieve entità.

La *Costituzione italiana* con l'articolo 27, comma 3, affermando i fondamentali principi di umanità e funzione rieducativa della pena, ha superato, pur conservandone alcuni aspetti, la funzione punitivo-retributiva secondo la quale la pena serve a compensare o retribuire il male arrecato alla società con l'atto criminoso.

Il *decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124*, mettendo sempre il detenuto-persona al centro dell'esecuzione, titolare di tutti i diritti che non siano strettamente incompatibili con la restrizione della libertà personale, prevede:

- rafforzamento dei divieti di discriminazione;
- promozione di attività che responsabilizzino il detenuto in vista del suo futuro reinserimento;
- nuove norme su alimentazione, permanenza all'aperto, attività di lavoro, istruzione e ricreazione;
- riaffermazione del principio di territorialità della pena (destinazione ad istituti vicini alla famiglia);
- creazione di sezioni per donne che non compromettano attività trattamentali e che salvaguardino eventuali detenute con prole;
- inserimento della formazione professionale tra gli elementi fondamentali alla rieducazione, accanto al lavoro e alla partecipazione a progetti di pubblica utilità;
- nuova e più ampia regolamentazione dei colloqui;
- diritto a una corretta informazione, anche con nuovi strumenti di comunicazione previsti dal regolamento;
- costituzione di rappresentanze dei detenuti e degli internati, in cui sia inserita anche una rappresentante di genere femminile.

La repressione dei reati si attua oggi con una “strategia differenziata” basata sul trattamento individualizzato che presuppone l'osservazione scientifica del condannato, tiene conto delle sue condizioni specifiche ed ha come scopo ultimo il suo recupero.

L'amministrazione penitenziaria ha il mandato istituzionale di promuovere interventi “che devono tendere al reinserimento sociale” (articolo 1 della legge 354/1975 sull'ordinamento penitenziario) dei detenuti e degli internati e ad avviare “un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale” (articolo 1, comma 2, regolamento di esecuzione, d.p.r. 230/2000).

Nel quadro di riferimento normativo rientrano anche *le c.d. Regole minime europee in materia penitenziaria* adottate nel 1987 dal Consiglio d'Europa allo scopo di “assicurare delle condizioni umane di detenzione e un trattamento positivo” e rinnovate con la *Raccomandazione R (2006)2* del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee.

⁹² Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0.page, aggiornata al 9 novembre 2018.

Quest'area informativa offre informazioni sulle attività praticate negli istituti penitenziari che costituiscono "elementi del trattamento" individuati dall'articolo 15 dell'ordinamento penitenziario, alcune delle quali, come l'istruzione, i rapporti affettivi, il culto, rilevanti anche sotto il profilo della tutela dei diritti che le persone conservano in condizioni di privazione della libertà.

Lavoro dei detenuti⁹³.

L'articolo 15 dell'Ordinamento penitenziario, legge 26 luglio 1975, n. 354, individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurata un'occupazione lavorativa.

L'articolo 20 sostituito dal decreto legislativo. 124/2018 che riforma l'Ordinamento penitenziario definisce le principali caratteristiche del lavoro negli Istituti penitenziari.

1. Il lavoro penitenziario *non ha carattere afflittivo* (Carattere che ricalca i contenuti dell'articolo 71 delle regole minime Onu ed è confermato dall'articolo 26,1 delle regole penitenziarie europee – adottate con la raccomandazione R 2006 2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, che considerano il lavoro elemento positivo del trattamento);
2. ed è *remunerato*. L'articolo 22 sostituito dal decreto legislativo 124/2018 sulla determinazione della remunerazione, stabilisce che la remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.
3. L'articolo 25-ter introdotto dal decreto legislativo 124/2018 su assistenza per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali prevede che l'amministrazione penitenziaria renda disponibile a favore dei detenuti e degli internati, anche attraverso apposite convenzioni non onerose con enti pubblici e privati, un servizio di assistenza all'espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l'erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro. (Sono riconosciute le medesime garanzie assicurative, contributive e previdenziali di quelle previste in un rapporto di lavoro subordinato (articolo 76 delle regole minime Onu e articolo 77 delle regole penitenziarie europee);
4. devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale;
5. possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati;
6. possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati.
7. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.
8. Una commissione dandone pubblicità, provvede a:
 - i. formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, tenendo conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione

⁹³ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_3_page, aggiornata al 9 novembre 2018.

maturata durante lo stato di detenzione e di internamento, dei carichi familiari e delle abilità lavorative possedute, e privilegiando, a parità di condizioni, i condannati, con esclusione dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-bis;

- ii. individuare le attività lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui alla lettera a);
 - iii. stabilire criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
9. Resta salvo il potere del Direttore di derogare, per specifiche ragioni di sicurezza, ai criteri di assegnazione al lavoro;

L'Amministrazione penitenziaria stipula convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati.

Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica.

10. *Le direzioni degli Istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale e previa autorizzazione del Ministro della giustizia, possono vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie o rendere servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti o servizi corrispondenti nella zona in cui è situato l'Istituto.*

11. I detenuti e gli internati, in considerazione delle loro attitudini, possono essere ammessi a esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche, nell'ambito del programma di trattamento.
12. È promossa l'attività di produzione di beni da destinare all'*autoconsumo*, anche in alternativa alla normale attività lavorativa.

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'attività in autoconsumo, anche mediante l'uso di beni e servizi dell'Amministrazione penitenziaria.

Lavoro penitenziario intramurario.

1 – Lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria

La sua organizzazione e gestione è riservata dall'articolo 47 Regolamento di esecuzione (Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230) alle Direzioni degli Istituti che devono uniformarsi alle linee programmatiche dei Provveditorati.

Sono:

- le *lavorazioni per commesse dell'Amministrazione stessa*, vale a dire forniture di vestiario e corredo, di arredi e quant'altro destinato al fabbisogno di tutti gli Istituti del territorio nazionale. Attualmente sono presenti quindici tipi di lavorazioni per commesse che occupano principalmente sarti, calzolai, tipografi, falegnami e fabbri;
- i *lavori delle colonie e dei tenimenti agricoli* che occupano detenuti e internati con varie specializzazioni, come apicoltori, avicoltori, mungitori, ortolani;

- i *lavori domestici* cioè le attività necessarie al funzionamento della vita interna dell'Istituto, tra cui:
 - i *servizi d'Istituto* – attività di cuochi e aiuto cuochi, addetti alla lavanderia, porta vitto, magazzinieri;
 - i *servizi di manutenzione ordinaria dei fabbricati* (M.O.F.), cui vengono assegnati detenuti con competenze più qualificate (acquisite anche a seguito di corsi professionali interni) come elettricisti, idraulici, falegnami, riparatori radio-tv, giardinieri, imbianchini;
 - alcune mansioni retribuite dall'Amministrazione, esclusive dell'ambiente penitenziario. Tra cui:
 - lo *scrivano*, addetto alla compilazione di istanze e alla distribuzione di moduli;
 - l'*assistente alla persona*, assistente di un compagno ammalato o non autosufficiente;
 - l'*addetto alle pulizie*;
 - l'*addetto alla distribuzione pasti*.

2 – Lavoro alle dipendenze di terzi.

Le lavorazioni possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private, in particolare da *cooperative sociali* in locali concessi in comodato dalle Direzioni (articolo 47 Regolamento di esecuzione). I rapporti tra la Direzione e le imprese sono definiti con convenzioni.

In questi casi il rapporto di lavoro intercorre tra il detenuto e le imprese che gestiscono l'attività lavorativa mentre il rapporto di queste ultime con le Direzioni è definito tramite convenzioni.

I datori di lavoro devono versare alla Direzione dell'Istituto la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute di legge, e l'importo di eventuali assegni familiari.

L'articolo 47 del Regolamento di esecuzione consente di stipulare convenzioni con cooperative sociali anche per servizi interni, come quello di somministrazione del vitto, di pulizia e manutenzione dei fabbricati.

Di grande rilievo, in tema di lavoro penitenziario, è stata la legge 22 giugno 2000, n. 193, cosiddetta *Legge Smuraglia*, che ha modificato la definizione di persone svantaggiate contenuta nella disciplina sulle cooperative sociali, con l'aggiunta, alle categorie già contemplate dall'articolo 4, legge 8 novembre 1991, n. 381, delle "*persone detenute o internate negli Istituti penitenziari*".

La legge ha inoltre esteso il sistema di *sgravi contributivi e fiscali*, già previsto in favore delle Cooperative sociali, alle Aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi all'interno degli Istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate.

Lavoro esterno al carcere.

L'articolo 21 dell'Ordinamento penitenziario è uno strumento che consente ampia operatività:

- possono essere ammessi al lavoro all'esterno condannati, internati ed imputati sin dall'inizio della detenzione per svolgere attività lavorativa, comma 1;
- frequentare corsi di formazione professionale, comma 4-bis;
- prestare attività a titolo volontario e gratuito in progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali, o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, comma 4-ter introdotte dalla legge n. 94 del 9 agosto 2013;

- prestare la propria attività a titolo *volontario e gratuito a sostegno delle vittime dei reati da loro commessi, comma 4-ter introdotte dalla legge n. 94 del 9 agosto 2013 convertito nella legge n. 94/2014.*

La norma prevede che si applichi, in quanto compatibile, la disciplina generale di riferimento del *lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 54 del Decreto legislativo. 274/2000.* Tuttavia il lavoro di pubblica utilità ha natura di sanzione sostitutiva, dunque non carceraria. Di recente sono stati sottoscritti protocolli tra il Ministero della Giustizia, l'A.N.C.I. e alcuni Tribunali di Sorveglianza per favorire l'applicazione dell'articolo 21, comma 4-ter.

Limiti per l'ammissione al lavoro all'esterno.

I condannati per reati associativi o altri di grave allarme sociale indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis dell'Ordinamento penitenziario, possono essere assegnati al lavoro all'esterno, solo dopo aver espiato almeno un terzo della pena o comunque di non più di cinque anni.

Gli ergastolani vi possono essere ammessi dopo almeno dieci anni di pena.

Non possono essere assegnati al lavoro all'esterno per svolgere lavori a titolo di volontariato i detenuti e gli internati per il delitto di associazione di stampo mafioso (articolo 416 bis Codice penale) e per reati commessi per favorire le attività di stampo mafioso.

Procedura per l'ammissione.

Il lavoro all'esterno è proposto dal Direttore dell'Istituto ed approvato dal Magistrato di sorveglianza qualora si tratti di condannati o internati. È proposto dal Direttore dell'Istituto previa approvazione dell'autorità giudiziaria competente nel caso di imputati.

Le disposizioni previste dall'articolo 21 possono essere applicate per l'assistenza all'esterno dei figli minori di anni dieci (articolo 21-bis) e per consentire visite al minore infermo (articolo 21-ter).

Religioni⁹⁴.

L'articolo 26 della legge 354/1975 sull'Ordinamento penitenziario riconosce ai detenuti e agli internati la libertà di professare la propria fede, di istruirsi nella propria religione, di praticarne il culto.

Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123 ha modificato l'articolo 9 dell'Ordinamento penitenziario, prevedendo che ai detenuti che ne fanno richiesta sia garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso.

Negli Istituti penitenziari, l'assistenza religiosa è assicurata per tutti i culti, per il culto cattolico è prevista la presenza di un Cappellano in ogni Istituto.

Per i culti diversi dalla religione cattolica, i ministri possono accedere negli Istituti penitenziari secondo due diverse modalità:

- Se si tratta di confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano, i ministri possono entrare negli Istituti "senza particolare autorizzazione" e secondo quanto previsto dalle leggi che hanno recepito le singole intese, ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento di esecuzione della legge 354/75. Attualmente, le Confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano sono: Tavola valdese, Assemblee di Dio in Italia, Chiesa evangelica luterana, Unione delle comunità ebraiche, Chiesa cristiana avventista, Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia, Chiesa

⁹⁴ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_5.page, aggiornata al 9 novembre 2018.

apostolica, Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, Unione buddhista italiana, Istituto buddista italiano “Soka Gakkai”.

- Per i ministri di culto di Confessioni che non hanno stipulato alcuna intesa con lo Stato è invece necessario un nulla osta rilasciato *ad personam* dall’Ufficio culti del Ministero dell’interno.

Negli ultimi anni, è notevolmente aumentata la presenza di detenuti stranieri, soprattutto di fede islamica, e, in proporzione, è cresciuta la richiesta di assistenza religiosa islamica.

L’Islam non ha un’organizzazione unitaria e per l’accesso degli *imam* negli Istituti penitenziari si segue la stessa procedura prevista per i ministri di culto di Confessioni religiose, richiedendo il nulla osta del Ministero dell’interno.

Ogni anno, per la ricorrenza del Ramadan, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria impartisce specifiche disposizioni che consentono ai detenuti islamici di celebrare la ricorrenza nel rispetto delle norme di sicurezza.

Ove possibile, le Direzioni degli Istituti mettono a disposizione sale destinate alla preghiera.

Il 5 novembre 2015 è stato siglato un Protocollo d’intesa tra il D.A.P. e l’U.C.O.I.I. (Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia). Il Protocollo però non ha carattere di esclusività nell’ambito dei rapporti con i ministri del culto islamico, vi sono infatti *imam* autorizzati dal Ministero dell’interno che non aderiscono all’U.C.O.I.I.

Una minoranza di detenuti stranieri di fede ortodossa è seguita da propri sacerdoti.

I rapporti tra lo Stato italiano e la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia sono regolati dalla legge 30 luglio 2012, n. 126, per cui vescovi e sacerdoti possono accedere senza particolare autorizzazione negli Istituti penitenziari.

I detenuti di fede Buddista possono chiedere assistenza religiosa in virtù dell’Intesa Stato italiano - Unione buddista Italiana recepita con legge 31 dicembre 2012 n. 245 e dell’Intesa Stato italiano - Istituto buddista italiano “Soka Gakkai” di Firenze recepita con legge 28 giugno 2016 n. 130.

Ministri di culto negli Istituti penitenziari:

(Direzione generale dei detenuti e del trattamento - dati aggiornati al 31 ottobre 2016).

I ministri di culto autorizzati ad accedere agli Istituti penitenziari sono 1.408, in particolare per:

► *Culti che hanno stipulato intesa con lo Stato italiano:*

- Assemblee di Dio in Italia - 186
- Chiesa cristiana avventista del 7°giorno - 114
- Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni - 112
- Chiesa evangelica luterana in Italia - 20
- Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia - 34
- Altre Chiese ortodosse - 24
- Istituto buddista italiano “Soka Gakkai” - 15
- Unione buddhista italiana - 10
- Unione comunità ebraiche italiane - 31
- Unione cristiana evangelica battista d’Italia - 73
- Tavola valdese - 80

► *Culti che non hanno stipulato intesa con lo Stato italiano:*

- Varie Chiese evangeliche - 83
- Islamici - 47
- Testimoni di Geova – 500

Cultura e sport⁹⁵.

Le attività, culturali, ricreative e sportive sono inserite dalla legge 354/1974 sull'ordinamento penitenziario tra i principali elementi del trattamento (articolo 15) assieme ad istruzione, lavoro, religione, contatti con il mondo esterno e con i familiari.

La norma raggruppa tre aree contigue, ma differenti: la *cultura* come occasione di crescita personale e come esperienza di apprendimento e conoscenza, lo *sport* quale strumento finalizzato a promuovere il benessere e l'integrità psico-fisica, l'acquisizione di abilità motorie e l'abbattimento delle tensioni indotte dalla detenzione, le attività ricreative come occasioni di socializzazione e di espressione della creatività e delle abilità personali. Opportunità tutte utili a produrre nella persona cambiamenti positivi e a condividere con gli altri regole ed obiettivi.

Scrittura in carcere.

Tra le attività culturali organizzate all'interno degli Istituti penitenziari la scrittura nelle sue varie forme ha assunto negli ultimi anni il rilievo di efficace strumento di supporto per la crescita personale e il reinserimento sociale delle persone in stato di reclusione.

Diffuse le iniziative di scrittura in forma di narrazione anche autobiografica, di poesia, di sceneggiatura per il teatro e il settore audiovisivo e/o di forme di comunicazione finalizzate all'informazione.

Numerosi anche i periodici con redazioni interne che hanno ormai superato i confini dei "giornalini d'istituto" grazie anche al contributo di volontari giornalisti che organizzano corsi per insegnare ai detenuti gli elementi del mestiere. Diversi periodici vengono pubblicati e distribuiti in alcuni circuiti esterni o diffusi tramite internet. Alcune esperienze si sono ormai consolidate negli anni, e costituiscono un importante contributo all'informazione sul carcere.

Giornali dal carcere⁹⁶.

Un'importante attività risocializzante si esprime attraverso la creazione di redazioni giornalistiche all'interno degli istituti penitenziari.

Generalmente i periodici nascono grazie alla collaborazione di giornalisti che operano come volontari all'interno e all'esterno delle strutture e che, attraverso alcuni corsi di formazione, insegnano ai detenuti gli elementi del mestiere. In molti istituti l'attività redazionale si svolge in locali dedicati nei quali i detenuti si incontrano per discutere della stesura e della definizione del giornale.

Diversi periodici, vengono pubblicati e distribuiti in alcuni circuiti esterni o diffusi tramite internet. Alcune esperienze si sono ormai consolidate negli anni, e costituiscono un importante contributo all'informazione sul carcere.

⁹⁵ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_4.page, aggiornata al 4 aprile 2018.

⁹⁶ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page?contentId=ART912477&previousPage=mg_2_3_0_4, aggiornata al 21 febbraio 2018.

Giornali dal carcere

(L'elenco è solo indicativo e non esaurisce tutte le pubblicazioni realizzate negli Istituti, alcune delle quali hanno una diffusione solo interna o limitata nel tempo).

Nome del giornale	Chi lo produce o dove si produce
Albatros	Istituto Penale Minorile di <i>Torino</i>
Altra chiave news	Casa di reclusione di <i>Fermo</i>
Altrove	Casa di reclusione di <i>Alessandria</i>
Area di servizio	Carcere e territorio di <i>Genova</i>
Bollettino	Associazione Liberarsi
Bollettino	Osservatorio Calamandrana
Buona condotta	Casa circondariale di <i>Modena</i>
Carte Bollate	Casa di reclusione di <i>Milano Bollate</i>
Da quale pulpito	Casa circondariale di <i>Benevento</i>
Dignitas, percorsi di carcere e giustizia	Sesta Opera San Fedele
Espressioni	Casa circondariale di <i>Lucca</i>
Facce e Maschere	Progetto Ekotonos <i>Milano San Vittore</i>
Frammenti	Carcere di <i>Napoli Secondigliano</i>
Fuori riga	Casa circondariale di <i>Ancona</i>
Gutenberg	Casa circondariale di <i>Firenze Sollicciano</i>
Il Due (periodico <i>online</i>)	Casa circondariale di <i>Milano San Vittore</i>
Il Panneggio	Casa circondariale di <i>Firenze Sollicciano</i>
L'impronta	Casa circondariale di <i>Venezia</i>
Il Ponte	Casa circondariale di <i>Massa</i>
Il miglio rosso	Casa circondariale di <i>Verona</i>
Io e Caino	Casa circondariale di <i>Ascoli Piceno</i>
Kasanzababbà	Casa circondariale di <i>Pisa</i>
La Gazza ladra	Casa circondariale di <i>Novara</i>

La Grande Promessa	Casa di reclusione di <i>Porto Azzurro</i>
La Rondine	Casa di reclusione di <i>Fossano</i>
La Voce nel silenzio	Casa circondariale di <i>Udine</i>
L'Alba	Casa circondariale di <i>Ivrea</i>
L'Eco di Gorizia	Carcere di <i>Gorizia</i>
Liberamente	Carcere Pagliarelli di <i>Palermo</i>
L'oblò	Casa circondariale di <i>Milano San Vittore</i>
Mai dire mai	Bollettino per l'abolizione dell'ergastolo
Mezzo Busto	Carcere di <i>Busto Arsizio</i>
Micro Cosmo	Casa circondariale di <i>Verona</i>
Mondo a quadretti	Casa di reclusione di <i>Fossombrone</i>
Non solo chiacchiere	Associazione Il Gruppo Libero
Nuovo Effatà	Ospedale psichiatrico giudiziario di <i>Reggio Emilia</i>
9m2news	Casa circondariale di <i>Varese</i>
Orizzonti	Casa circondariale di <i>Agrigento</i>
Orti Oricellari 18	Istituto penale minorile Meucci di <i>Firenze</i>
Pagine speciali ⁹⁷	Casa circondariale di <i>Aosta</i>
Penna libera tutti	Casa circondariale di <i>Pesaro</i>
Piano di fuga	Casa circondariale di <i>Lecce</i>
Prospettiva Esse	Casa circondariale di <i>Rovigo</i>
Ristretti Orizzonti	Casa di reclusione <i>Padova</i> Carcere femminile della Giudecca <i>Venezia</i>
Roma Dentro	Detenuti delle carceri di <i>Roma</i>
Salute in Grata (periodico sulla salute)	Casa di reclusione <i>Milano Bollate</i>
Senza Sbarre	Bollettino su figli e genitori, carcere, territorio
Sosta Forzata	Casa circondariale di <i>Piacenza</i>

⁹⁷ Dato non presente nel sito del Ministero della Giustizia, aggiunto dall'Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta, nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Spiragli	Ospedale psichiatrico giudiziario di <i>Montelupo Fiorentino</i>
33,3	Ospedale Psichiatrico Giudiziario di <i>Napoli</i>
Uomini liberi	Casa circondariale di <i>Lodi</i>
Voce nel silenzio	Casa circondariale di <i>Udine</i>
Voci di dentro	Casa circondariale di <i>Chieti</i>
Zona 508	Istituti Penitenziari di <i>Brescia</i>

Biblioteche penitenziarie.

Gli articoli 12 e 19 della legge 354/1975 prevedono esplicitamente la presenza di una biblioteca in ogni Istituto penitenziario; mentre, l'articolo 21 del Regolamento di esecuzione decreto del Presidente della Repubblica 230/2000 dispone che la biblioteca deve essere costituita da libri e periodici scelti secondo criteri che garantiscano una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società, assicurando ai soggetti in esecuzione di pena un agevole accesso alle pubblicazioni presenti in biblioteca, oltre alla possibilità di consultare altre pubblicazioni mediante l'attuazione di specifiche intese con biblioteche e centri di lettura pubblici.

Il ruolo della biblioteca all'interno dell'Istituto penitenziario trova espressione negli ambiti culturali e formativi, settori nei quali la biblioteca può e deve assumere un ruolo propulsivo, soprattutto per creare occasioni di incontro e di relazione per i soggetti che si trovano momentaneamente a vivere un periodo di separazione dalla società e dal mondo "libero".

In quest'ottica, il ruolo della biblioteca è andato incontro ad una crescente complessità che ne ha esteso le funzioni ed i campi di intervento, soprattutto per quel che concerne le azioni di contrasto agli analfabetismi di ritorno, alle cause di emarginazione connesse al fenomeno migratorio, agli interventi di contrasto verso le nuove forme di marginalità sociale ed economica.

L'11 aprile 2013 è stato siglato un protocollo d'intesa per la promozione e la gestione dei servizi di biblioteca negli Istituti penitenziari italiani, in collaborazione con l'Associazione Italiana Biblioteche (A.I.B.) e con gli organismi di rappresentanza degli Enti locali (Regioni, Province e Comuni). La convenzione, rinnovata nel dicembre 2017, per il quinquennio 2017-2022, tiene conto delle linee guida I.F.L.A. (*International Federation of Libraries Associations and Institutions*) e fornisce un quadro normativo per tutti coloro che intervengono nel funzionamento dei servizi bibliotecari del settore.

Sport.

La pratica sportiva all'interno degli Istituti penitenziari svolge un significativo ruolo volto a promuovere la valorizzazione della corporeità e l'abbattimento delle tensioni indotte dalla detenzione, favorendo al tempo stesso forme di aggregazione sociale e di positivi modelli relazionali di sostegno ad un futuro percorso di reinserimento.

I programmi sportivi – finalizzati ad attivare nelle strutture penitenziarie percorsi di pratica sportiva e formativa mirante al coinvolgimento della popolazione detenuta – sono attuati principalmente tramite apposite convenzioni con organismi nazionali e locali preposti alla cura di questo genere di attività tra i quali CONI, UISP, US Acli, CSI e AICS.

Teatro in carcere⁹⁸.

All'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso il teatro in carcere – già presente in molti Istituti con attività amatoriali o tradizionali – assume significati, metodologie e obiettivi nuovi che si precisano e si consolidano nel tempo. Si pone l'accento sulla pratica teatrale piuttosto che sullo spettacolo, sull'attività laboratoriale e creativa dei detenuti, sulla funzione terapeutica e pedagogica di quest'ultima.

Le prime esperienze⁹⁹ risentono in parte della drammaturgia del *The San Quentin Drama Workshop*, fondato nel penitenziario californiano dall'ergastolano Rick Cluchey¹⁰⁰, e di altre avanguardie, ma in Italia, grazie all'apporto di registi, attori, studiosi, intellettuali, conquistano nel tempo ricchezza, varietà culturale e identità proprie.

Il Teatro in carcere si configura oggi come una pratica formativa non tradizionale, che aiuta la riscoperta delle capacità e delle sensibilità personali, ma anche una modalità di espressione positiva di emozioni negative o angosianti; l'esperienza del gruppo teatrale consente, infatti, di sperimentare ruoli e dinamiche diversi da quelli propri della detenzione, sostituendo i meccanismi relazionali basati sulla forza, sul controllo e sulla sfida con quelli legati alla collaborazione, allo scambio e alla condivisione¹⁰¹.

In quest'ottica, i numerosi laboratori e attività in ambito teatrale costituiscono un patrimonio di base da valorizzare e dal quale partire per costruire percorsi che abbiano una dimensione artistica ma anche formativa, orientata a una spendibilità esterna in grado di coniugare le competenze artistiche con quelle tecnico/professionali, al fine di rendere il carcere non solo un istituto di pena ma anche un istituto di cultura, cioè un luogo dove le contraddizioni e le energie in esso presenti vengano valorizzate e trasformate in senso costruttivo e propositivo e non solo in senso contenitivo.

Ormai da molti anni, grazie alla continuità di alcune sue esperienze e alla qualità artistica delle sue opere e dei suoi interpreti, il Teatro in Carcere è entrato a far parte integrante della storia del teatro civile italiano.

Così, ad esempio, le metodologie e le opere di Armando Punzo con la *Compagnia della Fortezza* di Volterra e di Fabio Cavalli e Laura Andreini con le *Compagnie del Teatro Libero di Rebibbia*, sono apprezzate e studiate a livello internazionale.

Nel 2012, con "*Cesare deve morire*" dei fratelli Taviani (*Orso d'Oro* al Festival del Cinema di Berlino), il pubblico di tutto il mondo scopre la realtà italiana del teatro in carcere e, su quell'onda, si moltiplica la spinta a socchiudere le porte delle carceri all'arte, al teatro, al cinema, agli eventi culturali aperti alla società.

Alcune strutture, come l'Auditorium della Casa circondariale Rebibbia Nuovo Complesso arrivano ad ospitare oltre 10.000 spettatori in un anno. Rebibbia è oggi sede ufficiale distaccata della Festa del

⁹⁸ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_6.page, aggiornata al 16 luglio 2018.

⁹⁹ Nel 1982 nasce nella Casa di reclusione di Rebibbia il *Teatro-Gruppo* (oggi *Compagnia stabile assai*), nel 1984 nel Carcere di San Vittore a Milano la *Compagnia Ticvin*, nel 1988 nell'Istituto di Volterra, *Il laboratorio La fortezza*.

¹⁰⁰ Il 19 novembre 1957 la compagnia del *San Francisco Actors workshop* rappresentò davanti ai detenuti del carcere di San Quintino "*Aspettando Godot*" di Samuel Becket. Inaspettatamente l'opera riscosse un travolgente successo da parte degli spettatori che riconobbero nell'attesa dei protagonisti, l'insensatezza della propria condizione di reclusi. Poco dopo l'ergastolano Rick Cluchey, con la collaborazione dell'attore Alan Mendell e del regista Herbert Baum, fondò *The San Quentin Drama Workshop* e, ottenuta la grazia per meriti artistici, ne divenne in tutto il mondo testimone e interprete.

¹⁰¹ Per approfondimenti su efficacia della pratica teatrale anche in termini di riduzione della recidiva, vedi lavori Stati generali dell'esecuzione penale, Tavolo 9 – Istruzione, cultura e sport.

Cinema di Roma e centro di produzione di eventi teatrali in *live streaming HD*, con la *partnership* dei principali teatri italiani pubblici e privati.

L'Amministrazione penitenziaria – nel corso degli anni – ha aperto nuovi spazi, sostenuto progetti di sperimentazione e formazione¹⁰², avviato forme di collaborazione con gli Enti locali e culturali, come il protocollo d'intesa siglato nel 2013 con il Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere, esteso nel luglio 2014 all'Università di Roma Tre e rinnovato per un nuovo triennio il 24 marzo 2016 con l'obiettivo di promuovere in modo più organico attività di studio, ricerca e coordinamento per il teatro in carcere e ricondurre a sistema “non solo le esperienze teatrali, ma anche, le altrettanto diffuse buone prassi cinematografiche, culturali e artistiche...”¹⁰³.

Su iniziativa del *Coordinamento Nazionale* dal 2014 e del *Teatro Ænigma*, ogni anno, il 27 marzo, si celebra la Giornata Nazionale del Teatro in Carcere in concomitanza con la Giornata Mondiale del Teatro (*World Theatre Day*), indetta dall'Istituto Internazionale del Teatro presso la sede UNESCO di Parigi¹⁰⁴.

In *partnership* con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il sostegno del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Coordinamento organizza inoltre annualmente, la Rassegna Nazionale di Teatro in Carcere “*Destini Incrociati*” che consente un dialogo aperto tra decine di operatori ed esperienze diffuse su tutto il territorio nazionale.

Compagnie che conducono o hanno condotto laboratori teatrali in carcere:

1. Accademia della Follia – Gorizia e Trieste;
2. Agita Teatro Associazione Nazionale (Ivana Conte, Patrizia Mazzoni, Salvatore Guadagnuolo);
3. Alessandra Amicarelli – L'Aquila (Charleville Mézières);
4. Alessia Gennari – Vigevano;
5. Appunti di viaggio – Rimini;
6. APS Interazioni Elementari – Firenze (Claudio Suzzi);
7. Arci Livorno (Francesca Ricci);
8. Argomm teatro – Milano (Francesco Mazza);
9. Artestudio – Roma (Riccardo Vannuccini);
10. Associazione culturale Factory – Lecce (Paola Leone);
11. Associazione culturale Fierascena – Gorizia (Elisa Menon);
12. Associazione Empatheatre – San Gimignano e Lucca (Alessandro Bianchi);

¹⁰² Nel biennio 2006/2008 la Direzione Generale Detenuti e Trattamento Ufficio IV “Osservazione e Trattamento intramurale” ha promosso un Progetto speciale per il sostegno alla Scrittura, Memoria e Drammaturgia penitenziaria con la collaborazione della *Compagnia Teatro 91*, realizzando un concorso nazionale di scrittura creativa e drammaturgia penitenziaria riservato a detenuti nell'ambito del premio “*Annalisa Scafi per gli autori di Teatro Civile*”. Le opere vincitrici delle tre edizioni 2006, 2007 e 2008 del Premio sono state rappresentate al Festival “*I Solisti del Teatro*” nell'ambito delle iniziative dell'Estate Romana, e al Teatro Piccolo Eliseo, all'interno della normale programmazione.

¹⁰³ Altri protocolli d'intesa sono stati firmati dal D.A.P. con il *Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna* e la Regione Emilia Romagna (2011), con il *Teatro stabile del Veneto* e l'Associazione di promozione sociale “*Balamos*” (2013).

¹⁰⁴ Alcune esperienze hanno assunto una progettualità europea come il “*Socrates/Grundvig Teatro e carcere in Europa*” - promosso da Carte Blanche-Compagnia della Fortezza ed il progetto di ricerca “*TEATRODENTRO - Il teatro: educazione non formale per detenuti inseriti in programmi di reinserimento socio professionale*” finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito del programma *GRUNDTVIG* e promosso da Michelina Capato Sartore della cooperativa *E.s.t.i.a. Teatro In Stabile*. Relazioni e scambi di lavoro con gli Stati Uniti e l'America Latina sono stati inoltre promossi nell'ambito dei Convegni internazionali dell'Università di Urbino dalla Rivista europea “*Catarsi-Teatri delle diversità*”, fino alla promozione nel novembre 2016 della prima edizione del “Premio Internazionale Gramsci per il Teatro in Carcere”.

13. Associazione per Anbake – Roma Rebibbia femminile (Francesca Tricarico);
14. Associazione Sobborghi – Siena;
15. Associazione Sted – Modena;
16. Associazione Volontari Carcere “Dialogo” – Porto Azzurro (Manola Scali);
17. Balamos – Venezia (Michalis Traitsis);
18. Carmela Cosentino e Piero Ristagno – Catania;
19. Carte Blanche e Compagnia della Fortezza – Volterra;
20. Cast – Torino (Claudio Montagna, Elisabetta Baro);
21. Centro Europeo Teatro e Carcere – Milano (Donatella Massimilla);
22. Centro studi “Enrico Maria Salerno” – Teatro La Ribalta – Castelnuovo di Porto (RM) (Fabio Cavalli, Laura Andreini Salerno);
23. Centro teatro internazionale – Firenze (Olga Melnik);
24. Cinzia Zanello – Padova (Elisa Menon);
25. Compagnia Opera Liquida – Opera Milano;
26. Compagnia Sangue Giusto – Civitavecchia (Ludovica Andò);
27. Compagnia Sine Nomine – Spoleto (Giorgio Flamini);
28. Compagnia stabile assai – Roma Casa di reclusione di Rebibbia (Antonio Turco);
29. Compagnia teatrale Petra – Potenza (Antonella Iallorezi);
30. Compagnia U.S.B. Uomini senza barriere – (Stefania Grossi e Annagiulia Brunati);
31. Cooperativa Dioniso – Officine Ouragan – Palermo;
32. Cooperativa Estia Teatro-in-stabile – Bollate a Milano;
33. Cooperativa Giolli – Reggio Emilia di Montachiarugolo (Roberto Mazzini);
34. Dario La Ferla – Siracusa;
35. Francesca Marchetti – Ancona Barcaglione;
36. Francesco Gigliotti – Firenze;
37. Giallo mare-minimal teatro – Empoli (Mariateresa Delogu e Vania Pucci);
38. Giulia Innocenti Malini – Brescia;
39. Gruppo della Trasgressione – Milano San Vittore;
40. I Liberanti – Lauro/Avellino;
41. I Naviganti – Cassino (FR);
42. Io ci provo – Lecce (Paola Leone);
43. King Kong studios – Latina, Civitavecchia, Viterbo, Paliano, Roma Regina Cœli (Maria Sandrelli);
44. Krill teatro – Firenze (Elisa Taddei);
45. La botte e il Cilindro – Sassari;
46. La città invisibile – Bologna;
47. Le mani parlanti – Parma (Corrado Vecchi);
48. Lollo Franco – Palermo;

49. Luigi Marangoni – Rovigo;
50. Maniphesta teatro – Napoli, Pozzuoli, Secondigliano, Santa Maria Capua Vetere (Giorgia Palombi);
51. Marika Massara – Bari;
52. Massimo Altomare – Firenze;
53. MAST – Officina delle Arti – Roma Rebibbia femminile (Francesca Rotolo);
54. Muses – Roma (Daniele Cappelli);
55. Officine Ouragan – Istituto penale minorile “Malaspina” – Palermo;
56. Patrizia Spagnoli – Spoleto;
57. Petra Santilio – Matera;
58. Presi per caso – Roma;
59. Puntozero teatro – Milano (Giuseppe Scutellà);
60. Salvatore Guadagnolo – Napoli;
61. Stefano Luca – Sondrio;
62. Stalker teatro – Torino (Gabriele Boccaccini);
63. Tam Teatro musica – Padova;
64. Teatri della diversità – Urbino;
65. TeatriIngestazione – Aversa, Napoli Poggioreale (Anna Gesualdi e Giovanni Trono);
66. Teatro 41 – Spoleto;
67. Teatro Ænigma – Pesaro, Ancona Montacuto (Vito Minoia, Romina Mascioli, Paolo Polverini);
68. Teatro dei Venti – Castelfranco Emilia (Stefano Tè);
69. Teatro dell’Ortica – Genova (Anna Solaro, Mirco Bonomi);
70. Teatro del Pratello – Bologna (Paolo Billi);
71. Teatro delle Nuvole – Chiavari (Franca Fioravanti);
72. TeatroInBolla – Milano Bollate (Salvatore Ladiana);
73. Teatro Incontro – Vigevano (Mimmo Sorrentino);
74. Teatro Kismet – Bari (Lello Tedeschi);
75. Teatro Metropolitano – Prato (Livia Gionfrida);
76. Teatro Necessario – Genova (Sandro Baldacci, Mirella Cannata);
77. Teatro Nucleo – Ferrara;
78. Teatro Popolare d’arte – Arezzo, Prato e Pistoia (Gianfranco Pedullà);
79. Teatro Popolare d’arte – Firenze/Prato;
80. Valentina Venturini – Università Roma Tre;
81. Valeria Ottolenghi – Parma;
82. Vito Alfarano – Brindisi;
83. Voci Erranti – Saluzzo (Grazia Isoardi).

Diritti dei detenuti¹⁰⁵.

La detenzione priva o riduce le libertà della persona reclusa che tuttavia conserva la titolarità di alcuni diritti. Il tema è dibattuto in dottrina anche se il riferimento comune alle diverse posizioni sono i principi della Costituzione ed in particolare l'articolo 2 che riconosce e garantisce “*i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità*”.

Il rilievo costituzionale della dignità della persona umana impedisce, infatti, di considerare il carcere come luogo in cui vige un regime di extraterritorialità rispetto alle garanzie fondamentali assicurate dallo Stato.

Tali garanzie riguardanti aspetti fondamentali della detenzione sono oggetto anche in numerosi risoluzioni e raccomandazioni approvate dal Consiglio d'Europa ed in particolare nelle Regole penitenziarie europee. I principi contenuti in tali documenti non sono però giuridicamente vincolanti per gli Stati e, nella sostanza, sono le leggi nazionali e le sentenze della Corte europea dei Diritti dell'Uomo a dettare le norme per gli Stati membri in materia di privazione di libertà.

L'articolo 35 dell'Ordinamento penitenziario (Legge 354/1975) riconosce a detenuti ed internati il diritto di reclamo al Direttore dell'Istituto, al Provveditore, al Capo dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, al Ministro della Giustizia, alle Autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'Istituto, al Garante nazionale e ai Garanti territoriali dei diritti dei detenuti, al Presidente della Giunta regionale, al Magistrato di sorveglianza, al Capo dello Stato.

Gli articoli 35-bis e 35-ter individuano le ipotesi specifiche del:

- *Reclamo giurisdizionale in materia disciplinare e*
- *Reclamo giurisdizionale per condotta illegittima dell'Amministrazione*

Il *Magistrato di sorveglianza* decide su questi reclami e sul *Rimedio risarcitorio* previsto dall'articolo 35-ter, commi 1 e 2.

Diritto alle relazioni familiari ed affettive.

In coerenza con gli articoli 29 e 31 della Costituzione, l'Ordinamento penitenziario tutela il mantenimento delle relazioni familiari e affettive anche in quanto validi punti di riferimento per la persona detenuta. L'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354 le colloca tra i principali elementi del trattamento mentre l'articolo 28 afferma che “*particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie*”.

Il rilievo dei rapporti familiari emerge chiaramente anche dall'articolo 42, comma 2 che definisce come criterio per la scelta dell'Istituto di destinazione, in caso di trasferimenti, l'Istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza della famiglia.

Il *decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123*, prevede, in alternativa alla sede del nucleo familiare, che nell'assegnazione ad un Istituto si possa tener conto del centro di riferimento sociale della persona detenuta, se individuabile e salvi specifici motivi contrari.

Numerosi gli interventi in sede europea a tutela di questo diritto: dalle Regole penitenziarie europee che raccomandano di “*mantenere e sviluppare*” i legami familiari (articolo 24, comma 4) alle “*Regole di Bangkok*”, adottate il 21 dicembre 2010 dall'Assemblea generale delle Nazioni unite per il

¹⁰⁵ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_7.page, aggiornata al 9 novembre 2018.

trattamento delle donne autrici di reati, che riconoscono il ruolo centrale di entrambi i genitori nella vita del bambino.

Diritto alla salute.

In attuazione del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, si valorizza il ruolo del servizio sanitario nazionale all'interno degli Istituti, potenziando l'assistenza all'interno delle carceri e garantendo ai detenuti prestazioni tempestive, visita medica del detenuto all'ingresso in Istituto e continuità dei trattamenti sanitari in corso.

L'articolo 11 della legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario) riformulato

- ribadisce che i detenuti e gli internati hanno diritto a prestazioni sanitarie (prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione) pari a quelle di tutti i cittadini in attuazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, (passaggio della medicina penitenziaria al Servizio sanitario nazionale);
- prevede che sia messa a disposizione dei detenuti la Carta dei servizi sanitari adottata dall'Azienda sanitaria locale;
- definisce la competenza dei giudici che possono decidere di eventuali trasferimenti in strutture sanitarie esterne o autorizzare visite a proprie spese da professionisti di fiducia;
- stabilisce che, nella visita medica, effettuata obbligatoriamente all'arrivo in carcere, il medico deve annotare nella cartella clinica segni che possono essere indici di violenze o maltrattamenti e ne deve informare Direttore e Magistrato;
- assicura la continuità terapeutica ai detenuti che sono trasferiti di sede;

L'attività sanitaria deve:

- oltre che rispondere ai bisogni di salute del detenuto, deve essere anche proattiva, anticiparne perciò le esigenze;
- garantire visite quotidiane ai detenuti ammalati e a quelli che ne fanno richiesta in base ai criteri di appropriatezza clinica;
- svolgere le proprie funzioni senza limiti di orari.

Il diritto alla salute, intesa “*equilibrio psico-fisico dinamico con il contesto sociale in cui la persona vive*” secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della Sanità, è un diritto inalienabile di ogni persona indipendentemente dalla condizione di libertà o detenzione, sancito dalla Costituzione all'articolo 32: “*La Repubblica tutela il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti*”.

La disciplina fondamentale della sanità penitenziaria è contenuta dall'articolo 11 dell'Ordinamento penitenziario che in particolare prevede:

- un servizio medico e un servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati;
- almeno uno specialista in psichiatria;
- il trasferimento in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura dei condannati e degli internati che necessitino di cure o accertamenti diagnostici non effettuabili in Istituto;
- la collaborazione dell'Amministrazione penitenziaria con i pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la Regione e secondo gli indirizzi del Ministero della Sanità.

Nonostante tale articolata disciplina, la tutela del diritto alla salute dei detenuti in maniera uguale a quella dei cittadini liberi è frutto di un lungo percorso in quanto la materia anche dopo l'istituzione del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), è restata di competenza del Ministero della Giustizia, ritenendosi che sussistesse, a causa delle esigenze di sicurezza, una specialità legittima dell'assistenza sanitaria in carcere.

La fase di riforma ispirata al principio che i detenuti e gli internati hanno diritto al pari dei cittadini in stato di libertà all'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, è stata introdotta dall'articolo 5 della legge 419/1998 che ha previsto il trasferimento dal Ministero della Giustizia al Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali riguardanti la sanità penitenziaria.

Dal 1/1/2000, su disposizione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, sono transitate al S.S.N. le funzioni relative alla tossicodipendenza mentre per le altre è iniziato un periodo di sperimentazione in alcune Regioni. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1/4/2008 ha confermato definitivamente il passaggio per le Regioni a Statuto ordinario.

L'Amministrazione penitenziaria conserva comunque l'obbligo di tutelare la salute di ogni persona ad essa affidata in quanto privata della libertà, nonché funzioni organizzative e di "garante" della qualità del servizio sanitario. Il Comitato nazionale di Bioetica e la Commissione di studio istituita nell'agosto 2013 presso il Ministero della Giustizia forniscono indicazioni per l'elaborazione di proposte di interventi in materia penitenziaria.

Per garantire l'attuazione concreta del transito, con atto n. 81/CU del 31.7.2008, nell'ambito della Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è stato costituito il Tavolo di consultazione permanente, previsto nell'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1.4.2008, che ha il compito di verificare l'attuazione del transito della medicina penitenziaria alle Regioni sull'intero territorio nazionale e di garantire l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sanitarie e trattamentali nei confronti dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale.

Diritto allo studio.

L'istruzione viene definita e trattata dall'Ordinamento penitenziario e dal Regolamento di esecuzione come "*elemento del trattamento*" cioè come opportunità di rieducazione e risocializzazione della persona detenuta o internata (articolo 15 Ordinamento penitenziario) e non come diritto. In realtà, l'articolo 34 della Costituzione afferma al 1 comma che: "*La scuola è aperta a tutti*", riconoscendo in modo chiaro che il diritto all'istruzione è di tutti, indipendente dalle condizioni di ciascuno. L'articolo 19 dell'Ordinamento penitenziario dispone che negli Istituti di pena la formazione culturale è curata "*mediante l'organizzazione di corsi della scuola dell'obbligo*".

Diritto al culto.

L'articolo 26 dell'Ordinamento penitenziario (riconosce ai detenuti e agli internati la libertà di professare la propria fede, di "*istruirsi*" nella propria religione, di praticarne il culto).

Negli Istituti penitenziari è assicurata la celebrazione del culto cattolico e la presenza di almeno un Cappellano, mentre i detenuti e gli internati di altre religioni hanno il diritto di ricevere, su richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti, purché siano compatibili con l'ordine e la sicurezza, non si esprimano in comportamenti molesti per la comunità o contrari alle leggi.

Osservazione e trattamento¹⁰⁶.

Nel sistema penitenziario nato dalla riforma del 1975 l'osservazione scientifica della personalità rappresenta il metodo attraverso cui l'Amministrazione deve favorire il reinserimento sociale dei condannati, mediante la rimozione delle cause di disadattamento sociale ritenute alla base della devianza criminale, secondo la definizione dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario).

L'osservazione è espletata, secondo quanto disposto dall' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di esecuzione) dall'équipe di osservazione, composta da personale dipendente dell'Amministrazione (funzionari pedagogici, funzionari di servizio sociale, personale di polizia penitenziaria) e, se necessario, anche dai professionisti indicati nell'articolo 80 dell'Ordinamento penitenziario (esperti di psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica), sotto il coordinamento e la responsabilità del Direttore dell'Istituto.

L'articolo 27 del Regolamento di esecuzione precisa la metodologia da seguire in sede di osservazione comprendente:

- acquisizioni documentali di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali;
- svolgimento di colloqui con il soggetto sottoposto ad osservazione sulla base dei dati acquisiti, finalizzati a stimolare il processo di cosiddetta revisione critica, cioè una riflessione sulle condotte anti giuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.

L'Osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione della pena e proseguita nel corso di essa per registrare l'evoluzione della personalità del detenuto o internato in rapporto al suo grado di adesione alle offerte trattamentali.

L'*équipe di osservazione*, formata dai soggetti indicati dall'articolo 29, comma 2, si riunisce per redigere la relazione di sintesi dell'osservazione scientifica della personalità contenente una proposta di programma trattamento che dovrà essere approvata con decreto dal Magistrato di Sorveglianza.

Il programma di trattamento consiste nell'insieme degli interventi rieducativi che gli Operatori penitenziari propongono di attuare nei confronti del condannato o internato nel corso dell'esecuzione della pena.

Dall'équipe di osservazione, si distingue il *Gruppo di osservazione e trattamento* (G.O.T.), definito dalla circolare 9 ottobre 2003 sulle Aree educative. Rispetto all'équipe, il G.O.T. è un "gruppo allargato" di cui fanno parte o possono essere chiamati a far parte, con il coordinamento dell'educatore (ora "funzionario pedagogico"), tutti coloro che (oltre ai componenti dell'équipe) interagiscono con il detenuto o che collaborano al trattamento dello stesso (personale di polizia penitenziaria, insegnanti, volontari, ecc.).

Il G.O.T. si riunisce periodicamente – sempre coordinato dal responsabile dell'area educativa – sia prima che dopo l'osservazione, per verifiche ed aggiornamenti sulla situazione del detenuto.

¹⁰⁶ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_9.page, aggiornata al 10 luglio 2018.

Istruzione e formazione¹⁰⁷.

La costruzione di percorsi di crescita culturale e professionale durante il periodo della detenzione rappresenta un fondamentale strumento di promozione della personalità del condannato nell'ottica del reinserimento sociale.

Negli Istituti penitenziari sono organizzati corsi d'istruzione scolastica e di formazione professionale e sono agevolati gli studi universitari (articolo 19, legge 354/1975, e articolo 44, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230).

Corsi di istruzione.

Con il Decreto interministeriale 12 marzo 2015 “*Linee guida per il passaggio al nuovo Ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti*” sono state definite le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento dell'istruzione degli adulti, a norma dell'articolo 11, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, “*Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”, che ha introdotto importanti cambiamenti nell'assetto organizzativo e didattico.

Il nuovo assetto organizzativo e didattico vede nei *Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti* una tipologia di istituzione scolastica che realizza i percorsi di scuola primaria e di certificazione linguistica (*Percorsi di primo livello*) e – mediante specifici accordi con le Istituzioni scolastiche di secondo grado – i percorsi di istruzione secondaria (*Percorsi di secondo livello*).

Nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse disponibili i C.P.I.A. possono, inoltre, ampliare l'offerta formativa mediante accordi con le Regioni, gli Enti locali ed i soggetti pubblici/privati, in particolare con le strutture formative accreditate dalle Regioni.

I *Percorsi di istruzione di primo livello* sono articolati in *due periodi didattici* e finalizzati:

- al conseguimento, al termine del *primo periodo didattico* (della durata di 400 ore che possono essere incrementate con ulteriori 200 ore in assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria), del *titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione* (ex licenza media inferiore);
- al conseguimento, al termine del *secondo periodo didattico* (della durata di 825 ore) della certificazione attestante l'acquisizione delle *competenze di base* connesse all'*obbligo di istruzione ex decreto ministeriale 139/07* relative alle *attività ed agli insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e tecnici* (biennio dei citati corsi di scuola media superiore).

Per l'utenza straniera il nuovo assetto didattico prevede lo svolgimento di *percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana*, finalizzati al conseguimento di una *certificazione attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo* (articolo 4, comma 1, lettera c del *Regolamento*). La loro durata è di 200 ore, di cui 20 da destinare ad attività di accoglienza, orientamento ed eventuale rinforzo per consentire agli allievi stranieri di fruire efficacemente del corso di studi.

I *Percorsi di istruzione di secondo livello* sono finalizzati al conseguimento del *diploma di istruzione tecnica, professionale e/o artistica* e sono realizzati dalle Istituzioni scolastiche presso le quali

¹⁰⁷ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_1.page, aggiornata al 19 giugno 2018.

funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale ed artistica, collegate ai C.P.I.A. mediante specifici accordi.

I *Percorsi di secondo livello* sono articolati in *tre periodi didattici*:

- *primo periodo didattico* finalizzato all'acquisizione della certificazione per l'ammissione al secondo biennio del Liceo artistico e/o dei percorsi degli Istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente;
- *secondo periodo didattico* finalizzato all'acquisizione della certificazione per l'ammissione all'ultimo anno del Liceo artistico e/o dei percorsi degli Istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente;
- *terzo periodo didattico* finalizzato all'acquisizione del diploma di Liceo artistico e/o di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente.

Il nuovo sistema intende valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona, mediante la ricostruzione della storia individuale ed il riconoscimento delle competenze/ conoscenze acquisite.

Prevede – infatti – che i percorsi di istruzione siano organizzati in modo tale da consentire la *personalizzazione* dell'*iter* formativo in base ad un *Patto formativo individuale*, la cui definizione spetta alla Commissione dei docenti.

Per quel che concerne lo specifico ambito penitenziario, le citate *Linee Guida* definiscono i percorsi di istruzione degli adulti negli Istituti di prevenzione e pena “*elemento irrinunciabile del programma di trattamento rieducativo del detenuto*” prevedendo particolari indicazioni volte a valorizzare la *specificità* dei percorsi di istruzione all'interno degli Istituti penitenziari.

Corsi di formazione professionale.

Sono organizzati a seguito di accordi con le Regioni, gli Enti locali competenti e le Agenzie formative accreditate dalle Regioni, in base alle esigenze della popolazione detenuta ed alle richieste del mercato del lavoro.

Le Direzioni possono progettare anche attività formative per rispondere ad esigenze del lavoro penitenziario.

Studi universitari e Poli Penitenziari.

Il Regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, ha introdotto diverse agevolazioni per gli studi universitari, come la possibilità per gli studenti di essere assegnati a camere e reparti adeguati per potersi concentrare nello studio e/o di tenere nella propria camera libri, pubblicazioni ed altri strumenti didattici.

Nell'ottica di offrire maggiori opportunità di intraprendere studi di livello accademico, si sono istituiti in molte Regioni i Poli universitari penitenziari.

Queste esperienze sono state realizzate grazie a protocolli d'intesa tra il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (D.A.P.) e/o i Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria (P.R.A.P.) e le diverse sedi universitarie del territorio.

Poli universitari penitenziari o – comunque – accordi volti a favorire il compimento degli studi universitari sono oggi presenti in: Lazio, Sardegna, Abruzzo, Triveneto, Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Calabria, Marche, Emilia Romagna, Puglia e Lombardia.

PROBATION¹⁰⁸.

La *Probation*, secondo la definizione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa descrive l'esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure definite dalla legge ed imposte ad un autore di reato, come indicato in:

- *Recommendation CM/Rec(2010)1*;
- *Recommendation CM/Rec(92)16*.

Le Amministrazioni europee compresa quella italiana, incaricate di tale parte dell'esecuzione penale, condividono la definizione.

Nel nostro Ordinamento si è soliti far rientrare nel sistema di *probation* istituti di diversa natura, aventi per denominatore comune il fatto di svolgersi nella comunità esterna e di richiedere attività ed interventi, tra cui il controllo, la consulenza e l'assistenza, volti al reinserimento sociale dell'autore di reato e a contribuire alla sicurezza pubblica.

Oltre alla "*probation penitenziaria*", scelta dal legislatore con la legge 26 luglio 1975, n. 354 e con l'introduzione delle *misure alternative* alla detenzione che presuppongono l'esistenza di una condanna definitiva, compongono l'attuale sistema le *sanzioni sostitutive*, applicabili già con la sentenza di condanna, e una forma di "*probation giudiziale*", innovativa nel settore degli adulti, e rappresentata dalla *messa alla prova*, consistente nella sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado per reati di minore allarme sociale.

Tra le sanzioni sostitutive è anche *il lavoro di pubblica utilità* che nel contempo afferisce anche alla messa alla prova.

Misure alternative o di comunità¹⁰⁹.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per mezzo della Raccomandazione (92)16, rifacendosi al termine anglosassone *community sanction*, fornisce la seguente definizione di misura/sanzione alternativa o di comunità: *sanzioni e misure che mantengono il condannato nella comunità e implicano una certa restrizione della sua libertà attraverso l'imposizione di condizioni e/o obblighi e che sono eseguite dagli organi previsti dalle norme in vigore*.

Tale nozione designa le sanzioni decise da un Tribunale o da un Giudice e le misure adottate prima della decisione che impone la sanzione o al posto di tale decisione, nonché quelle consistenti in una modalità di esecuzione di una pena detentiva al di fuori di uno Stabilimento penitenziario. Tutte le Amministrazioni occidentali, compresa quella italiana, incaricate di tale parte dell'esecuzione penale condividono tale definizione.

Le misure alternative alla detenzione o di comunità, consistono nel seguire un determinato comportamento, definito possibilmente d'intesa fra il condannato e l'Ufficio di Esecuzione penale esterna che lo abbia preso in carico; il contenuto del comportamento da assumere è ciò che viene normalmente indicato come un "*programma di trattamento*", espressione applicabile anche ai condannati posti in misura alternativa o di comunità.

In *Italia*, le misure alternative alla detenzione o di comunità vengono introdotte dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.

¹⁰⁸ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1.page, aggiornata all'11 luglio 2018.

¹⁰⁹ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_4.page, aggiornata al 12 luglio 2018.

La competenza a decidere sulla concessione delle stesse è affidata al Tribunale di Sorveglianza.

Le misure alternative previste dall'Ordinamento penitenziario sono la semilibertà, le diverse forme di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale.

Affidamento in prova al servizio sociale.

È considerata la misura alternativa alla detenzione per eccellenza, in quanto si svolge totalmente nel territorio, mirando ad evitare al massimo i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà.

L'applicazione dell'affidamento da un lato fa venir meno ogni rapporto del condannato con l'istituzione carceraria e dall'altro comporta l'instaurarsi di una relazione di tipo collaborativo con l'Ufficio di Esecuzione penale esterna.

L'introduzione dell'affidamento in prova al servizio sociale nell'Ordinamento penitenziario italiano testimonia l'adesione a una linea di pensiero largamente applicata negli altri Stati occidentali, fondata sull'opportunità di articolare il sistema di difesa sociale con il ricorso a misure penali differenziate, in misura proporzionale alle esigenze di controllo delle manifestazioni delinquenziali e a quelle di trattamento dei loro autori.

È regolamentata dall'articolo 47 dell'Ordinamento penitenziario, così come modificato dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1998, n. 165, e consiste nell'affidamento al servizio sociale del condannato fuori dall'Istituto di pena per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Affidamento in prova al servizio sociale è previsto anche:

- dall'articolo 94 della legge 309/1990 per quanto concerne i *tossicodipendenti* e *alcooldipendenti*;
- dall'articolo 47-quater per i soggetti affetti da Aids o grave deficienza immunitaria.
- Vi poi una figura di *affidamento in prova al servizio sociale per il condannato militare*.

È considerata misura alternativa alla detenzione anche l'espulsione dello straniero prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 286/1998 - Testo Unico sull'immigrazione.

La detenzione domiciliare.

La misura alternativa della detenzione domiciliare è stata introdotta dalla legge n. 663 del 10 ottobre 1986, di modifica dell'Ordinamento penitenziario (O.p.). In seguito sono state aggiunte ipotesi di detenzione domiciliare per figure specifiche di condannati: le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (articolo 47-quater) e la detenzione domiciliare speciale per le condannate madri (articolo 47-quinquies).

La legge 9 agosto 2013, n. 94, ne ha ulteriormente esteso l'applicabilità eliminando gli automatismi che escludevano dal beneficio alcune categorie di soggetti, come i recidivi per piccoli reati e rendendone più agevole l'accesso per i condannati che al momento della irrevocabilità della sentenza fossero già liberi, a meno che non siano autori di gravi reati (come quelli in materia di criminalità organizzata o di maltrattamenti in famiglia).

La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza e, solo in caso di donne incinta o madri di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, di case famiglia protette.

L'Ordinamento prevede varie forme di detenzione domiciliare.

Detenzione domiciliare speciale – Consente alle condannate, madri di bambini di età inferiore agli anni dieci, di espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli (articolo 47-quinquies);

Detenzione domiciliare per soggetti affetti da Aids o grave deficienza immunitaria – Con l'inserimento dell'articolo 47-quater nella legge 354/1975 ad opera della legge 231/1999, il legislatore ha voluto consentire ai soggetti affetti da aids o da grave deficienza immunitaria, accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del Codice di procedura penale, e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le Unità operative di malattie infettive ospedaliere e universitarie o altre Unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di aids, la possibilità di accedere alle misure alternative o di comunità previste dagli articoli 47 (*affidamento in prova al Servizio sociale*) e 47-ter (*detenzione domiciliare*), anche oltre i limiti di pena ivi previsti.

Detenzione domiciliare pene non superiori a diciotto mesi – La legge 199/2010 consente l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi. Il termine dei 18 mesi è stato modificato dal decreto legge 211/2011, convertito con modificazioni dalla legge 9/2012.

La semilibertà.

Può essere considerata come una misura alternativa impropria, in quanto, rimanendo il soggetto in stato di detenzione, il suo reinserimento nell'ambiente libero è parziale. È regolamentata dall'articolo 48 dell'Ordinamento penitenziario (legge 354/1975) e consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'Istituto di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, in base ad un programma di trattamento, la cui responsabilità è affidata al Direttore dell'Istituto di pena.

Lavoro di pubblica utilità¹¹⁰.

Il lavoro di pubblica utilità (L.P.U.) è ritenuto una sanzione penale sostitutiva anche se i suoi eterogenei ambiti di applicazione non ne consentono una precisa collocazione sistematica.

Il L.P.U. consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.

La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; oppure nel settore della protezione civile, della tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.

L'attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.

Originariamente, la sanzione era prevista nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Lo spettro di applicazione della sanzione è stato successivamente allargato a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il

¹¹⁰ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_3.page, aggiornata al 12 luglio 2018.

lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno collegata all'esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità.

Attualmente trova applicazione anche:

- nei casi di violazione del Codice della strada, previsti all'articolo 186, comma 9-bis e articolo 187, comma 8-bis del decreto legislativo 285/1992;
- nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell'articolo 73, comma 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- come obbligo dell'imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del Codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67;
- congiuntamente alla pena dell'arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge 28 aprile 2014, n. 67, ancora in attesa della regolamentazione prevista dai decreti legislativi in corso di emanazione;
- come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'articolo 165 del Codice penale e articolo 18-bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale.

L'Ufficio di Esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) può essere incaricato dal Giudice di verificare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa a favore della collettività, eseguita presso gli Enti convenzionati.

Nei casi di *sospensione del procedimento e messa alla prova* l'U.E.P.E. ha il compito specifico di definire con l'imputato la modalità di svolgimento dell'attività riparativa, tenendo conto delle attitudini lavorative e delle specifiche esigenze personali e familiari, raccordandosi con l'Ente presso cui sarà svolta la prestazione gratuita. Il lavoro di pubblica utilità diventa parte integrante e obbligatoria del programma di trattamento per l'esecuzione della prova che è sottoposto alla valutazione del Giudice nel corso dell'udienza.

Nel corso dell'esecuzione, l'U.E.P.E. cura l'attuazione del programma, svolgendo gli interventi secondo le modalità previste dall'articolo 72 della legge 354/1975, informa il Giudice sull'adempimento degli obblighi lavorativi, sulla necessità di eventuali modifiche o inosservanze che possano determinare la revoca della prova.

Messa alla prova¹¹¹.

La messa alla prova è una forma di *probation* giudiziale innovativa nel settore degli adulti che consiste, su richiesta dell'imputato, nella sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado per reati di minore allarme sociale.

Viene introdotta con la legge 28 aprile 2014, n. 67, che modifica:

- il Codice penale, con la previsione del nuovo istituto agli articoli 168-bis, 168-ter e 168-quater;
- il Codice di procedura penale, con l'introduzione degli articoli 646-bis e seguenti che regolano le attività di istruzione del procedimento e del processo, nonché l'articolo 567-bis che indica le modalità di valutazione del periodo di prova;
- le norme di attuazione, coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale;

¹¹¹ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_2.page, aggiornata al 12 luglio 2018.

- il Testo unico in materia delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale.

Con la sospensione del procedimento, l'imputato viene affidato all'Ufficio di Esecuzione penale esterna per lo svolgimento di un programma di trattamento che prevede come attività obbligatoria e gratuita, l'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità in favore della collettività che può essere svolto presso Istituzioni pubbliche, Enti e Organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. Il lavoro di pubblica utilità si può svolgere per un minimo di 10 giorni, anche non continuativi e non può superare le otto ore giornaliere.

Le mansioni alle quali gli imputati che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti, ex articolo 2, comma 4 del decreto ministeriale 88/2015, afferiscono alle seguenti tipologie di attività:

- *sociali e socio-sanitarie* (alcool e tossicodipendenti, anziani, diversamente abili, stranieri, malati, minori);
- *protezione civile* (soccorso alla popolazione anche in caso di calamità);
- *patrimonio ambientale* (fruibilità e tutela) (prevenzione incendi, salvaguardia patrimonio boschivo e forestale, demanio marittimo, protezione flora e fauna con riguardo alle aree protette, attività connesse al randagismo animali);
- *patrimonio culturale e archivistico* (fruibilità e tutela) (inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie, pinacoteche);
- *immobili e servizi pubblici* (manutenzione e fruizione) (ospedali, case di cura, beni demaniali e patrimonio pubblico, giardini, ville e parchi, con esclusione di quelli delle forze armate e di polizia);
- *specifiche competenze e professionalità dell'imputato*.

L'istituto giuridico della "messa alla prova" prevede, inoltre, che l'imputato svolga attività riparative, volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, attività di risarcimento del danno dallo stesso cagionato e, ove possibile, attività di mediazione con la vittima del reato.

In un'ottica di riduzione del rischio di reiterazione del reato, il programma può prevedere l'osservanza di una serie di obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, oltre a quelli essenziali al reinserimento dell'imputato e relativi ai rapporti con l'Ufficio di Esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche.

Il programma di trattamento costituisce l'elemento indispensabile per accedere alla messa alla prova, del quale il giudice terrà conto nella decisione, congiuntamente ad eventuali altre informazioni che potrà acquisire tramite la polizia giudiziaria. Il programma di trattamento viene elaborato dall'Ufficio di Esecuzione penale esterna competente per territorio, su formale richiesta dell'interessato o del suo Procuratore speciale e predisposto in base alle specifiche caratteristiche della persona imputata.

La misura può essere concessa dal Giudice per reati puniti con la reclusione fino a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria e per non più di una sola volta, o per una seconda, in relazione agli illeciti commessi anteriormente al primo provvedimento di sospensione. È esclusa l'applicazione ai contravventori e delinquenti abituali, professionali e per tendenza.

Il procedimento non può essere sospeso per un periodo superiore a due anni, quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva superiore ad un anno, e per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

L'esito positivo della prova comporta l'estinzione del reato.

L'esito negativo per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, per il rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, per la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, implica che il Giudice con ordinanza disponga la revoca e la ripresa del procedimento.

Osservazione e trattamento dei condannati in stato di libertà¹¹².

A partire dalla legge "Simeoni-Saraceni" del 27 maggio 1998, n. 165, accanto alla tradizionale ipotesi di concessione delle misure alternative a detenuti, si è affiancata la modalità di concessione a favore di condannati che si trovano in stato di libertà.

Questo ulteriore percorso di accesso, oggi disciplinato dall'articolo 656 c.p.p., è attivato con l'obiettivo prioritario di evitare il più possibile gli effetti desocializzanti della permanenza in carcere e favorire un concreto processo di recupero e di reinserimento sociale.

La procedura che disciplina questa ipotesi, si sostanzia in una sospensione automatica dell'esecuzione della pena detentiva da parte del Pubblico Ministero, quando la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Il Pubblico Ministero (P.M.) concede un termine di 30 giorni al condannato per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione, corredata da apposita documentazione e rivolta allo stesso P.M., il quale trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza che decide entro quarantacinque giorni.

L'elemento rilevante per la decisione del Tribunale di Sorveglianza (insieme ad un'altra serie di fonti cui attinge), è rappresentato dall'osservazione condotta dagli U.E.P.E. nel contesto di appartenenza dell'interessato, in equipe con gli operatori degli Enti e delle Strutture del territorio e dallo scaturente programma di trattamento individualizzato.

Il programma di trattamento è frutto di un'inchiesta sociale, finalizzata alla conoscenza della situazione personale, familiare, lavorativa/formativa e sociale dei soggetti interessati a essere ammessi ad una misura alternativa, con particolare riguardo agli aspetti problematici, per i quali è necessario porre in atto una serie di interventi per il loro superamento. Altro tassello di analoga importanza è quello relativo alla sollecitazione nel condannato, di una riflessione critica sulle conseguenze dell'illecito perpetrato nei confronti della vittima del reato, con l'obiettivo di progettare in modo partecipato, un'attività di tipo riparativo. La commissione di un reato, come è noto, apre un conflitto tra l'autore e la parte offesa: una lacerazione dei legami sociali che spesso chiede di considerare istanze non delegabili di riparazione e di responsabilizzazione, essenziali alla tutela del patto sociale. Ciò comporta per l'Assistente sociale un intenso lavoro di raccordo con tutte le risorse del territorio, presenti o attivabili, dalla famiglia ai servizi pubblici locali, al volontariato, al mondo del lavoro.

¹¹² Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_8.page, aggiornata al 17 luglio 2018.

Il programma di trattamento nelle misure esterne.

Il programma di trattamento è da intendersi come un'ipotesi, formulata all'esito di un processo conoscitivo realizzato nel corso dell'osservazione a cura dell'Ufficio di Esecuzione penale esterna, che declina le attività, gli obblighi e le relative modalità in cui dovrà svilupparsi l'impegno:

- dell'imputato, cui è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Il programma di trattamento nell'Istituto della messa alla prova, previsto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, deve consistere nell'impegno dell'imputato, con il coinvolgimento ove possibile del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita, ad agire con condotte volte all'eliminazione/attenuazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato, quali il necessario svolgimento di un'attività riparativa e un'attività di volontariato.

Deve prevedere, inoltre, lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nonché, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato e l'attività di mediazione con il consenso della vittima.

- del condannato ammesso a fruire dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare.

Il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare (misure alternative alla detenzione), previsto dall'articolo 72 dell'Ordinamento penitenziario, è proposto dagli Uffici di Esecuzione penale esterna al Tribunale di Sorveglianza.

È finalizzato al cambiamento della condotta della persona, attraverso l'acquisizione di consapevolezza dei propri limiti e delle proprie risorse, l'impegno a partecipare attivamente ad un percorso di inclusione sociale, la revisione critica del reato commesso e del proprio trascorso deviante.

Esso declina pertanto le attività, gli obblighi e gli impegni cui dovrà attenersi il reo nel corso della misura e risponde non solo a finalità di tipo rieducativo, ma anche ad esigenze di sicurezza sociale.

ALLEGATO 8 – Protocollo d’intesa fra l’Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d’Aosta e la Direzione della Casa circondariale di Brissogne.

Visto l’articolo 2ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, recante “Disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)”, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, che attribuisce al Difensore civico della Regione Autonoma Valle d’Aosta le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale;

Visti gli articoli 17 della legge n. 354/1975, 4 e 68 del d.P.R, n. 230/2000;

Visto l’articolo 15 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

L’Ufficio del Difensore civico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, di seguito “Garante”, nella persona del Difensore civico Dr. Enrico Formento Dojot

e

La Direzione della Casa Circondariale di Brissogne, nella persona del Direttore Dr. Domenico Minervini

stipulano

il presente Protocollo d’Intesa, come in appresso disciplinato.

Art. 1

Il Garante e la Direzione della Casa Circondariale di Brissogne convengono in ordine all’obbiettivo, da attuarsi mediante gli strumenti della collaborazione interistituzionale, del perseguimento della tutela dei diritti dei detenuti e del rispetto delle regole di legalità all’interno della Casa Circondariale.

Art. 2

La Direzione della Casa Circondariale di Brissogne si impegna a garantire l’accesso all’interno dell’Istituto, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2ter l.r. 17/2001 nonché dalle norme sull’Ordinamento Penitenziario, al Garante ed ai componenti del suo Ufficio, i cui nominativi sono previamente comunicati alla Direzione medesima.

L’accesso può avvenire tutti i giorni della settimana, esclusi i festivi, dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

Nei casi in cui il Garante manifesterà l’urgenza di accedere in Istituto in orari diversi, il responsabile della sorveglianza di turno lo comunicherà alla Direzione.

Art. 3

I detenuti possono inviare richieste di intervento o di studio delle proprie questioni al Garante, per il tramite della Direzione.

Il Garante e i componenti del suo Ufficio possono incontrare e colloquiare con i detenuti nelle apposite sale nei reparti detentivi, su appuntamento richiesto al Garante, per il tramite della Direzione.

Art. 4

All'interno di ogni reparto detentivo, il Garante e i componenti del suo Ufficio avranno come riferimento l'Educatore referente di Reparto, l'Ispettore caporeparto.

Per le questioni di carattere più complesso i referenti saranno il Direttore della Casa Circondariale, il Responsabile dell'Area trattamentale e il Comandante del Reparto della Polizia penitenziaria.

Art. 5

Il Garante e la Direzione della Casa Circondariale di Brissogne si impegnano al rispetto delle norme sulla tutela del trattamento dei dati personali, recate dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni.

Aosta, li 14-12-2012

Il Difensore Civico



Enrico Formento Dojot

Il Direttore della Casa Circondariale



Domenico Minervini

ALLEGATO 9 – Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti penitenziari per Regione di destinazione¹¹³.

Regione di detenzione	Numero Istituti	Capienza Regolamentare ¹¹⁴	Detenuti presenti		di cui Stranieri	Detenuti presenti in semilibertà ¹¹⁵	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
Abruzzo	8	1.640	1.973	90	349	15	0
Basilicata	3	413	559	15	72	1	0
Calabria	12	2.734	2.805	56	613	23	0
Campania	15	6.142	7.660	380	1.008	196	2
Emilia Romagna	10	2.805	3.554	146	1.854	68	25
Friuli Venezia Giulia	5	480	641	33	268	18	5
Lazio	14	5.256	6.534	438	2.624	63	7
Liguria	6	1.128	1.474	67	788	26	6
Lombardia	18	6.226	8.494	462	3.698	86	14
Marche	7	897	929	22	314	17	1
Molise	3	270	387	0	128	4	2
Piemonte	13	3.976	4.478	162	2.089	62	26
Puglia	11	2.322	3.646	157	517	74	2
Sardegna	10	2.706	2.159	34	694	27	0
Sicilia	23	6.497	6.469	162	1.135	98	4
Toscana	16	3.146	3.406	114	1.687	97	28
Trentino Alto Adige	2	506	400	22	273	7	4
Umbria	4	1.334	1.431	72	584	9	2
Valle d'Aosta	1	181	221	0	153	0	0
Veneto	9	1.922	2.435	144	1.407	25	7
Totale nazionale	190	50.581	59.655	2.576	20.255	916	135

¹¹³ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

¹¹⁴ I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 m² per singolo detenuto + 5 m² per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 m² + 4 stabiliti dal C.P.T. + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

¹¹⁵ I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

ALLEGATO 10 – Detenuti presenti stranieri per area geografica di provenienza¹¹⁶.

Continente	Area	Detenuti
Europa	Unione europea	3.338
	Ex Jugoslavia	720
	Albania	2.568
	Altri Paesi europei	603
Totale Europa		7.229
Africa	Tunisia	2.070
	Marocco	3.751
	Algeria	489
	Nigeria	1.463
	Altri Paesi dell’Africa	2.725
Totale Africa		10.498
Asia	Medio Oriente	205
	Altri Paesi dell’Asia	1.208
Totale Asia		1.413
America	Nord	23
	Centro	260
	Sud	804
Totale America		1.087
Altro		28
Totale detenuti stranieri		20.255

¹¹⁶ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

ALLEGATO 11 – Detenuti italiani e stranieri presenti per posizione giuridica¹¹⁷.

Regione di detenzione	In attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati in case lavoro, colonie agricole altro	Da impostare ⁽¹¹⁸⁾	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misti ⁽¹¹⁹⁾	Totale Condannati non definitivi				
Abruzzo	207	64	81	40	185	1.466	115	0	1.973
Basilicata	96	30	32	15	77	386	0	0	559
Calabria	645	277	167	53	497	1.662	0	1	2.805
Campania	1.436	832	564	304	1.700	4.509	14	1	7.660
Emilia Romagna	433	266	215	73	554	2.484	83	0	3.554
Friuli Venezia Giulia	173	49	27	21	97	367	4	0	641
Lazio	1.076	760	463	144	1.367	4.076	12	3	6.534
Liguria	262	128	73	21	222	988	1	1	1.474
Lombardia	1.344	712	502	126	1.340	5.796	9	5	8.494
Marche	183	49	38	14	101	643	2	0	929
Molise	31	17	23	6	46	310	0	0	387
Piemonte	555	287	230	49	566	3.318	35	4	4.478
Puglia	800	307	184	111	602	2.241	3	0	3.646
Sardegna	216	62	81	17	160	1.758	23	2	2.159
Sicilia	1.345	707	339	149	1.195	3.905	20	4	6.469
Toscana	477	243	141	43	427	2.497	4	1	3.406
Trentino Alto Adige	69	23	10	2	35	296	0	0	400
Umbria	144	84	79	24	187	1.100	0	0	1.431
Valle d'Aosta	10	21	27	0	48	163	0	0	221
Veneto	336	186	119	16	321	1.773	5	0	2.435
Totale detenuti italiani + stranieri	9.838	5.104	3.395	1.228	9.727	39.738	330	22	59.655

¹¹⁷ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

¹¹⁸ La categoria “*da impostare*” si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

¹¹⁹ Nella categoria “*misti*” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

ALLEGATO 12 – Detenuti stranieri presenti per posizione giuridica¹²⁰.

Regione di detenzione	In attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati in case lavoro, colonie agricole altro	Da impostare ⁽¹²¹⁾	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misti ⁽¹²²⁾	Totale Condannati non definitivi				
Abruzzo	50	9	29	6	44	239	16	0	349
Basilicata	24	6	6	2	14	34	0	0	72
Calabria	97	67	64	4	135	380	0	1	613
Campania	231	151	76	16	243	532	2	0	1.008
Emilia Romagna	276	182	152	42	376	1.180	22	0	1.854
Friuli Venezia Giulia	109	22	11	2	35	124	0	0	268
Lazio	482	394	233	41	668	1.469	4	1	2.624
Liguria	174	89	43	11	143	470	0	1	788
Lombardia	751	421	271	42	734	2.207	3	3	3.698
Marche	107	21	21	4	46	160	1	0	314
Molise	12	2	13	0	15	101	0	0	128
Piemonte	291	160	141	20	321	1.468	8	1	2.089
Puglia	185	75	52	11	138	194	0	0	517
Sardegna	64	16	29	3	48	576	6	0	694
Sicilia	310	143	93	7	243	578	3	1	1.135
Toscana	321	166	99	18	283	1.081	1	1	1.687
Trentino Alto Adige	47	17	8	1	26	200	0	0	273
Umbria	72	41	39	2	82	430	0	0	584
Valle d'Aosta	5	14	23	0	37	111	0	0	153
Veneto	237	136	75	8	219	951	0	0	1.407
Totale detenuti stranieri	3.845	2.132	1.478	240	3.850	12.485	66	9	20.255

¹²⁰ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

¹²¹ La categoria “*da impostare*” si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

¹²² Nella categoria “*misti*” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

ALLEGATO 13 – Detenuti italiani e stranieri per classi di età¹²³.

Regione di detenzione	Da 18 a 20 anni	Da 21 a 24 anni	Da 25 a 29 anni	Da 30 a 34 anni	Da 35 a 39 anni	Da 40 a 44 anni	Da 45 a 49 anni	Da 50 a 59 anni	Da 60 a 69 anni	70 e oltre	Non rilevato	Totale
Abruzzo	15	64	152	231	252	259	304	444	205	47	//	1.973
Basilicata	7	21	77	87	104	67	77	89	24	6	//	559
Calabria	27	100	329	377	433	434	395	471	204	35	//	2.805
Campania	86	458	950	1.074	1.196	1.136	1.015	1.279	394	72	//	7.660
Emilia Romagna	58	245	456	511	531	469	407	551	251	74	1	3.554
Friuli Venezia Giulia	15	40	86	99	70	76	86	116	44	9	//	641
Lazio	125	400	838	899	948	927	853	1.056	401	87	//	6.534
Liguria	34	95	195	243	226	163	171	238	85	24	//	1.474
Lombardia	146	554	969	1.151	1.253	1.140	1.047	1.474	598	162	//	8.494
Marche	7	40	107	118	141	104	153	182	68	9	//	929
Molise	4	16	49	62	71	57	41	58	27	2	//	387
Piemonte	92	296	509	620	662	609	538	756	315	74	7	4.478
Puglia	46	223	466	543	557	547	530	520	165	48	1	3.646
Sardegna	22	75	226	290	292	285	323	414	188	44	//	2.159
Sicilia	124	451	885	928	946	898	747	1.022	384	84	//	6.469
Toscana	46	175	387	525	522	486	432	575	207	48	3	3.406
Trentino Alto Adige	12	48	69	68	63	46	32	51	9	2	//	400
Umbria	17	68	139	183	206	212	194	278	109	25	//	1.431
Valle d'Aosta	5	19	43	44	35	21	24	26	4	0	//	221
Veneto	37	162	351	416	347	319	270	362	142	29	//	2.435
Totale detenuti italiani + stranieri	925	3.550	7.283	8.469	8.855	8.255	7.639	9.962	3.824	881	12	59.655

¹²³ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 14 – Detenuti stranieri per classi di età¹²⁴.

Regione di detenzione	Da 18 a 20 anni	Da 21 a 24 anni	Da 25 a 29 anni	Da 30 a 34 anni	Da 35 a 39 anni	Da 40 a 44 anni	Da 45 a 49 anni	Da 50 a 59 anni	Da 60 a 69 anni	70 e oltre	Non rilevato	Totale
Abruzzo	7	32	61	79	57	42	27	30	13	1	//	349
Basilicata	2	10	20	12	12	7	6	2	1	0	//	72
Calabria	20	46	116	113	115	77	64	52	7	3	//	613
Campania	26	104	163	197	168	130	121	90	9	0	//	1.008
Emilia Romagna	50	197	361	391	337	248	131	115	22	1	//	1.854
Friuli Venezia Giulia	10	28	56	68	37	29	22	15	3	0	//	268
Lazio	92	248	454	482	445	334	256	253	56	4	//	2.624
Liguria	27	75	149	169	141	80	62	70	12	3	//	788
Lombardia	117	405	669	753	687	426	299	285	50	7	//	3.698
Marche	6	21	73	65	64	30	27	25	3	0	//	314
Molise	3	10	25	21	32	16	9	8	4	0	//	128
Piemonte	76	215	357	444	378	268	167	148	26	3	7	2.089
Puglia	11	62	104	104	82	62	53	30	7	1	1	517
Sardegna	13	44	139	163	125	78	70	53	6	3	//	694
Sicilia	64	150	221	252	177	111	73	71	15	1	//	1.135
Toscana	37	146	295	367	311	242	140	123	23	0	1	1.687
Trentino Alto Adige	9	36	54	57	49	35	14	18	1	0	//1	273
Umbria	14	58	95	124	113	82	54	39	5	0	//	584
Valle d'Aosta	4	18	41	34	24	14	10	8	0	0	//	153
Veneto	27	123	287	323	236	163	120	104	23	1	//	1.407
Totale detenuti stranieri	615	2.028	3.740	4.218	3.590	2.474	1.725	1.539	286	28	12	20.255

¹²⁴ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 15 – Detenuti presenti per Regione di nascita, di residenza e stranieri¹²⁵.

Regione	Detenuti nati in:	Detenuti residenti in:	Totale detenuti italiani	Totale detenuti stranieri	Totale detenuti presenti
Abruzzo	492	827	1.624	349	1.973
Basilicata	278	224	487	72	559
Calabria	3.782	3.087	2.192	613	2.805
Campania	10.285	10.191	6.652	1.008	7.660
Emilia Romagna	585	2.494	1.700	1.854	3.554
Friuli Venezia Giulia	242	497	373	268	641
Lazio	3.031	6.022	3.910	2.624	6.534
Liguria	520	1.398	686	788	1.474
Lombardia	2.993	7.219	4.796	3.698	8.494
Marche	318	792	615	314	929
Molise	108	137	259	128	387
Piemonte	1.258	3.062	2.389	2.089	4.478
Puglia	4.528	4.585	3.129	517	3.646
Sardegna	1.056	1.073	1.465	694	2.159
Sicilia	7.621	7.446	5.334	1.135	6.469
Toscana	654	2.130	1.719	1.687	3.406
Trentino Alto Adige	97	325	127	273	400
Umbria	93	404	847	584	1.431
Valle d'Aosta	13	33	68	153	221
Veneto	662	1.567	1.028	1.407	2.435
Stato estero	21.039	605	//	//	//
Non rilevato	//	5.537	//	//	//
Totale nazionale	59.655	59.655	39.430	20.225	59.655

¹²⁵ Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

ALLEGATO 16 – Detenuti italiani e stranieri condannati per pena inflitta¹²⁶.

Regione di detenzione	Da 0 a 1 anno	Da 1 a 2 anni	Da 2 a 3 anni	Da 3 a 5 anni	Da 5 a 10 anni	Da 10 a 20 anni	Oltre 20 anni	Ergastolo	Totale
Abruzzo	41	67	108	202	344	323	182	199	1.466
Basilicata	15	21	44	67	132	81	17	9	386
Calabria	39	116	161	357	462	349	109	69	1.662
Campania	140	283	486	1.038	1.563	787	148	64	4.509
Emilia Romagna	97	224	260	573	650	372	155	153	2.484
Friuli Venezia Giulia	37	54	59	78	73	37	16	13	367
Lazio	202	372	554	1.043	1.032	596	169	108	4.076
Liguria	67	108	138	239	283	119	26	8	988
Lombardia	223	435	584	1.337	1.567	1.013	343	294	5.796
Marche	37	70	91	115	159	84	54	33	643
Molise	11	21	29	51	66	84	31	17	310
Piemonte	191	375	410	737	716	517	226	146	3.318
Puglia	124	210	281	494	652	363	83	34	2.241
Sardegna	35	102	167	343	453	290	182	186	1.758
Sicilia	146	260	434	905	1.287	648	146	79	3.905
Toscana	138	177	258	419	507	581	257	160	2.497
Trentino Alto Adige	35	45	71	86	48	10	1	0	296
Umbria	31	48	75	172	248	291	133	102	1.100
Valle d'Aosta	33	40	25	19	23	13	7	3	163
Veneto	128	251	255	390	379	222	77	71	1.773
Totale detenuti italiani + stranieri	1.770	3.279	4.490	8.665	10.644	6.780	2.362	1.748	39.738

¹²⁶ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

ALLEGATO 17 – Detenuti stranieri condannati per pena inflitta¹²⁷.

Regione di detenzione	Da 0 a 1 anno	Da 1 a 2 anni	Da 2 a 3 anni	Da 3 a 5 anni	Da 5 a 10 anni	Da 10 a 20 anni	Oltre 20 anni	Ergastolo	Totale
Abruzzo	9	25	38	69	65	23	8	2	239
Basilicata	3	5	6	7	9	3	1	0	34
Calabria	6	31	68	131	95	39	8	2	380
Campania	22	53	86	127	177	60	7	0	532
Emilia Romagna	58	143	163	345	345	98	22	6	1.180
Friuli Venezia Giulia	13	26	28	33	17	4	3	0	124
Lazio	101	172	241	433	337	160	17	8	1.469
Liguria	40	67	75	124	122	35	4	3	470
Lombardia	121	243	270	592	604	313	47	17	2.207
Marche	11	22	23	37	41	19	6	1	160
Molise	5	10	14	23	22	17	8	2	101
Piemonte	111	232	229	417	318	123	31	7	1.468
Puglia	14	26	32	58	44	17	3	0	194
Sardegna	1	40	88	202	180	48	16	1	576
Sicilia	32	29	67	192	169	55	20	14	578
Toscana	82	105	149	240	242	180	55	28	1.081
Trentino Alto Adige	21	28	50	62	32	7	0	0	200
Umbria	24	34	53	113	114	71	14	7	430
Valle d'Aosta	26	32	21	12	16	3	0	1	111
Veneto	92	167	146	240	179	95	22	10	951
Totale detenuti stranieri	792	1.490	1.847	3.457	3.128	1.370	292	109	12.485

¹²⁷ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

ALLEGATO 18 – Detenuti italiani e stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva¹²⁸.

Regione di detenzione	Da 0 a 1 anno	Da 1 a 2 anni	Da 2 a 3 anni	Da 3 a 5 anni	Da 5 a 10 anni	Da 10 a 20 anni	Oltre 20 anni	Ergastolo	Totale
Abruzzo	221	201	150	246	272	148	29	199	1.466
Basilicata	76	68	51	76	79	24	3	9	386
Calabria	320	344	220	298	257	127	27	69	1.662
Campania	946	952	732	947	643	191	34	64	4.509
Emilia Romagna	502	475	358	472	355	136	33	153	2.484
Friuli Venezia Giulia	124	88	55	49	21	14	3	13	367
Lazio	1.018	896	622	656	518	228	30	108	4.076
Liguria	274	215	155	181	121	29	5	8	988
Lombardia	1.038	994	907	1.132	1.001	372	58	294	5.796
Marche	132	112	97	113	104	44	8	33	643
Molise	63	53	35	39	70	30	3	17	310
Piemonte	802	690	503	494	400	223	60	146	3.318
Puglia	490	455	373	408	342	123	16	34	2.241
Sardegna	346	315	233	263	255	129	31	186	1.758
Sicilia	831	825	666	727	568	184	25	79	3.905
Toscana	495	415	334	393	432	221	47	160	2.497
Trentino Alto Adige	112	70	60	41	12	0	1	0	296
Umbria	176	170	139	179	182	128	24	102	1.100
Valle d'Aosta	79	37	12	12	12	7	1	3	163
Veneto	480	385	250	250	237	87	13	71	1.773
Totale detenuti italiani + stranieri	8.525	7.760	5.952	6.976	5.881	2.445	451	1.748	39.738

¹²⁸ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

ALLEGATO 19 – Detenuti stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva¹²⁹.

Regione di detenzione	Da 0 a 1 anno	Da 1 a 2 anni	Da 2 a 3 anni	Da 3 a 5 anni	Da 5 a 10 anni	Da 10 a 20 anni	Oltre 20 anni	Ergastolo	Totale
Abruzzo	69	51	34	41	29	12	1	2	239
Basilicata	14	8	6	4	1	1	0	0	34
Calabria	103	119	60	56	19	18	3	2	380
Campania	150	146	85	781	58	14	1	0	532
Emilia Romagna	311	292	208	216	113	25	9	6	1.180
Friuli Venezia Giulia	45	35	24	16	2	2	0	0	124
Lazio	478	347	224	204	140	65	3	8	1.469
Liguria	141	117	71	85	48	3	2	3	470
Lombardia	515	471	389	413	298	96	8	17	2.207
Marche	41	26	33	30	21	7	1	1	160
Molise	26	25	17	11	12	7	1	2	101
Piemonte	480	372	258	191	115	39	6	7	1.468
Puglia	65	46	30	27	15	8	3	0	194
Sardegna	171	165	111	67	44	15	2	1	576
Sicilia	159	155	99	80	44	24	3	14	578
Toscana	266	227	177	174	143	53	13	28	1.081
Trentino Alto Adige	75	48	46	25	6	0	0	0	200
Umbria	108	94	77	69	52	22	1	7	430
Valle d'Aosta	61	31	9	7	2	0	0	1	111
Veneto	318	242	134	115	105	25	2	10	951
Totale detenuti stranieri	3.596	3.017	2.092	1.909	1.267	436	59	109	12.485

¹²⁹ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

ALLEGATO 20 – Ingressi in carcere di cittadini italiani e stranieri dalla libertà nell'anno 2018¹³⁰.

Regione di detenzione	Uomini	Donne	Totale
Abruzzo	821	112	933
Basilicata	319	12	331
Calabria	1.557	75	1.632
Campania	4.829	366	5.195
Emilia Romagna	2.641	229	2.870
Friuli Venezia Giulia	874	103	977
Lazio	5.135	576	5.711
Liguria	1.512	107	1.619
Lombardia	6.932	596	7.528
Marche	793	53	846
Molise	193	0	193
Piemonte	3.752	294	4.046
Puglia	3.876	207	4.083
Sardegna	849	49	898
Sicilia	4.144	203	4.347
Toscana	2.517	222	2.739
Trentino Alto Adige	588	40	628
Umbria	443	52	495
Valle d'Aosta	70	2	72
Veneto	1.934	180	2.114
Totale nazionale	43.779	3.478	47.257

¹³⁰ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

ALLEGATO 21 – Ingressi in carcere di cittadini stranieri dalla libertà nell'anno 2018¹³¹.

Regione di detenzione	Uomini	Donne	Totale
Abruzzo	247	22	269
Basilicata	94	4	98
Calabria	235	16	251
Campania	774	76	850
Emilia Romagna	1.599	122	1.721
Friuli Venezia Giulia	548	69	617
Lazio	2.386	275	2.661
Liguria	959	49	1.008
Lombardia	4.039	350	4.389
Marche	395	22	417
Molise	42	0	42
Piemonte	2.051	130	2.181
Puglia	870	81	951
Sardegna	135	13	148
Sicilia	788	60	848
Toscana	1.594	118	1.712
Trentino Alto Adige	414	19	433
Umbria	280	29	309
Valle d'Aosta	39	2	41
Veneto	1.193	106	1.299
Totale nazionale	18.682	1.563	20.245

¹³¹ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

ALLEGATO 22 – Detenuti usciti dagli Istituti penitenziari ex legge 199/2010 dall'entrata in vigore fino al 31 dicembre 2018^{132, 133}.

Regione di detenzione	Detenuti usciti ex legge 199/2010			di cui stranieri		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
Abruzzo	68	793	861	10	154	164
Basilicata	15	105	120	2	7	9
Calabria	23	622	645	5	66	71
Campania	198	2.068	2.266	33	139	172
Emilia Romagna	62	646	708	26	335	361
Friuli Venezia Giulia	35	370	405	10	103	113
Lazio	168	1.983	2.151	87	606	693
Liguria	41	718	759	22	296	318
Lombardia	380	3.686	4.066	242	1.724	1.966
Marche	14	286	300	2	83	85
Molise	0	193	193	0	14	14
Piemonte	148	2.041	2.189	74	871	945
Puglia	64	1.549	1.613	16	132	148
Sardegna	49	1.070	1.119	23	259	282
Sicilia	80	2.563	2.643	9	235	244
Toscana	146	1.991	2.137	60	1.053	1.113
Trentino Alto Adige	27	271	298	5	131	136
Umbria	38	423	461	13	124	137
Valle d'Aosta	0	115	115	0	43	43
Veneto	166	1.567	1.733	74	735	809
Totale detenuti italiani + stranieri	1.722	23.060	24.782	713	7.110	7.823

¹³² Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

¹³³ Il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli Istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge 199/2010 e successive modifiche (*Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive*) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).

I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.

ALLEGATO 23 – Detenuti italiani e stranieri per tipologia di reato^{134, 135}.

Tipologia di reato	Donne	Uomini	Totale
Associazione di stampo mafioso (416 bis)	137	7.174	7.311
Legge droga	820	20.260	21.080
Legge armi	121	10.061	10.182
Ordine pubblico	109	2.923	3.032
Contro il patrimonio	1.307	31.830	33.137
Prostituzione	110	536	646
Contro la pubblica Amministrazione	209	8.310	8.519
Incolumità pubblica	28	1.543	1.576
Fede pubblica	194	4.466	4.660
Moralità pubblica	2	100	102
Contro la famiglia	96	3.029	3.125
Contro la persona	832	23.089	23.921
Contro la personalità dello Stato	11	138	149
Contro l'Amministrazione della giustizia	311	6.561	6.872
Economia pubblica	18	835	853
Contravvenzioni	78	3.933	4.011
Legge stranieri	76	1.445	1.521
Contro il sentimento e la pietà dei defunti	38	1.024	1.062
Altri reati	79	2.620	2.699

¹³⁴ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

¹³⁵ La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

ALLEGATO 24 – Detenuti stranieri per tipologia di reato^{136, 137}.

Tipologia di reato	Donne	Uomini	Totale
Associazione di stampo mafioso (416 bis)	6	102	108
Legge droga	287	7.599	7.886
Legge armi	12	863	875
Ordine pubblico	61	732	793
Contro il patrimonio	425	8.852	9.277
Prostituzione	96	391	487
Contro la pubblica Amministrazione	69	3.255	3.324
Incolumità pubblica	4	165	169
Fede pubblica	57	1.568	1.625
Moralità pubblica	1	42	43
Contro la famiglia	32	788	820
Contro la persona	316	7.132	7.448
Contro la personalità dello Stato	1	63	64
Contro l'Amministrazione della giustizia	72	1.116	1.188
Economia pubblica	2	24	26
Contravvenzioni	19	693	712
Legge stranieri	70	1.318	1.388
Contro il sentimento e la pietà dei defunti	9	98	107
Altri reati	18	171	189

¹³⁶ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

¹³⁷ La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

ALLEGATO 25 – Misure alternative, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e altre misure – Prospetto complessivo¹³⁸.

Prospetto complessivo	
	N°
Affidamento in prova al Servizio sociale	16.677
Semilibertà	876
Detenzione domiciliare	10.690
Libertà vigilate	3.925
Sanzioni sostitutive	235
Altre misure	8.231
Totale generale	40.634

¹³⁸ Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche trasmesse dal Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia minorile e di comunità – Direzione generale dell’Esecuzione penale esterna – Ufficio I.

ALLEGATO 26 – Misure alternative, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e altre misure – Prospetto di dettaglio¹³⁹.

Prospetto di dettaglio	
Tipologia	N°
Affidamento in prova al Servizio sociale	
Condannati dallo stato di libertà	9.172
Condannati dallo stato di detenzione ¹⁴⁰	3.704
Condannati in misura provvisoria	394
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà	1.005
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione ¹⁴¹	1.882
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria	479
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	3
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione ¹⁴²	38
Totale	16.677
Semilibertà	
Condannati dallo stato di libertà	70
Condannati dallo stato di detenzione ¹⁴³	806
Totale	876

¹³⁹ Dati trasmessi dal Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia minorile e di comunità – Direzione generale dell'Esecuzione penale esterna – Ufficio I.

¹⁴⁰ “dallo stato di detenzione”, ossia provenienti dagli Istituti penitenziari, dagli arresti domiciliari (articolo 656, comma 10 del Codice di procedura penale) o dalla detenzione domiciliare.

¹⁴¹ *Idem.*

¹⁴² *Idem.*

¹⁴³ *Idem.*

Tipologia	N°	di cui legge 199/2010
Detenzione domiciliare		
Condannati dallo stato di libertà	4.472	217
Condannati dallo stato di detenzione ¹⁴⁴	3.554	854
Condannati in misura provvisoria	2.579	//
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	12	//
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione ¹⁴⁵	34	//
Condannati madri/padri dallo stato di libertà	5	//
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione ¹⁴⁶	34	//
Totale	10.690	1.071

¹⁴⁴ “dallo stato di detenzione”, ossia provenienti dagli Istituti penitenziari, dagli arresti domiciliari (articolo 656, comma 10 del Codice di procedura penale) o dalla detenzione domiciliare.

¹⁴⁵ *Idem.*

¹⁴⁶ *Idem.*

ALLEGATO 27 – Elenco attività complementari.

A – Comunicazione.

- Conferenza stampa organizzata dal Garante dei detenuti valdostano, nell'ambito dell'iniziativa proposta dal Coordinamento nazionale dei Garanti regionali e territoriali, successiva alla visita al carcere finalizzata alla verifica della correttezza delle operazioni di voto per il rinnovo del Parlamento italiano – Brissogne, 4 marzo 2018;
- Conferenza stampa di presentazione della *Relazione annuale sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'anno 2017* – Aosta, 29 marzo 2018;
- Intervista di *Bobine.tv* sull'attività svolta nell'anno 2017 – Aosta, 29 marzo 2018;
- Intervista di *RAI 3 – Sede della Valle d'Aosta* sull'attività svolta nell'anno 2017 – Aosta, 3 aprile 2018;
- Presentazione ai dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche superiori e delle Scuole superiori paritarie della Valle d'Aosta della proposta di collaborazione relativa al *Progetto difesa civica e scuola 2018/2019* – Aosta, 6 agosto 2018;
- Presentazione ai professori delle Istituzioni scolastiche superiori e delle Scuole superiori paritarie della Valle d'Aosta nonché ai responsabili dell'Università valdostana per la Terza età della proposta di collaborazione relativa al *Progetto difesa civica e scuola 2018/2019* – Aosta, 24 e 25 ottobre 2018;
- Incontro, nell'ambito del *Progetto difesa civica e scuola 2018/2019*, con gli studenti dell'Istituzione professionale industria e artigianato “Don Bosco” di Châtillon, classi II A e B – Aosta, 12 dicembre 2018.

B – Rapporti istituzionali e relazioni esterne.

- Partecipazione all'inaugurazione dell'esposizione itinerante de *Il viaggio della Costituzione*, organizzata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dal Comune di Aosta, sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica – Aosta, 5 febbraio 2018;
- Partecipazione all'incontro *Dialoghi sulla Costituzione* nell'ambito de *Il viaggio della Costituzione*, organizzato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dal Comune di Aosta in collaborazione con la *Casa editrice Laterza* – Aosta, 15 febbraio 2018;

- Partecipazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018 della Sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta della Corte dei Conti – Aosta, 23 febbraio 2018;
- Partecipazione alle celebrazioni del 72° anniversario dell'Autonomia, del 70° anniversario dello Statuto speciale e della Festa della Valle d'Aosta – Aosta, 25 febbraio 2018;
- Audizione del Difensore civico da parte della I^a Commissione consiliare permanente del Consiglio Valle *Istituzioni e autonomia* – Aosta, 29 marzo 2018;
- Partecipazione alla celebrazione del 166° anniversario della fondazione della Polizia di Stato – Aosta, 10 aprile 2018;
- Partecipazione alle celebrazioni della Festa della Liberazione – Aosta, 25 aprile 2018;
- Partecipazione alla celebrazione del 72° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana – Aosta, 2 giugno 2018;
- Partecipazione ad un incontro con la Redazione di “*Pagine speciali*” all'interno della Casa circondariale di Brissogne – Aosta, 21 giugno 2018;
- Partecipazione al convegno *Funzioni di prevenzione dei Garanti - La rete nazionale e N.P.M.*, organizzato dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale della Regione Emilia-Romagna – Bologna, 27 giugno 2018;
- Partecipazione a *Scuola per la democrazia – Il governo dei sistemi territoriali: gli enti locali tra lo Stato e le Regioni*, organizzato dalla Presidenza del Consiglio della Valle in collaborazione con l'Associazione *Italiadecide* e *AnciGiovani* – Aosta, 10 e 11 novembre 2018;
- Partecipazione alla Santa Messa nella Chiesa collegiata dei Santi Pietro e Orso in occasione del 77° anniversario dell'eroica difesa del caposaldo di Culqualber e in onore della *Virgo Fidelis*, Patrona dell'Arma dei Carabinieri nonché in commemorazione dei caduti di Nassirya – Aosta, 21 novembre 2018;
- Partecipazione all'incontro con il Vice Presidente del Consiglio regionale del Lazio Devid Porrello, delegato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome – Roma, 29 novembre 2018;
- Partecipazione all'iniziativa *La funzione dei Garanti in un momento di ridefinizione del programma sull'esecuzione della pena*, organizzato dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale – Roma, 14 dicembre 2018;

- Partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà¹⁴⁷:
 - Roma, 12 gennaio 2018;
 - Firenze, 19 aprile 2018;
 - Roma, 4 maggio 2018;
 - Roma, 27 luglio 2018;
 - Roma 19 ottobre 2018.
- Partecipazione alla riunione periodica del Garante nazionale con i Garanti dei diritti dei detenuti regionali:
 - Roma, 29 gennaio 2018.

C – Altre attività.

Nelle more del rinnovo del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato, le riunioni semestrali dell'Osservatorio per la verifica dell'applicazione del menzionato Protocollo non hanno avuto luogo.

Questo Ufficio, su invito della Presidenza della Regione, nel 2017 aveva, nel comune spirito di collaborazione, comunicato le proprie osservazioni e indicazioni volte all'aggiornamento del Protocollo d'intesa nell'intento di migliorare la situazione interna della Casa circondariale di Brissogne e anche il rapporto di quest'ultima con il territorio.

Il 19 ottobre 2018, in occasione della riunione della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà alla quale hanno preso parte anche il Presidente dell'Autorità Garante nazionale, Mauro Palma, il magistrato addetto al Dipartimento Giustizia e comunità, Giacomo Ebner, e il Vice Presidente del Consiglio regionale del Lazio nonché delegato dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Devid Porrello, il Difensore civico valdostano, nelle sue funzioni di Garante dei detenuti, ha evidenziato la necessità del rinnovo del Protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e il Ministero di Giustizia.

¹⁴⁷ Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà è la nuova denominazione del *Coordinamento dei Garanti dei diritti dei detenuti*, come da Regolamento approvato dall'Assemblea dei Garanti in data 27 luglio 2018.

ALLEGATO 28 – Casa circondariale di Brissogne.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 ¹⁴⁸	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità in ordine a diagnosi effettuata durante la detenzione
5 ¹⁴⁹	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità concernenti l'effettuazione di esame diagnostico presso Struttura privata
7 ¹⁵⁰	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserita incompatibilità del detenuto con il regime carcerario
20	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Asserito ritardo nella predisposizione della relazione di sintesi
23	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Asserite criticità in ordine ad assegnazione ad attività lavorativa
24	Casa circondariale di Brissogne	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Garante
25	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Criticità in ordine alla carenza di Assistenti sociali
26	Casa circondariale di Brissogne	Igiene	Diritto alla salute	Criticità in ordine all'igiene delle celle
27	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Carenza di opportunità lavorative
28	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine all'avviamento a corsi interni
33	Casa circondariale di Brissogne	Formazione professionale	Diritto all'istruzione e alla formazione	Mancata partecipazione a corsi professionalizzanti
34	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Criticità in ordine all'assegnazione ad attività lavorative
36	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Irrogazione di sanzione disciplinare
37	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alle condizioni igieniche di cella
38	Casa circondariale di Brissogne	Vitto	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alla qualità del vitto

¹⁴⁸ Pratica aperta nel 2015.

¹⁴⁹ Pratica aperta nel 2017.

¹⁵⁰ Pratica aperta nel 2017 e non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
39	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Richiesta di assegnazione a cella singola
40	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alla condotta di operatore
42	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserita mancata traduzione presso Autorità Giudiziaria
44	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità in ordine al comportamento del personale competente
45	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Criticità in ordine all'avviamento ad attività lavorative
46	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Criticità in ordine all'avviamento ad attività formative
50	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Asserita mancata redazione della relazione di sintesi
51	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Asserito ritardo nella redazione della relazione di sintesi
52	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità in ordine al comportamento del personale competente
55	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Asserita mancata redazione della relazione di sintesi
56	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità in ordine al comportamento del personale competente
58	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a pratica per rinnovo di documento
63	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Criticità in ordine all'avviamento ad attività lavorative
64	Casa circondariale di Brissogne	Contatti con i familiari	Diritto all'affettività	Asserite criticità in ordine a contatti con i familiari
65	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità in ordine al comportamento del personale competente
66	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserita carenza di attività in materia di supporto psicologico
68	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Criticità in ordine all'avviamento ad attività lavorative
69	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Criticità derivanti dalla carenza di opportunità ricreative
71	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alla predisposizione della relazione di sintesi

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
73	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Asserite criticità in ordine al pagamento di compenso per attività lavorativa
77	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Asserite criticità in ordine al pagamento di compenso per attività lavorativa
78	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alla predisposizione della relazione di sintesi
82	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Asserite criticità in ordine ad assegnazione ad attività lavorative
83	Casa circondariale di Brissogne	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Garante
84	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla funzione dell'Educatore
85	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alla condotta di Educatore
86	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Chiarimenti in ordine ad attività lavorative all'interno dell'Istituto
89	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità in ordine alla procedura di rinnovo della patente
90	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Asserite criticità in ordine alla retribuzione di prestazioni lavorative all'interno dell'Istituto
91	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alla condotta di Educatore
92	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità in ordine al supporto psicologico
93	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine all'illuminazione naturale della cella
94	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine al funzionamento delle docce
95	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Criticità in ordine all'assegnazione dei detenuti nelle celle
96	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Asserite criticità in ordine a mancata assegnazione ad attività lavorative
101	Casa circondariale di Brissogne	Contatti con i familiari	Diritto all'affettività	Denegato colloquio con parente
102	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alla condotta di Educatore
107	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine a relazione dell'area educativa

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
108	Casa circondariale di Brissogne	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Garante
109	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine a relazione dell'area educativa
111	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine al supporto dell'area educativa
112	Casa circondariale di Brissogne	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Garante
115	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Rimozione da attività lavorativa interna
116	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Richiesta di opportunità lavorative
121 ¹⁵¹	Casa circondariale di Brissogne	Contatti con i familiari	Diritto all'affettività	Asserite criticità in ordine a contatti con parenti
122	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Criticità in ordine a gestione di prodotto postale
123	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine a chiamate verso l'esterno
125	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Asserite criticità in ordine a mancata assegnazione ad attività lavorativa
126	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Mancata consegna della carta dei diritti e dei doveri del detenuto
128	Casa circondariale di Brissogne	Igiene	Diritto alla salute	Asserita insalubrità dell'acqua potabile
129	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Criticità derivanti dal malfunzionamento delle docce
137	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Criticità in ordine all'erogazione di provvidenze
141	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Criticità in ordine all'erogazione di provvidenze
145	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Presunta carenza di opportunità lavorative
147 ¹⁵²	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Criticità in ordine all'erogazione di provvidenze

¹⁵¹ Pratica non ancora conclusa.

¹⁵² *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
148 ¹⁵³	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Criticità in ordine all'erogazione di prov- videnze
151 ¹⁵⁴	Casa circondariale di Brissogne	Contatti con i familiari	Diritto all'affettività	Richiesta di colloqui telefonici con fami- liari
152 ¹⁵⁵	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Criticità in ordine all'erogazione di prov- videnze

¹⁵³ Pratica non ancora conclusa.

¹⁵⁴ *Idem.*

¹⁵⁵ *Idem.*

ALLEGATO 29 – Regione autonoma Valle d’Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
97	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle provvidenze previste per la scarcerazione
133	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Criticità in ordine all’erogazione di provvidenza regionale
146	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Presunte criticità in ordine a provvidenza economica

ALLEGATO 30 – Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
6 ¹⁵⁶	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità nella fornitura di farmaci
18	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità in ordine alla fornitura di medicinali
21	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità in ordine a cure odontoiatriche
22	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità in ordine al supporto psicologico
35	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità in ordine a cure mediche
53	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità in ordine all’effettuazione di visita specialistica
54	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità in ordine alla carenza di medicinali
61	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità in ordine alla fornitura di farmaco
67	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità in ordine a richiesta di effettuazione di esame diagnostico
99	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Chiarimenti in ordine a richiesta di trasferimento in centro clinico
127	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità derivanti dalla mancata copertura integrale del servizio medico
132	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità in ordine a prestazioni sanitarie

¹⁵⁶ Pratica aperta nel 2017.

ALLEGATO 31 – Amministrazioni periferiche dello Stato.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
32	I.N.A.I.L.	Infortunistica	Previdenza e assistenza	Asserite criticità in ordine a infortunio lavorativo
41	I.N.A.I.L.	Infortunistica	Previdenza e assistenza	Mancata erogazione di assegno in ordine a infortunio lavorativo
98	I.N.P.S.	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla corresponsione di assegno di invalidità
150	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine all'indennità di disoccupazione
153	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine all'indennità di disoccupazione

ALLEGATO 32 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
2 ¹⁵⁷	Amministrazione della giustizia ¹⁵⁸	Giurisdizione	Ordinamento	/
3 ¹⁵⁹	Ministero della Giustizia ¹⁶⁰	Trasferimenti	Organizzazione	/
4 ¹⁶¹	Ministero della Giustizia ¹⁶²	Trasferimenti	Organizzazione	/
8 ¹⁶³	Ministero degli Esteri ¹⁶⁴	Contatti con i familiari	Diritto all'affettività	/
9	Casa circondariale di Ivrea ¹⁶⁵	Lavoro	Diritti fondamentali	/
10	Amministrazione della giustizia ¹⁶⁶	Giurisdizione	Ordinamento	/
11	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
13	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
14	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
15	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
16	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
17	Ministero della Giustizia ¹⁶⁷	Trasferimenti	Organizzazione	/
19	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

¹⁵⁷ Pratica aperta nel 2016.

¹⁵⁸ Nei confronti dell'Amministrazione della giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁵⁹ Pratica aperta nel 2017.

¹⁶⁰ Nei confronti del Ministero della Giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁶¹ Pratica aperta nel 2017.

¹⁶² Nei confronti del Ministero della Giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁶³ Pratica non ancora conclusa.

¹⁶⁴ Nei confronti del Ministero degli Esteri l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁶⁵ Nei confronti della Casa circondariale di Ivrea l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁶⁶ Nei confronti dell'Amministrazione della giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁶⁷ Nei confronti del Ministero della Giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
29	Amministrazione della giustizia ¹⁶⁸	Giurisdizione	Ordinamento	/
30	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
31	Ministero della Giustizia	Trasferimenti	Organizzazione	/
43	Ministero della Giustizia ¹⁶⁹	Trasferimenti	Organizzazione	/
47	Casa circondariale di Vercelli	Condizioni di detenzione	Organizzazione	/
48	Casa circondariale di Vercelli	Personale dell'Istituto	Organizzazione	/
49	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
57	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
59	Centro per l'Impiego di Novara	Lavoro	Diritti fondamentali	/
60	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
62	Ministero della Giustizia ¹⁷⁰	Trasferimenti	Organizzazione	/
70	Amministrazione della giustizia ¹⁷¹	Giurisdizione	Ordinamento	/
72 ¹⁷²	Amministrazione della giustizia ¹⁷³	Giurisdizione	Ordinamento	/
74	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
75	Amministrazione della giustizia ¹⁷⁴	Giurisdizione	Ordinamento	/

¹⁶⁸ Nei confronti dell'Amministrazione della giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁶⁹ Nei confronti del Ministero della Giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁷⁰ *Idem.*

¹⁷¹ Nei confronti dell'Amministrazione della giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁷² Pratica non ancora conclusa.

¹⁷³ Nei confronti dell'Amministrazione della giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁷⁴ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
76	Ministero della Giustizia	Trasferimenti	Organizzazione	/
79	Amministrazione della giustizia ¹⁷⁵	Giurisdizione	Ordinamento	/
80	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
81	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
87	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
100	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
103 ¹⁷⁶	Ministero della Giustizia ¹⁷⁷	Trasferimenti	Organizzazione	/
104	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
105	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
106	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
110	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
113	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
114	Amministrazione della giustizia ¹⁷⁸	Giurisdizione	Ordinamento	/
117	Ministero dell'Interno ¹⁷⁹	Diritti civili e politici	Diritti fondamentali	/
118	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

¹⁷⁵ Nei confronti dell'Amministrazione della giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁷⁶ Pratica non ancora conclusa.

¹⁷⁷ Nei confronti del Ministero della Giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁷⁸ Nei confronti dell'Amministrazione della giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁷⁹ Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
119 ¹⁸⁰	Ministero della Giustizia ¹⁸¹	Trasferimenti	Organizzazione	/
120	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
124	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
130	Ministero della Giustizia ¹⁸²	Trasferimenti	Organizzazione	/
131	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
134	Amministrazione della giustizia ¹⁸³	Giurisdizione	Ordinamento	/
135	Amministrazione della giustizia ¹⁸⁴	Giurisdizione	Ordinamento	/
136	Amministrazione della giustizia ¹⁸⁵	Giurisdizione	Ordinamento	/
138	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
140	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
144	Questura di Aosta	Immigrazione	Ordinamento	/
149	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
154 ¹⁸⁶	Amministrazione della giustizia ¹⁸⁷	Giurisdizione	Ordinamento	/

¹⁸⁰ Pratica non ancora conclusa.

¹⁸¹ Nei confronti del Ministero della Giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁸² *Idem.*

¹⁸³ Nei confronti dell'Amministrazione della giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁸⁴ *Idem.*

¹⁸⁵ *Idem.*

¹⁸⁶ Pratica non ancora conclusa.

¹⁸⁷ Nei confronti dell'Amministrazione della giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

ALLEGATO 33 – Questioni tra privati.

Caso n.	Materia
12	Obbligazioni e contratti
88	Previdenza sociale
139	Obbligazioni e contratti ¹⁸⁸
142	Stato e capacità delle persone
143	Obbligazioni e contratti ¹⁸⁹

¹⁸⁸ Il cittadino è stato indirizzato all'Associazione valdostana Volontariato carcerario Onlus (A.V.V.C.), operante all'interno della Casa circondariale di Brissogne.

¹⁸⁹ *Idem.*

Pubblicata sul sito Internet in data 24 maggio 2019